

					<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>
Prima emissione	CRo	FTu	APr	20/03/2024	<input type="radio"/>
DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA	REV.

**COMUNE DI MONTE ARGENTARIO**  
Provincia di Grosseto

Elab. n° **03**

SCALA  
-:-

NOME FILE  
E03\_Doc  
autorizzazioni\_rev00.pdf



OGGETTO

**VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (POSTUMA)**  
**(D.Lgs. 152/2006 art. 23 e seguenti, L.R 10/2010 art.43 comma 6)**

TITOLO DEL PROGETTO

**PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**  
**IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TERRAROSSA**

TITOLO DELL'ELABORATO

**DOCUMENTAZIONE GENERALE E ELENCO AUTORIZZAZIONI**

UBICAZIONE

Via dell'Acquedotto Leopoldino, Monte Argentario (Gr)

COMMITTENTE



**ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.**

Via G. Mameli, 10  
58100 - Grosseto (GR)



**INGEGNO P & C s.r.l.**

Via Gramsci, 49 - Via Diaz, 107- 56024 - Ponte a Egola (PI)  
Via Malaparte, 19 - 50145 - Firenze (FI)  
tel: 0571-1825450  
e-mail: info@ingegno06.it - Web: www.ingegno06.it

PROGETTISTA:

**Ing. ANDREA PROFETI**  
aprofeti@ingegno06.it

COLLABORATORI:

**Ing. FRANCESCA TURI**  
fturi@ingegno06.it

**Dott.ssa Pian. CARLOTTA ROCCHINI**  
crocchini@ingegno06.it



**COMUNE DI MONTE ARGENTARIO**

Provincia di Grosseto

**ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.**

**PROCEDURA DI  
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE POSTUMA**

(ai sensi art 23 D.Lgs. 152/2006,  
art.43 ed art. 52 della L.R.10/2010 e s.m.i.  
DGRT n.1261/2016)

**DOCUMENTAZIONE GENERALE E  
ELENCO AUTORIZZAZIONI**

Ingegno P & C srl  
Via A. Gramsci, 49 - Via A. Diaz, 107 - 56024 - Ponte a Egola (PI)  
Via C. Malaparte, 19 – 50145 – Firenze (FI)  
Tel/fax: 0571-1825450  
info@ingegno06.it

## **INDICE**

<b>1 CONCESSIONE DEI LAVORI PER IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLA RETE DI COLLETTAMENTO DEGLI SCARICHI DELL'AREALE DEI COMUNI DI ORBETELLO-MONTE ARGENTARIO, E DELLA GESTIONE DELL'INTERO SISTEMA INTEGRATO .....</b>	<b>3</b>
<b>2 DOCUMENTAZIONE AIA .....</b>	<b>4</b>
2.1 DETERMINA N. 1119 DEL 23/05/2011 DELLA PROVINCIA DI GROSSETO.....	4
2.2 DETERMINA N. 2062 DEL 16/07/2012 DELLA PROVINCIA DI GROSSETO.....	5
2.3 DETERMINA N. 286 DEL 03/02/2014 DELLA PROVINCIA DI GROSSETO.....	6
2.4 DETERMINA N. 207 DEL 30/01/2015 DELLA PROVINCIA DI GROSSETO.....	7
2.5 DETERMINA N. 3078 DEL 04/11/2015 DELLA PROVINCIA DI GROSSETO.....	8
2.6 DECRETO DIRIGENZIALE 1324 DEL 24/03/2016 DELLA REGIONE TOSCANA.....	9
2.7 DECRETO DIRIGENZIALE 12973 DEL 02/12/2016 DELLA REGIONE TOSCANA.....	10
2.8 DECRETO DIRIGENZIALE 18839 DEL 21/12/2017 DELLA REGIONE TOSCANA.....	11
2.9 DECRETO DIRIGENZIALE 13748 DEL 14/08/2019 DELLA REGIONE TOSCANA.....	12
2.10 DECRETO DIRIGENZIALE 5201 DEL 08/04/2020 DELLA REGIONE TOSCANA.....	13
<b>3 PROROGA SCADENZA AIA .....</b>	<b>14</b>
<b>4 VOLTURA AIA - ACQUEDOTTO DEL FIORA .....</b>	<b>15</b>

Di seguito si riporta la documentazione autorizzativa per la conduzione dell'impianto di depurazione di Terrarossa, rilasciata nel corso del tempo.



# **1 Concessione dei lavori per il potenziamento e l'adeguamento della rete di collettamento degli scarichi dell'areale dei comuni di Orbetello-Monte Argentario, e della gestione dell'intero sistema integrato**

N°88/06 R C

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**

**Commissario Delegato al risanamento ambientale della  
Laguna di Orbetello**


(O.P.C.M. n°3261 del 16/01/2003 e s.m.i. - O.P.C.M. n°3381  
del 11/11/2004

**CONCESSIONE DEI LAVORI PER IL POTENZIAMENTO E  
L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI  
TERRAROSSA E PER IL COMPLETAMENTO E  
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE DI COLLETTAMENTO  
DEGLI SCARICHI DELL'AREALE DEI COMUNI DI  
ORBETELLO-MONTE ARGENTARIO, E DELLA GESTIONE  
DELL'INTERO SISTEMA INTEGRATO.**

L'anno duemilasei il giorno venticinque del mese maggio  
presso la sede del Commissario Delegato al risanamento  
ambientale della laguna di Orbetello sita in Orbetello Via  
Steeb n.1 tra:

- Il Sig. Rolando Di Vincenzo nato a Civita Castellana (VT) il  
15.02.1939 che agisce in qualità di Commissario Delegato  
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al risanamento  
ambientale della Laguna di Orbetello, ai sensi dell'O.P.C.M.  
n°3261 del 16/01/2003 e s.m.i. - O.P.C.M. n°3381 del  
11/11/2004, di seguito denominato "Commissario  
Delegato"(C.F.91013030530);
- L'ing. Milano Marcello nato a Viareggio (LU) il 11.04.1958  
che agisce in qualità di procuratore speciale dell'impresa





Maltauro spa con sede legale in Vicenza (VI) Viale dell'Industria 42, giusto copia conforme della procura speciale rep.n. 167.501 racc. 29.672 del 19.07.2002 rogata dal dr. Boschetti Giuseppe notaio in Vicenza, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale mandataria capogruppo (C.F. 00184540276) dell'ATI costituita con la società Ecoveneta spa con sede legale in Vicenza (VI) Via dell'Economia 62 (mandante) (C.F. 01561150242) giusto copia conforme di atto costitutivo di A.T.I. rep.n. 191890 racc. 33302 del 10.03.2006 rogato dal dr. Giuseppe Boschetti notaio in Vicenza che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, di seguito denominato "Concessionario".


Con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

#### PREMESSO

1 - che con Ordinanza n.460 del 27.01.2005, il Commissario Delegato ha indetto procedura di gara per l'affidamento in concessione dei lavori per il potenziamento e l'adeguamento dell'impianto di depurazione di Terrarossa e per il completamento e l'adeguamento della rete di collettamento degli scarichi dell'Areale dei Comuni di Orbetello e di Monte Argentario, e della gestione dell'intero sistema integrato per il tempo offerto in sede di gara non superiore ad anni venti;

2 - che la gara di cui sopra ha avuto esito nullo, in quanto

l'unica offerta presentata non poteva essere presa in considerazione superando l'offerta economica i limiti fissati dal bando di gara;



3 - che la successiva trattativa privata condotta con l'A.T.I. che aveva presentato l'unica offerta, si concludeva con esito nullo, poiché anche in questo caso l'offerta economica superava i limiti fissati dal bando di gara ed il progetto esecutivo presentato presentava numerose carenze documentali che non lo facevano ritenere "progetto esecutivo" ai sensi delle vigenti norme come da ordinanza commissariale n.582/2005;

4 - che stante l'estrema urgenza conseguente allo stato di emergenza ambientale della Laguna di Orbetello, il Commissario Delegato procedeva, previa comunicazione alla presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile ed al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ad avviare trattativa privata con la società Ecoveneta spa di Vicenza, alle stesse identiche condizioni già fissate dal bando, dal disciplinare e dallo schema di contratto della precedente gara di rilevanza comunitaria;

5 - che la Ecoveneta spa manifestava, giusta nota prot. n. 2072/2005 in atti, l'interesse a presentare offerta in A.T.I. con la società Costruzioni Giuseppe Maltauro spa con sede legale in Vicenza;

6 - che la Ecoveneta spa veniva invitata con nota prot. n. 2110/2005 a presentare offerta;



7 - che al prot. n. 218/2006 veniva acquisito il plico contenente l'offerta richiesta, presentato dalla costituenda A.T.I. composta dall'impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro spa con sede legale in Vicenza (mandataria capogruppo) e la Ecoveneta spa con sede legale in Vicenza (mandante);

8 - che la commissione composta da personale della struttura commissariale, verbalmente nominata per la verifica della documentazione di ammissibilità, nonché la verifica della presenza di ulteriore documentazione tecnica ed economica, procedeva alla verifica dei documenti e della presenza degli elaborati tecnici in tre copie più una su supporto informatico;

9 - che il dr. Piero Ulivieri, redattore del progetto preliminare, su mandato del Commissario Delegato, esaminava il progetto definitivo presentato dall'A.T.I. inviando via telefax relazione assunta al prot. N. 325/2006 da cui risultava la sostanziale conformità del progetto presentato al progetto preliminare e a quanto previsto negli atti dell'originaria gara pubblica;

10 - che relativamente agli interventi previsti presso le stazioni di sollevamento ST03, SL04 e P7 per la limitazione della diffusione di odori molesti causati dalla possibile setticizzazione dei liquami, l'ing. Ulivieri aveva comunque evidenziato, nella relazione sopra citata, che era stata prevista ad aria per l'insufflazione di aria nel liquame e che tale soluzione non rispondeva a quanto richiesto nel progetto preliminare, nel quale era stata data chiara indicazione per l'utilizzo di gruppi

12 - che con nota pervenuta via telefax all'ufficio del Commissario Delegato protocollata al n.336/2006, la costituenda A.T.I. si impegnavo a prevedere, in sede di redazione del progetto esecutivo, l'utilizzo di gruppi di dosaggio ossigeno, secondo quanto previsto nel progetto preliminare, senza che ciò comportasse alcuna modifica ai termini dell'offerta economica già presentata;

13 - che il Commissario Delegato riteneva pertanto accettabile il progetto alle condizioni sopra dette e dava quindi mandato alla commissione stessa di procedere all'apertura del plico contenente l'offerta economica;

14 - che la commissione procedeva all'apertura del terzo plico contenente l'offerta economica, rilevando che il plico conteneva la documentazione richiesta e che nell'offerta economica la



costituenda A.T.I. si impegnava:

- Alla realizzazione e messa in esercizio della totalità delle opere oggetto della concessione indicando la percentuale del 100% di utilizzo del contributo a fondo perduto a carico del Commissario Delegato pari quindi ad € 8.500.000,00;
- A consegnare il progetto esecutivo entro 12gg naturali e consecutivi, per tener conto della differenza tra 35gg previsti per la redazione del progetto esecutivo e 23gg di proroghe concesse;
- A realizzare e mettere in esercizio la totalità delle opere oggetto della concessione entro 510gg naturali e consecutivi;
- A gestire l'intero sistema integrato per 15 anni decorrenti dalla data di completamento delle opere e di messa in esercizio delle opere oggetto di concessione;

per cui la commissione riteneva la documentazione presentata conforme alle disposizioni di gara;

15 - che il Commissario Delegato riteneva pertanto accettabile il progetto alle condizioni sopra dette e provvedeva con ordinanza n.641/2006 all'aggiudicazione provvisoria dei lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Terrarossa e per il completamento e l'adeguamento della rete di collettamento degli scarichi dell'areale dei comuni di Orbetello - Monte Argentario e della gestione dell'intero sistema



integrato alla costituenda A.T.I. tra la Maltauro spa e la Ecoveneta spa nei termini ed alle condizioni indicate nell'offerta dalla medesima presentata e secondo gli impegni assunti con nota prot. n. 391/2006;

16 - che detta ordinanza, trasmessa con nota prot. n. 391/2006, veniva ricevuta dalla impresa Maltauro spa;

17 - che con nota prot. n. 518/2006 veniva consegnato il progetto esecutivo, gli altri documenti chiesti, il mandato collettivo speciale con rappresentanza e relativa procura all'impresa Maltauro spa ai sensi dell'art.13 della legge 109/94;

18 - che i documenti presentati ulteriormente risultano regolari;

19 - che la verifica delle autodichiarazioni prodotte in fase di gara è stata effettuata con esito favorevole;

20 - che l'ing. Piero Ulivieri, redattore del progetto preliminare, su mandato del commissario delegato, ha esaminato il progetto esecutivo presentato dall'impresa, inviando relazione assunta al prot. n.628/2006, da cui risulta che il progetto esecutivo risponde pienamente alle indicazioni del bando e della documentazione ad esso allegata e rispetta quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici relativamente alla progettazione esecutiva, e che nello stesso progetto esecutivo si è ottemperato alle prescrizioni di cui all'ordinanza commissariale n. 641/2006 di aggiudicazione provvisoria;



21 - che con ordinanza n. 663 del 11.04.2006 il Commissario Delegato ha:

- aggiudicato definitivamente l'affidamento in concessione alla costituenda A.T.I. tra la società Maltauro spa (mandataria capogruppo) e la società Ecoveneta spa (mandante) - Concessionario - per l'esecuzione dei lavori per il potenziamento e l'adeguamento della rete di collettamento degli scarichi dell'Areale dei Comuni di Orbetello e Monte Argentario, nonché per la gestione dell'intero sistema integrato, nei termini ed alle condizioni indicate nell'offerta dal medesimo presentata in conformità agli atti di gara;
- approvato il progetto esecutivo;

22 - che, stante l'urgenza indotta dalle esigenze contingenti ed eccezionali dell'Amministrazione Commissariale in stato di emergenza, il Commissario Delegato, con ordinanza n.663/2006, ha ordinato l'esecuzione anticipata, rispetto alla stipula della presente Convenzione, delle attività oggetto della concessione, incaricando l'ing. Piero Ulivieri alla consegna dei lavori;

23 - che, nelle more della stipula della presente Convenzione, con verbale di consegna n. 1 del 27.04.2006 e n. 2 del 03.05.2006, allegati al presente atto sotto le lettere C e D, il Commissario Delegato ha disposto, in conformità al punto 4 del disciplinare di gara allegato al bando di gara di cui sopra,

l'assunzione immediata, da parte del Concessionario e fino alla realizzazione e messa in esercizio dei lavori e delle opere oggetto della concessione, della gestione degli impianti in esercizio costituenti il sistema commissariale in atto, a fronte del corrispettivo riconoscimento della tariffa di depurazione prevista dall'A.T.O. 6 "Ombrone", ed al netto dei costi di energia elettrica per l'alimentazione delle stazioni di pompaggio individuate nel progetto a base di gara, assunte a carico del Commissario Delegato, che corrisponderà, altresì, al Concessionario, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni medesime, un importo pari al venti per cento della tariffa prevista dall'A.T.O. 6 "Ombrone" per canone di fognatura riscossa dal Gestore del servizio idrico integrato;

24 - che i lavori sono stati consegnati in data 27.04.2006, giusto verbale in atti, e pertanto si omette il verbale di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999;


25 - che sono state acquisite le informative antimafia dalla Prefettura di Vicenza sia per l'impresa Maltauro spa che la società Ecoveneta spa, giuste note prot. n. 841 del 11.05.2006 e prot. n. 954 del 19.05.2006 in atti;

Tutto ciò premesso e considerato le parti, come sopra individuate e rappresentate, mentre confermano e ratificano la precedente parte narrativa, convengono e stipulano quanto segue

**Art. 1 - Premesse ed allegati**




Le premesse, al pari degli allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, qui di seguito semplicemente denominata "Convenzione". Il presente atto è soggetto alle condizioni e disposizioni previste e disciplinate dall'Art. 11 del D.P.R. 3 giugno 1998 n°252.



## **Art. 2 - Oggetto**

**2.1** - Il Commissario Delegato affida al Concessionario, come in premessa rappresentato, che accetta, la concessione per l'esecuzione dei lavori e delle opere per il potenziamento e l'adeguamento dell'impianto di depurazione di Terrarossa e per il completamento e l'adeguamento della rete di collettamento degli scarichi dell'Areale dei Comuni di Orbetello e di Monte Argentario, in conformità al progetto esecutivo all'uopo approvato dal Commissario Delegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto anche se ad esso non materialmente allegato e che viene completamente vistato dal Commissario Delegato e dal responsabile della struttura commissariale ed opportunamente depositato presso gli uffici del Commissario delegato siti in Orbetello Via Steeb 1; e per la gestione dell'intero sistema integrato per il tempo di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data del completamento dei lavori e della messa in esercizio delle opere oggetto della Concessione, in conformità all'offerta formulata in sede di gara.

**2.2** - Per quanto espressamente non previsto nella Convenzione le parti fanno riferimento all'offerta presentata dal



Concessionario, nonché ai documenti allegati al bando di gara, che le parti stesse dichiarano di ben conoscere unitamente ai detti allegati per averne preso in precedenza esatta visione e conoscenza. Tali documenti, così identificati, sono espressamente approvati dalle parti e non sono sostituiti dalla presente Convenzione che, anzi, ad essi espressamente si richiama e sono qui di seguito indicati rispettivamente come: 1) "Bando di Gara"; 2) "Disciplinare di Gara"; 3) "Progetto Preliminare costituito da: relazione illustrativa, relazione tecnica, studio di pre-fattibilità ambientale, relazione geologica preliminare, elaborati grafici e documentazione fotografica, prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, calcolo sommario della spesa, indagine geologica, geotecnica, idraulica e sismica, piano economico e finanziario di massima, capitolato speciale prestazionale"; 4) "schema di convenzione". I suddetti documenti, si intendono facenti parte integrante della Convenzione anche se non materialmente allegati.

**2.3** - L'affidamento viene operato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le modalità e le condizioni contenute nei documenti di cui al precedente punto 2.2, delle disposizioni della normativa comunitaria, delle O.P.C.M. nn° 3198/2002, 3239/2002, 3261/2003 e 2281/2004. Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni della Legge n°109/1994 e s.m.i., del relativo


regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n°554/1999 e s.m.i.,  
e del Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici  
approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici  
19/04/2000, n°145, ove non derogate ai sensi e nell'ambito  
dell'esercizio dei poteri conferiti al Commissario Delegato con le  
predette ordinanze emergenziali.



**2.4** - Alla conclusione del mandato del Commissario Delegato il  
Comune di Orbetello ed il Comune di Monte Argentario  
subentreranno in tutte le pattuizioni, diritti ed obblighi  
affidenti la Convenzione e quant'altro si renda necessario per il  
corretto svolgimento delle attività oggetto della medesima.


### **Art. 3 - Obblighi del Concessionario**

**3.1** - Il Concessionario si impegna a realizzare a perfetta regola  
d'arte ed a mettere in esercizio - nel rispetto delle disposizioni  
del Capitolato speciale prestazionale che fa parte integrante e  
sostanziale della presente convenzione anche se ad essa non  
materialmente allegato, nonché in esecuzione del progetto  
definitivo presentato con l'offerta e del progetto esecutivo da  
esso stesso redatto ed approvato dal Commissario Delegato - la  
totalità dei lavori e delle opere oggetto della Convenzione entro  
510 (dicesi cinquecentodieci) giorni naturali e consecutivi, a  
decorrere dalla data dell'ultimo verbale di consegna dei lavori,  
che sarà effettuata mediante verbale in contraddittorio tra le  
parti entro quindici giorni dalla sottoscrizione della  
Convenzione, fatto salvo il caso della consegna anticipata di cui



al punto 22 delle premesse, nonché fatta salva l'eventuale diversa data che sarà formalizzata con provvedimento del Commissario Delegato nel caso di eventi che abbiano determinato ritardo nella consegna dei lavori, e/o ritardo nell'acquisizione da parte dello stesso Commissario Delegato di tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, licenze, ecc. necessari per l'esecuzione dei lavori e per l'esercizio delle opere, ovvero per impedimento derivante dal ritardo nell'espletamento delle procedure di espropriazione delle aree interessate dai lavori e/o di costituzione di diritti di servitù e/o di godimento, i cui relativi oneri sono tutti assunti a carico del Commissario Delegato ai sensi delle disposizioni di cui al punto 1, penultimo ed ultimo capoverso, del disciplinare di gara. La durata dei lavori si intenderà prorogata in riferimento alla diversa data formalizzata dal Commissario Delegato ai sensi del presente paragrafo, nonché nel caso di interruzioni delle attività oggetto della concessione dovute a causa di forza maggiore accertata.

**3.2** - Fatto salvo il caso della consegna anticipata di cui al punto 22 delle premesse, dalla data della consegna dei lavori di cui al punto 3.1, il Concessionario si impegna a ricevere contestualmente in consegna gli impianti costituenti il sistema commissariale già in esercizio, ed a provvedere direttamente alla gestione dei medesimi, assicurando il mantenimento dell'attuale livello tecnico funzionale e qualitativo della gestione





fino all'avvio della gestione dell'intero sistema integrato di collettamento e di depurazione dell'Areale Orbetello - Monte Argentario, che avrà luogo alla data del completamento dei lavori e della messa in esercizio delle opere oggetto della concessione.

**3.3** - Durante il periodo previsto per la realizzazione e messa in esercizio delle opere oggetto della concessione, e fino all'avvio della gestione dell'intero sistema integrato di cui al punto 3.2, il Concessionario, a fronte dell'assunzione immediata della diretta gestione degli impianti già in esercizio costituenti il sistema commissariale in atto, percepirà la tariffa di depurazione prevista dall'A.T.O. 6 "Ombrone". Per il medesimo periodo, i costi di energia elettrica per l'alimentazione delle stazioni di pompaggio individuate nel progetto posto a base di gara resteranno a carico del Commissario Delegato, il quale riconoscerà, altresì, al Concessionario, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni medesime, una somma pari al venti per cento della tariffa prevista dall'A.T.O. 6 "Ombrone" per il canone di fognatura e riscossa dal Gestore del servizio idrico integrato.

**3.4** - Il Concessionario si impegna a svolgere in proprio e direttamente la gestione del sistema ed a garantire, per tutto il tempo della concessione, il livello della qualità e delle relative modalità di gestione del sistema medesimo - sia della gestione del sistema commissariale in atto, sia della gestione dell'intero

sistema integrato ad esito del completamento dei lavori e della messa in esercizio delle opere - in conformità e con la più scrupolosa osservanza dei livelli di qualità, delle modalità e delle procedure gestionali specificate nel sopra menzionato Capitolato speciale prestazionale.



**3.5 - Il Concessionario, nel rispetto della normativa vigente nei singoli settori di riferimento, in particolare si impegna a:**

- a) tenere indenne il Commissario Delegato ed assumere a proprio carico, avendone effettuato uno studio approfondito in sede di formulazione della propria offerta, nonché della progettazione definitiva ed esecutiva, da qualsiasi onere derivante dallo stato dei luoghi e delle condizioni locali in ordine alla realizzazione delle opere ed all'esecuzione dei relativi lavori, nonché in ordine alla gestione dell'intero sistema integrato oggetto della concessione anche in riferimento alle condizioni locali ed a tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito od influire sia sulla corretta realizzazione delle opere e sul regolare svolgimento della gestione, sia sulla determinazione della propria offerta economica;
- b) tenere indenne il Commissario Delegato ed assumere a proprio esclusivo carico gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in





vigore nel luogo dove devono essere realizzate le opere e deve essere svolta la gestione del sistema;

- c) tenere indenne il Commissario Delegato ed assumere a proprio esclusivo carico tutti gli oneri, nessuno escluso, previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione;
- d) rispettare, in sede di esecuzione delle opere e dei lavori, nonché nella realizzazione e gestione del sistema, quanto previsto nell'offerta, nel bando di gara e nei relativi documenti allegati di cui al punto 2.3 dell'Art. 2 della presente Convenzione;
- e) applicare il piano finanziario asseverato proposto nell'offerta;
- f) sollevare e tenere indenne il Commissario Delegato da ogni e qualsiasi responsabilità civile nei confronti dei terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività previste dalla Convenzione;
- g) eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari ad assicurare lo stato ottimale e la piena funzionalità degli impianti, per lo scopo cui sono destinati, nei termini previsti dall'offerta e che, comunque, si rendano necessari durante l'esercizio della concessione; nonché provvedere a tutte le sostituzioni ed al rinnovo delle componenti impiantistiche, qualora richiesto dal loro



- stato di usura o da nuove prescrizioni normative;
- h) utilizzare, per la gestione degli impianti del sistema, personale specializzato ed osservare, nei riguardi di esso, le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti a disciplina dei rapporti di lavoro, ivi compresa la normativa in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di assicurazioni obbligatorie;
- i) adottare i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- l) disporre di un organico di gestione composto dalle figure professionali adeguate a quanto previsto nell'offerta e nel piano finanziario definitivo asseverato, in atti, la cui struttura potrà essere modificata esclusivamente in relazione a necessità tecniche e/o normative di legge;
- m) assumersi ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale in ordine alle scelte tecniche e gestionali del sistema;
- n) tenere sollevato ed indenne il Commissario Delegato da tutte le controversie che possano comunque insorgere per l'utilizzo di metodi, dispositivi e materiali coperti da

brevetto, dovendosi ritenere i diritti o le indennità per l'uso di tali metodi, dispositivi e materiali compresi nell'offerta;

- o) sostenere ogni onere previsto dal disciplinare di gara dal momento della progettazione fino all'inizio della gestione dell'intero sistema integrato;
- p) assumere tutti gli oneri per canoni, diritti e tariffe per le utenze di servizi, ivi compresi i relativi allacciamenti, nonché quanto altro necessario per l'esecuzione ed il completamento di tutti i lavori e la successiva gestione del sistema integrato;
- q) iniziare la gestione del sistema integrato alla data di completamento dei lavori e di messa in esercizio delle opere oggetto della concessione;

**3.6** Al termine della concessione, il Concessionario è, altresì, obbligato a consegnare all'Amministrazione sia le opere e gli impianti già esistenti ricevute in gestione, sia le nuove opere e gli impianti dallo stesso realizzati a completamento del sistema integrato oggetto della concessione; i quali restano acquisiti in piena proprietà all'Amministrazione, senza alcun ulteriore corrispettivo e/o indennizzo in favore del concessionario medesimo. Tutte le opere e gli impianti, di cui al precedente capoverso, dovranno essere consegnati in perfetto stato di manutenzione, efficienza, conservazione, e funzionalità, in conformità con i requisiti previsti al precedente punto 3.5 *sub*



g).


La consegna delle opere e degli impianti avverrà mediante verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

#### **Art. 4 - Obblighi del Commissario Delegato**

Il Commissario Delegato, a motivo dello stato di emergenza relativo al risanamento ambientale della laguna di Orbetello ed al fine di accelerare per quanto possibile l'inizio delle attività oggetto della concessione da parte del Concessionario, si impegna a:

- a) acquisire con la massima tempestività possibile tutti i permessi, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, le licenze, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori e per l'esercizio delle opere, assumendone a proprio carico i relativi oneri ed operando anche su mandato del Concessionario, che si impegna - all'occorrenza - a rilasciargli apposita procura, per l'acquisizione dei provvedimenti da rilasciarsi in favore ed in capo a quest'ultimo;
- b) provvedere, a propria cura ed assumendosene i relativi oneri, al tempestivo espletamento delle procedure di occupazione temporanea e di espropriazione delle aree eventualmente interessate dai lavori, e/o alla costituzione di diritti di servitù e/o di godimento;
- c) sostenere e favorire l'attività del Concessionario attraverso il tempestivo e puntuale svolgimento delle

pratiche amministrative inerenti alle attività oggetto della Convenzione che ricadono nella sua competenza e/titolarità;



- d) emanare tutti gli atti di propria competenza necessari affinché le aree di interesse per il Concessionario gli siano rese disponibili, unitamente a tutte le autorizzazioni e permessi necessari alla realizzazione del sistema ed a permettere il corretto svolgimento, senza impedimenti e nei termini previsti, delle attività oggetto della concessione su tali aree;
- e) garantire al Concessionario la puntuale e tempestiva erogazione del contributo a fondo perduto in conto capitale nella misura indicata nell'offerta, provvedendo ai pagamenti nei termini e con le modalità previste dall'art. 24 del Capitolato speciale prestazionale;
- f) far versare dal soggetto gestore, a fronte dell'assunzione immediata della gestione degli impianti del sistema commissariale in esercizio durante il periodo previsto per la realizzazione e messa in esercizio delle opere oggetto della concessione, e fino all'avvio della gestione dell'intero sistema integrato di cui al punto 3.2, la tariffa di depurazione prevista dall'A.T.O. 6 "Ombrone" ed il 20% della tariffa di fognatura;
- g) non autorizzare né consentire a terzi di effettuare le prestazioni oggetto della Convenzione;

- h) rendere la Convenzione vincolante sino alla scadenza naturale o diversamente pattuita di comune accordo tra le parti.

**Art. 5 - Costi, contributo del Commissario Delegato e ricavi**

**5.1** - L'importo onnicomprensivo dei lavori, inclusi gli oneri previsti nel disciplinare di gara ed ogni altro necessario fino all'inizio della gestione dell'intero sistema (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri della sicurezza di cui al D.Lgs.n°494/1996 e s.m.i.; gli oneri di progettazione definitiva ed esecutiva; i costi per il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed i costi per i collaudi e la messa in esercizio delle opere) è convenuto, in conformità all'importo indicato nell'offerta di gara presentata dal Concessionario, in € 11.402.500,00. Non è ammessa la revisione dei prezzi.

**5.2** - Il contributo a fondo perduto da parte del Commissario Delegato è convenuto, parimenti in conformità all'importo indicato nell'offerta di gara presentata dal Concessionario, in € 8.500.000,00 in conto capitale ed esente da IVA.

**5.3** - Tale contributo sarà corrisposto alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti all'articolo 24 del Capitolato speciale prestazionale.

**5.4** - I ricavi della gestione del sistema integrato destinati, insieme al contributo del Commissario Delegato, ad assicurare l'utile remunerazione delle attività di costruzione e di gestione





dell'intero sistema per tutta la durata della concessione, sono rappresentati come in appresso:


- a) incasso della tariffa riconosciuta dall'A.T.O. 6 "Ombrone" per la depurazione, applicata alle quantità (mc) di acqua erogata agli utenti allacciati al servizio di pubblica fognatura;
- b) incasso dei corrispettivi derivanti dal servizio di trattamento degli extraflussi (autobotti) di origine civile per una potenzialità stimata non inferiore a cento tonnellate al giorno;
- c) incasso del corrispettivo della vendita per un periodo di sei mesi annui di circa 300.000 mc di acqua depurata all'impianto di golf in fase di realizzazione nelle vicinanze del depuratore di Terrarossa.

Le parti convengono espressamente che l'alea rappresentata dalla variabilità degli importi degli incassi indicati sub a), b) e c), rispettivamente in relazione alle quantità ed alla tariffa dell'acqua erogata, alla quantità ed al corrispettivo del servizio degli extraflussi trattati, nonché alla quantità dell'acqua ed al prezzo della vendita dell'acqua depurata all'impianto di golf, è posta interamente a carico od a beneficio del Concessionario; il quale, al riguardo, nulla potrà avere a pretendere nei confronti del Commissario Delegato.

#### **Art. 6 - Cessione dei crediti**

Il Commissario Delegato presta sin d'ora il proprio consenso

alla cessione, agli Istituti di credito finanziatori del Concessionario, dei crediti dal medesimo vantati nei suoi confronti, derivanti dalla presente Convenzione, ivi compresi gli importi eventualmente dovuti allo stesso ai sensi dell'Art. 3, punto 3.3, della medesima; impegnandosi a porre in essere ogni atto necessario ed opportuno a tal fine.



#### **Art. 7 - Pubblico servizio**

Le attività oggetto della Convenzione costituiscono servizio pubblico essenziale, che per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto od abbandonato salvo che per cause di forza maggiore accertate.

#### **Art. 8 - Tempi di realizzazione delle opere ed inizio delle attività di gestione. Collaudo**

**8.1** - L'esecuzione dei lavori e la relativa realizzazione delle opere inerenti al sistema integrato dovrà essere effettuata entro i termini stabiliti al punto 3.1 dell'art. 3 della Convenzione. L'ultimazione dei lavori, lo stato finale ed il conto finale saranno constatati e redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 16 del Capitolato speciale prestazionale.

**8.2** - La gestione dell'intero sistema integrato dovrà essere avviata contemporaneamente all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e di messa in funzione dell'impianto da parte del Concessionario, quale soggetto gestore dell'intero complesso impiantistico dell'Areale dei Comuni di Monte Argentario e di Orbetello; e, pertanto, da tale data inizierà il



periodo di gestione offerto dal Concessionario in sede di gara.

**8.3** - Le parti procederanno al collaudo delle opere nei termini e con le modalità di cui all'Art. 18 del Capitolato Speciale Prestazionale.

**Art. 9 - Penali per ritardi. Rescissione della Convenzione**

**9.1** - In caso di ritardo rispetto ai tempi indicati nel cronoprogramma inerente alla realizzazione delle opere, ovvero rispetto all'inizio della gestione, il Concessionario verrà assoggettato al pagamento in favore del Commissario Delegato degli importi determinati a titolo di penali per ritardi in applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 33, comma 5 e 6, del Capitolato speciale prestazionale.

**9.2** - In caso di ritardi che comportino l'applicazione di una penale almeno pari al dieci per cento del valore complessivo dell'opera (valore convenzionale di riferimento pari a €11.402.500,00), il Commissario Delegato potrà procedere alla rescissione della Convenzione e della Concessione, liquidando al Concessionario quanto dovuto ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, del Capitolato speciale prestazionale.

**9.3** - Nel caso in cui il Concessionario si rifiutasse di procedere all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, e/o all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato, il Commissario Delegato ha diritto di procedere

all'esecuzione d'ufficio dei lavori ed alla rescissione della  
Convenzione in danno del Concessionario stesso.

**9.4** - Nel caso di sospensione o di interruzione del servizio che non dipendano da cause di forza maggiore o da fatto del terzo, al Concessionario sarà applicata la penale di €10.000,00 (€ diecimila/00) per ogni giorno. Qualora il Concessionario ritenga che la sospensione o l'interruzione del servizio siano dipese da cause di forza maggiore o siano imputabili a terzi, dovrà notificarlo al Commissario Delegato entro 24 ore dalla formale contestazione. In caso di riconoscimento di tali circostanze, il Concessionario sarà esonerato dal pagamento della penale.

**9.5** - Nel caso di ripetute, gravi violazioni (massimo 5) da parte del Concessionario, durante la fase di gestione, di norme ambientali (con particolare riferimento agli scarichi di cui al D.Lgs. n° 152/1999) od in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il Commissario Delegato potrà procedere alla rescissione della Convenzione, con oneri tutti a carico del Concessionario; fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

**9.6** - Nel caso in cui gli impianti vengano gestiti in difformità a quanto previsto dall'offerta, dalle disposizioni del Capitolato speciale prestazionale e dalla presente Convenzione, nonché dalle disposizioni di legge vigenti, o, comunque, in modo da non assicurare la funzionalità del servizio di depurazione per cause derivanti da non corretta manutenzione, ovvero per



A large, stylized handwritten signature is written over the bottom right corner of the page, partially overlapping the page number.



difetti di organizzazione della gestione e più in generale da negligenza od incuria, il Commissario Delegato, dopo formale messa in mora e qualora nel termine di trenta giorni il Concessionario non abbia provveduto all'eliminazione delle difformità e delle disfunzioni segnalate, potrà procedere alla rescissione della Convenzione; fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. 10 - Cauzione e garanzie**

**10.1** - Il Concessionario ha costituito una cauzione definitiva con polizza fidejussoria n°1600.01.27.27043546 rilasciata dalla Assedile Agenzia di Padova Aste Assicurazioni srl in data 23.03.2006 di importo pari a €570.125,00 (cinquecentosettantamila centoventicinque/00), redatta conformemente a quanto stabilito dal D.M. 123 del 12-03.2004, giusto certificato ISO 9001:2000.

Il Commissario Delegato potrà avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per il pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per inadempienze o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nei casi di esecuzione in danno, in conformità a quanto disposto dall'art. 101 del D.P.R. n° 554/1999.

Il Commissario Delegato procederà all'incameramento della cauzione mediante escussione della polizza fidejussoria con atto unilaterale, senza necessità di dichiarazione giudiziale.

La garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora,



in corso d'opera essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Commissario Delegato.

Approvato il certificato di collaudo dei lavori e delle opere oggetto della Concessione, la garanzia fidejussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

**10.2** - Il Concessionario ha stipulato, ai sensi dell'Art. 30, comma 3, della Legge n° 109/1994 e s.m.i., polizza assicurativa in favore del Commissario Delegato n°26875/043 rilasciata dalla Generali Assicurazioni spa in data 27.04.2006 ed integrata con appendice n. OD/268751305, volta a tenere indenne quest'ultimo da tutti i rischi di esecuzione, nonché a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, redatta conformemente a quanto stabilito dal D.M. 123 del 12-03.2004. Tale polizza è stata prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione è stata stipulata nella forma "Contractor All Riscks" (C.A.R.) e per le seguenti somme assicurate:

- Partita 1 - Opere: € 11.402.500,00
- Partita 2 - Opere preesistenti: € 8.000.000,00
- Partita 3 - Demolizione e sgombero: € 400.000,00

Il massimale per l'assicurazione per la responsabilità civile



verso terzi è pari a € 975.125,00.

**10.3** - Il pagamento della rata di saldo del contributo in conto capitale messo a disposizione dal concedente, da effettuarsi non oltre il 30° giorno dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio, sarà disposto previa presentazione di garanzia fidejussoria di pari importo, da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.2003 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; redatta conformemente a quanto stabilito dal D.M. 123 del 12-03.2004.

**10.4** - Il Concessionario ha stipulato per i progettisti incaricati della progettazione esecutiva, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio, redatta conformemente a quanto stabilito dal D.M. 123 del 12.03.2004, n° 263619752 emessa dalla Generali Assicurazioni spa in data 16.03.2006 integrata con atto di dichiarazione n°00 Mod x005.

Il Concessionario dichiara che il massimale previsto per la presente copertura assicurativa non è inferiore al 20%

dell'importo dei lavori progettati.

**10.5** - Il Concessionario si obbliga a stipulare, polizza fidejussoria annua per l'importo di € 2.000.000,00 a favore del concedente, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dedotte in convenzione con riguardo alla fase di gestione, avente decorrenza dall'inizio della gestione dell'intero sistema integrato e per tutta la durata della concessione e con l'impegno irrevocabile alla proroga di anno in anno fino alla scadenza del tempo della gestione indicato nell'offerta di gara. Tale polizza sarà prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del concessionario e ai benefici di cui all'art. 1957 C.C., nonché l'espresso impegno al pagamento della garanzia, a prima richiesta e con rinuncia a far valere le eccezioni nei confronti del concedente, entro 15 giorni dalla richiesta di quest'ultimo. Il mancato rinnovo di detta garanzia ad ininterrotta copertura dei rischi per tutta la durata sopra indicata comporterà l'automatica ed immediata decadenza della convenzione e della concessione, con tutti i conseguenti danni a carico del concessionario.

**10.6** - Le polizze indicate ai punti 10.1 - 10.2 e 10.4 vengono allegate in copia al presente atto sotto le lettere "E - F - F1 e G".

#### **Art. 11 - Risoluzione della Convenzione**



**11.1** - La dichiarazione di fallimento, di cessazione di attività o di scioglimento del Concessionario, comporteranno l'automatica ed immediata decadenza della Convenzione e, quindi, la risoluzione di diritto della medesima.

**11.2** - Nel caso di reiterate evenienze di sospensione del servizio per più di 24 ore consecutive, senza la giustificazione della causa di forza maggiore (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i provvedimenti della pubblica amministrazione o delle autorità giudiziarie, *factum principis*, scioperi nei servizi pubblici essenziali, ecc.), ovvero nel caso di grave ed accertato difetto nelle operazioni di manutenzione, il Commissario Delegato potrà dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione, previo congruo preavviso, inviandone copia agli eventuali Istituti di credito cessionari dei crediti di cui al precedente art.6. In tali casi, spirato il preavviso, la risoluzione potrà essere esercitata previa intimazione al Concessionario a porre in essere le specifiche azioni ritenute necessarie dal Commissario Delegato per rimediare all'inadempimento entro il termine di trenta giorni, decorso il quale la Convenzione è, in ogni caso, da intendersi immediatamente ed automaticamente risolta.

**11.3** - In caso di risoluzione per inadempimento, non verrà riconosciuto al Concessionario alcun corrispettivo e/o indennizzo, salvo quanto dovuto per le attività svolte fino alla cessazione delle medesime; mentre sarà escutibile la garanzia



fidejussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

**11.4** - Finché, avvalendosi a tal fine degli impianti di cui alla presente Convenzione, il Commissario Delegato non affidi a terzi mediante nuova concessione lo svolgimento delle stesse, il Concessionario sarà comunque tenuto a svolgere le attività di cui alla presente Convenzione, ed il Commissario Delegato provvederà al pagamento degli eventuali corrispettivi dovuti.

**11.5** - In ogni ipotesi di risoluzione, il Commissario Delegato, fatto salvo il solo caso di assoluta inidoneità del sistema integrato allo svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione, potrà assicurare l'utilizzo da parte di un nuovo Concessionario del servizio senza soluzione di continuità, corrispondendo al Concessionario un indennizzo calcolato come previsto al successivo Art. 12, comma 12.4, ovvero un congruo canone di locazione ed uso dei medesimi.

#### **Art. 12 - Revoca della Convenzione**

**12.1** - La Convenzione può essere revocata esclusivamente per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse.

**12.2** - In tal caso, al Concessionario verrà riconosciuto un indennizzo pari all'importo degli interi ricavi annuali previsti per l'anno in corso, oltre alle competenze relative al contributo a fondo perduto del Commissario Delegato maturate fino al quel momento, qualora il contributo stesso non sia già stato interamente erogato.

**12.3** - Il Commissario Delegato dovrà tenere indenne il





Concessionario da tutti gli obblighi e garanzie, e da qualunque effetto pregiudizievole inerente ai contratti, anche di finanziamento, in essere con terzi; fatto salvo il diritto del Commissario Delegato al subentro, in proprio o del nuovo Concessionario, a norma di legge, in detti contratti.

**12.4** - Nel caso di subentro del Commissario Delegato nella proprietà degli impianti a seguito della revoca del Concessionario, a quest'ultimo verrà riconosciuto, oltre a quanto previsto al comma 12.3 dell'art.12, un prezzo pari al valore residuo dei beni ammortizzati, dedotto l'importo della corrispondente percentuale del contributo erogato a fondo perduto, ragguagliato allo stato degli impianti da valutarsi con perizia di stima a spese del Concessionario, aumentato delle spese di sviluppo sostenute e dei costi di smobilizzo.

**12.5** - Il Commissario Delegato ovvero il nuovo Concessionario, subentrerà nel rapporto di lavoro con il personale in carico agli impianti del sistema.

**12.6** - Finché, avvalendosi a tal fine degli impianti e delle opere di cui alla presente Convenzione, il Commissario Delegato non affidi a terzi mediante nuova concessione lo svolgimento delle stesse, il Concessionario sarà comunque tenuto a svolgere le attività di cui alla presente Convenzione, ed il Commissario Delegato continuerà il pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti.

**Art. 13 - Lavoratori dipendenti**

Il Concessionario dichiara, ai sensi dell'Art. 3, comma 8, del D. Lgs. 14 agosto 1994, n° 494, e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Il Concessionario è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'Art. 18, comma 7, della Legge 19 marzo 1990, n° 55, e s.m.i..

Il Concessionario dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili.

#### **Art. 14 - Divieto di cessione della Convenzione**

La presente Convenzione non può essere ceduta, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n°55 e s.m.i..

#### **Art. 15 - Definizione delle controversie. Foro competente**

Per la soluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione non risolta in via amministrativa è competente il Foro di Grosseto. E' esclusa la possibilità di ricorrere al giudizio arbitrale.

#### **Art. 16 - Dati ed informazioni**



Il Commissario Delegato informa il Concessionario che tutte le informazioni e i dati personali contenuti nel presente contratto saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, assicurando la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità di richiedere gratuitamente la rettifica o la cancellazione al Responsabile del procedimento, in conformità con quanto stabilito dal T.U. 196/2003.



**Art. 17 - Elezione di domicilio**

A tutti gli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro spa Vicenza Via dell'industria 42 (mandataria capogruppo) dove potranno essere inviate tutte le comunicazioni e le notifiche inerenti alla Convenzione.

**Art. 18 - Spese contrattuali**

Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione, ivi comprese quelle di carattere fiscale, e di registrazione, sono a totale carico del Concessionario senza rivalsa alcuna nei confronti del concedente.

**Art. 19 - Clausole vessatorie**

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le parti come sopra costituite dichiarano di aver preso conoscenza, di accettare e di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2; 2.2 (espressa approvazione



documenti di gara); 2.3 (assoggettamento della Convenzione alle disposizioni dei documenti di cui al punto 2.2, ed assoggettamento alla normativa comunitaria, alle disposizioni delle O.P.C.M. nn°3198/2002, 3239/2002, 3261/2003 e 2281/2004, della L.n°109/1994 e s.m.i., e del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n°554/1999 e s.m.i., nonché del Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. 19/04/2000 n°145, ove non derogate ai sensi e nell'ambito dell'esercizio dei poteri conferiti al Commissario Delegato con le predette Ordinanze emergenziali); 3 (obblighi del Concessionario); 4 (obblighi del Commissario Delegato); 7 (pubblico servizio); 9 (penali per ritardi. Recessione della Convenzione); 11 (cauzione e garanzie); 12 (risoluzione della Convenzione); 13 (revoca della Convenzione); 15 (divieto della Convenzione); 16 (definizione delle controversie. Foro competente); 18 (elezione di domicilio); 19 (spese contrattuali).

Letto approvato e sottoscritto.

Il Concedente *Luigi X. Vassallo*

Il concessionario *[Signature]*

 **IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO S.p.A.**  
Viale dell'Industria, 42 - 36100 VICENZA  
P. IVA 02526350240  
C. F. 00184540276

Imposta versata di Lit. \_\_\_\_\_  
Registrato il \_\_\_\_\_ al N. \_\_\_\_\_ serie \_\_\_\_\_  
**AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ORDETTELLO**  
Registrato il 25 MAG 2006 al N. 1003 serie 3  
Imposta versata di Lit. \_\_\_\_\_



## **2 Documentazione AIA**

### **2.1 Determina N. 1119 del 23/05/2011 della Provincia di Grosseto**

I.P. 1432/2011  
Determinazione n. 1119 del 23/05/2011  
Prot. N. 84415 del 23/05/2011  
Tit. 14.4.1.0.0/1.2011



**PROVINCIA DI GROSSETO**  
**DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE**  
**AREA AMBIENTE E CONSERVAZIONE DELLA NATURA**  
**SERVIZIO AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE N° 1119 del 23/05/2011**

**OGGETTO:** Ditta Integra Concessioni srl - rilascio Autorizzazione integrata ambientale per attività Ippc. 5.3 di cui all'allegato VIII del Dlgs n. 152/2006 e smi gestione di rifiuti - impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno esercitata presso l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio dei Comuni di Monte Argentario ed Orbetello e sito in loc. Terrarossa nel Comune di Monte Argentario.

☐ ATTO CHE IMPEGNA LA SPESA

☐ ATTO CHE LIQUIDA UNA SPESA

☐ Da pubblicare all'Albo Pretorio.

☐ Da comunicare al Servizio Personale (art. 1.127 L. n. 662/96).

☐ Da comunicare al Servizio Personale (art. 58.8 D.Lgs. n. 29/93).

☐ Altro(specificare) \_\_\_\_\_

Adempimenti effettuati insieme alla pubblicazione. Sigla: \_\_\_\_\_

Si attesta che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6.4 del vigente Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale, la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_ e vi è rimasta dieci giorni consecutivi.

Grosseto, \_\_\_\_\_

**IL MESSO NOTIFICATORE**

## **DETERMINAZIONE N° 1119 del 23/05/2011**

### **IL DIRIGENTE**

**OGGETTO:** ditta Integra Concessioni srl - rilascio Autorizzazione integrata ambientale per attività lppc. 5.3 di cui all'allegato VIII del Dlgs n. 152/2006 e smi gestione di rifiuti - impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno esercitata presso l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio dei Comuni di Monte Argentario ed Orbetello e sito in loc. Terrarossa nel Comune di Monte Argentario.

**Vista** la direttiva europea 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 che abroga e sostituisce la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;

**Visto** il decreto legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 di modifica ed integrazione del d.lgs 152/2006 recante norme in materia ambientale con il quale si abroga il decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, *"Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento"* che abrogava il d.lgs n. 372 del 4 agosto 1999 *"Attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento"*;

**Visto** il decreto del 24 aprile 2008 del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare *"Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"* (di seguito denominato decreto tariffe) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008;

**Preso atto** che il comma 4 dell'art. 9 del decreto tariffe prevede che *"nel rispetto dei principi del presente decreto, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguare e integrare le tariffe di cui al presente decreto da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/05"*;

**Visto** il decreto legge n. 180 del 30 ottobre 2007, *"Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie"*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 legge 19 dicembre 2007, n. 243, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (gazzetta ufficiale 27 dicembre 2007, n. 299), così come modificato dall'articolo 32-bis della legge 28 febbraio 2008 n. 31, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248, recante proroga nei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria"*;

**Visto** il decreto legislativo n. 4 del 16/01/2008, *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152"* recante norme in materia ambientale;

**Vista** la legge regionale n. 61 del 22 dicembre 2003, *"Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale). Aree produttive ecologicamente attrezzate. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti*

alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)" che individua, quale Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la Provincia territorialmente interessata dallo svolgimento delle attività, oggi elencate nell'allegato VIII al d.lgs.152/2006 e smi;

**Preso atto** che con delibera della Giunta regionale del 15 giugno 2009 n. 495, ai sensi del comma 4, art. 9 del citato decreto tariffe, si è provveduto ad adeguare ed integrare in via transitoria le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali riportate nell'allegato 2 (documento sulle tariffe);

**Vista** la delibera della Giunta regionale del 20 luglio 2009 n. 631 che ha integrato la delibera di Giunta regionale 495/09 con la quale la tariffa finale di cui all'allegato 2 (documento sulle tariffe) è stata ridotta del 20% nella fase sperimentale (30 giugno 2009 - 30 giugno 2010), prevedendo una successiva verifica dei reali costi sostenuti dalle Amministrazioni provinciali per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;

**Preso atto** che al termine del periodo sperimentale (30 giugno 2009 - 30 giugno 2010) sono stati esaminati i dati relativi al monitoraggio dei costi effettuato dalle Autorità competenti su richiesta della segreteria del comitato di coordinamento tecnico, istituito con delibera di Giunta regionale n. 151 del 23/02/2004 ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 61/2003;

**Preso atto** che la Regione ha adeguato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto tariffe, le tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie attribuite alla competenza delle Province e dei relativi controlli secondo quanto indicato nell'allegato 1 (linee guida) e nell'allegato 2 (documento sulle tariffe) alla delibera di Giunta regionale n. 885 del 18/10/2010;

**Preso atto** pertanto che la Giunta regionale con la deliberazione n. 885/2010 ha ritenuto di applicare in via definitiva la riduzione del 20% della tariffa istruttoria finale calcolata secondo le modalità di cui all'allegato 2 di cui alla citata deliberazione regionale e di prendere atto che, su richiesta delle Province, gli oneri relativi ai controlli previsti nei Piani di monitoraggio e controllo a carico delle aziende saranno versati dai gestori direttamente ad Arpat;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 23 novembre 2001 e in particolare le tabelle 1.6.4 ed 1.6.5 dell'allegato I che riportano le sottoliste di inquinanti tipici in aria ed in acqua per le attività oggetto della disciplina lppc;

**Visto** il decreto legge n. 223 del 04 luglio 2006 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 31 gennaio 2005 "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372*";

**Richiamati** i sotto elencati provvedimenti emanati in materia ambientale dalla Regione Toscana:

**Emissioni in atmosfera**

- delibera di Consiglio regionale 19/02/1991 n. 33;
- legge regionale 11 febbraio 2010 n. 9;
- Documento tecnico "Modalità tecniche ed amministrative relative alle autorizzazioni ex Dpr 203/88 " approvato dal comitato di coordinamento di cui all'art. 18 della legge regionale 5 maggio 1994 n. 33 nella seduta del 23 marzo 1995 ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e di attuazione;
- circolare della Regione Toscana direzione generale delle Politiche territoriali e ambientali prot. A00GRT/149615/124.02.02 del 24.05.2006 avente per oggetto: "*Entrata in vigore del d.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" - Allocazione delle competenze*", con la quale, relativamente alle funzioni già trasferite agli enti locali con leggi regionali anteriori all'entrata in vigore del decreto



legislativo sopra citato, si comunica la conferma dell'assetto delle competenze attualmente vigente in capo ai medesimi, senza che si renda necessaria una nuova manifestazione di volontà da parte della Regione;

#### **Scarichi idrici**

- delibera di Consiglio regionale n. 6 del 25.01.2005, di approvazione del Piano di tutela delle acque – art. 44 del d.lgs. n. 152/1999;
- legge regionale n. 20 del 31 maggio 2006, "*Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*";
- il regolamento regionale di attuazione della legge regionale n. 20 del 31 maggio 2006, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 46/R dell'08 settembre 2008 e successiva modifica di cui al RR/5/2011;
- legge regionale n. 28/2010 di modifica della legge regionale n. 20/2006 e successiva legge regionale n. 10/2011,

#### **Rifiuti**

- legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, "*Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati*", e smi;
- decreto del Presidente della Giunta regionale toscana 25 febbraio 2004 n. 14/R "*Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 suddetta, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie di gestione dei rifiuti e delle bonifiche*".
- legge regionale n. 28/2010 e la legge regionale n. 10/2011 che modificano la legge regionale n. 25/1998,

**Dato atto**, altresì, che la legge regionale n. 61/2003, tra l'altro, all'art. 3 ha stabilito che la Provincia può avvalersi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat), nelle forme e con le modalità prevista dalla legge regionale n. 66/95;

**Richiamata** la delibera della Giunta regionale n. 151 del 23/02/2004 con la quale veniva istituito il comitato di coordinamento tecnico e norme di funzionamento, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 61 del 22/12/2003;

**Richiamata** la delibera della Giunta regionale n. 229 del 15/03/2004 "*Determinazione anticipi per spese di istruttoria relative alla domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d.lgs. n. 372/1999 e della legge regionale n. 61/2003*", con la quale la Regione Toscana ha provveduto a fissare le spese relative alla sola istruttoria della domanda di autorizzazione integrata ambientale, da versare alle tesorerie delle amministrazioni provinciali, contestualmente alla presentazione della domanda o entro 30 giorni dalla data della comunicazione al gestore di avvio del procedimento, a titolo di "acconto", da devolversi, con vincolo di destinazione d'uso, alla copertura delle spese di istruttoria;

#### **Preso atto che:**

- in data 14/11/2008 prot. n. 880 I 2008 GD, ns. protocollo del 19/11/2008 con prot. n. 194780, veniva presentata dalla ditta "Ecoveneta s.p.a.", con sede in viale dell'Industria, n. 42 Vicenza, nella persona dell'ing. Marcello Milano, in qualità di presidente, amministratore delegato e gestore dell'impianto di lppc denominato impianto di depurazione Terrarossa, l'istanza tesa ad acquisire il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio dei Comuni di Monte Argentario e Comune di Orbetello ubicato in località Terrarossa sito nel Comune di Monte Argentario, in quanto l'attività esercitata nello stesso è individuata nell'allegato 1, punto 5.3 del ex decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - "gestione di rifiuti" – Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'Allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
- in data 05/12/2008 n. prot. 208339 questo servizio comunicava che, l'impianto in questione, in



considerazione della modifica gestionale che introduceva il trattamento dei rifiuti, presso l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane esistente, indicato in oggetto, doveva essere sottoposto alle procedure di valutazione di impatto ambientale, prima di dare seguito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e, pertanto, informava il soggetto proponente del mancato avvio del procedimento richiesto;

- in data 24/12/2008 n. prot. 1714, ns. protocollo n. prot. 219986 del 29/12/2008, il Commissario delegato al risanamento ambientale della laguna di Orbetello esponeva le motivazioni per le quali l'intervento in esame era da escludersi dalle procedure di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, chiedeva di riconsiderare quanto comunicato nella precedente nota n. 208339 del 05/12/2008;
- in data 22/01/2009 n. prot. 12082 veniva accolto quanto esposto dal Commissario nella lettera n. prot. 1714 del 24/12/2008 e, pertanto, veniva comunicato, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 59/2005 e della legge 241/1990 e smi, l'avvio del procedimento teso al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto in oggetto, dando atto che i termini per la conclusione del procedimento si intendevano decorrenti dalla data di invio della comunicazione del Commissario del 24/12/2008 n. prot. 1714, in quanto tale atto rendeva procedibile l'istanza stessa;
- con nota n. prot. 23110 del 09/02/2009 veniva convocata per il giorno 31/03/2009, ai sensi del comma 10 dell'art. 5 del d.lgs. n. 59 del 8/02/2005 e con le modalità indicate dagli articoli 14 e successivi della legge n. 241/1990 e smi, presso i locali della Provincia, via Aurelia Nord 217/4 a Grosseto - la conferenza di servizi per l'esame dell'argomento in oggetto indicato, al fine di acquisire tutti i pareri, le valutazioni e gli approfondimenti previsti dalla normativa vigente;

**Considerato** che la ditta ha svolto, presso l'impianto di depurazione delle acque reflue in esame l'attività di "Gestione di rifiuti ed era, all'atto della presentazione della domanda di AIA, in possesso di ordinanze commissariali successivamente prorogate;

**Richiamata**, altresì, la nota del 09/02/2009 prot. n. 23280 con la quale questo Servizio ha comunicato a tutti i comitati e le associazioni ambientali locali la convocazione della suddetta conferenza, precisando che, al fine della massima pubblicizzazione, la stessa era stata anche affissa all'albo pretorio e pubblicata sul sito internet di questa Amministrazione Provinciale;

**Verificato** che la ditta Ecoveneta, in qualità di gestore dell'impianto in questione, ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, avendo provveduto alla pubblicazione di annuncio di avvio del procedimento sul quotidiano "La Nazione" del giorno 09/02/2009, così come comunicato con nota n. 539/2009 e pervenuta al protocollo di questo Ente in data 16/02/2009 n. prot. 27492;

**Visto** il versamento effettuato, a favore della Provincia di Grosseto dell'importo di 8.000,00 euro - dalla ditta Ecoveneta spa quale acconto da destinarsi alle spese di istruttoria previste dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. 372/99, e dall'art. 18, comma 1, del d.lgs. 59/2005 e secondo quanto stabilito dalla delibera di Giunta regionale 15 marzo 2004, n. 229 come da comunicazione n. 649/2009 del 24/02/2009 ns prot. 36287 del 02/03/2009;

**Dato atto** che in data 31/03/2009 si è tenuta la prima seduta della conferenza dei servizi, nel corso della quale sono state acquisite le osservazioni, i pareri, i nulla osta, nonché le richieste di integrazioni in merito alla pratica in esame sia da parte dei partecipanti che da i soggetti/enti che pur non essendo presenti alla seduta hanno provveduto ad inviare i propri contributi istruttori;

**Preso atto** che non sono pervenute alla Provincia di Grosseto osservazioni, nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del d.lgs. 59/2005;

**Richiamato** il verbale relativo alla suddetta conferenza di servizi del 31/03/2009, inviato con nota n. prot.



I.P. 1432/2011  
Determinazione n. 1119 del 23/05/2011  
Prot. N. 84415 del 23/05/2011  
Tit. 14.4.1.0.0/1.2011

56909 del 04/04/2009, dal quale emerge la necessità di richiedere i chiarimenti e le integrazioni;

**Dato atto** che la ditta con nota n. prot. 1855/2009 del 12/06/2009, pervenuta a questo ente in data 16/06/2009 ns. prot. n. 102167, ha presentato una parte della documentazione integrativa richiesta nel corso della conferenza di servizi del 31/03/2009 e che questo servizio ha provveduto a trasmettere agli Enti/uffici invitati alla conferenza dei servizi di cui sopra, con n. prot. 110080 del 30/06/2009;

**Dato atto** che con nota n. prot. 106488 del 24/06/2009 si è provveduto a richiedere il completamento degli atti sopra menzionati e che la ditta ha provveduto ad inviare gli stessi con integrazione del 25/06/2009 n. prot. 1932/2009;

**Vista** la nota n. prot. 186544 del 02/11/2009 con la quale si è comunicato alla ditta Ecoveneta spa la determina dirigenziale n. 4881 del 08/10/2009 della Regione Toscana con la quale viene concessa la deroga, al limite fissato dal decreto ministeriale 185/2003 per il parametro cloruri, in considerazione che nel procedimento in esame la ditta ha chiesto il rilascio anche dell'autorizzazione al riutilizzo delle acque depurate ai sensi del citato decreto;

**Visto** che la Ditta Ecoveneta spa in data 22/02/2010 n. prot. 929/2010, pervenuta al nostro protocollo il 22/02/2010 n. prot. 30086, ha inviato ulteriore documentazione tra cui il certificato UNI EN ISO 14001 2004;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 637 del 09/03/2010 con la quale, a seguito della comunicazione della variazione della ragione sociale, inviata il 15/12/2009 e pervenuta a questo Ente in data 05/01/2010 n. prot. 918 dalla ditta Ecoveneta spa, e agli atti integrativi inviati, veniva preso atto della variazione della ragione sociale da Ditta Ecoveneta spa a Ditta Integra srl;

**Visto**, tuttavia, che la documentazione sopra citata non risultava essere completa, in riferimento alle richieste avanzate nel corso dell'istruttoria in questione, e pertanto veniva chiesto il completamento degli atti inviati con nota n. prot. 36245 del 02/02/2010;

**Visto** il sollecito, inviato con nota del 26/04/2010 n. prot. 68338, teso ad acquisire tutta la documentazione necessaria per poter procedere alla indizione della conferenza dei servizi in programma;

**Preso atto** che, con nota n. 81899 del 18/05/2010 e successivo invio del 24/05/2010 n. prot. 84875, la ditta provvedeva ad inviare quanto richiesto;

**Dato atto** che, a seguito di convocazione del 23/07/2010 n. prot. 124514, in data 02/09/2010 si è tenuta la seconda seduta della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

**Richiamato** il verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi dal quale si evince la necessità di dover sospendere la conferenza per i seguenti motivi: (...) Omissis

1. *prevedere la sospensione della presente riunione, con data da definire per la prossima convocazione, al fine innanzitutto di acquisire i chiarimenti richiesti, ed in particolare in merito al ruolo svolto dalla Società Integra s.r.l. in merito alla gestione del Servizio Idrico Integrato;*
2. *di prevedere il proseguimento dell'esame delle istruttorie di A.R.P.A.T. e Provincia nella prossima seduta, dando atto che la Società nel contempo si farà promotrice di produrre quanto richiesto al punto 1) di cui sopra, nel minor tempo possibile. (...)*

**Dato atto** che con nota n. prot. 159454 del 24/09/2010 è stato trasmesso, a tutti gli Enti partecipanti alla seduta, copia del verbale redatto in occasione della conferenza dei servizi svoltasi il 02/09/2010;

**Visto** che con nota del 14/12/2010 n. prot. 4060/201, pervenuta il 16/12/2010 n. prot. 220653, e successiva nota del 21/12/2010 n. prot. 223176 è stata inviata dalla ditta la documentazione integrativa

richiesta a seguito della conferenza dei servizi del 02/09/2010;

**Preso atto** che con nota del 15/12/2010, pervenuta il 21/12/2010 n. prot. 224095, la ditta Integra srl ha comunicato il conferimento del ramo di azienda, consistente nella concessione dei lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Terrarossa sito in Monte Argentario (Gr) e delle connesse attività", dalla società *Integra srl* alla società *Integra Concessioni srl* con socio unico, a far data dal 15/12/2010;

**Atteso** che in data 07/01/2011, su proposta di Arpat dipartimento di Grosseto, è stato necessario effettuare un incontro con la ditta, la stessa, Arpat e questo servizio, al fine di adeguare ed aggiornare quanto inviato, in merito al piano di monitoraggio e controllo presentato, e integrare, perché carenti, gli atti inviati, il tutto allo scopo di procedere alla definitiva approvazione nel corso della prossima conferenza dei servizi,;

**Viste** le ulteriori integrazioni, presentate dalla ditta con nota n. prot. 365/2011 ns prot. 21698 del 03/02/2011, a seguito dell'incontro predetto e della richiesta degli uffici provinciali del 10/01/2011 n. prot. 5074;

**Vista** la nota n. prot. 34747 del 24/02/2011 con la quale è stata convocata la terza seduta della conferenza dei servizi per il giorno 21/03/2011;

**Preso atto del** verbale redatto in occasione della conferenza dei servizi di cui sopra poi inviato con nota n. prot. 60128 del 11/04/2011 a tutti i soggetti/Enti coinvolti nel procedimento in esame, e dal quale si evince che viene concluso favorevolmente il procedimento teso al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'attività indicata in premessa, nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nell'ambito della istruttoria svolta;

**Preso atto** che con nota n. prot. 65546 del 20/04/2011 la ditta ha provveduto ad inoltrare l'atto notarile da cui si evince la variazione della ragione sociale della società *Integra srl* a *Integra concessioni srl* a far data dal 15/12/2010;

**Preso atto** che con nota n. prot. 8/11 M M del 06/05/2011, pervenuta al protocollo generale di questo Ente in data 09/05/2011 n. prot. 76066, la società Integra concessioni srl ha provveduto ad inviare il certificato UNI EN ISO 14001:2004 ed ulteriori atti integrativi;

**Preso atto** che, secondo quanto disposto dall' art. 29 – bis del d.lgs.152/2006 e smi: *"L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell'art. 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili...[...]"*;

**Visto** che, a norma dell'art. 29 – quater comma 11, del d.lgs. 152/2006 e smi, il presente provvedimento *"[...] sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali [...]"*;

**Viste** le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, applicabili all'attività condotta dalla ditta Integra concessioni srl, nell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio "Impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio dei Comuni di Monte Argentario e Comune di Orbetello" ubicato in località Terrarossa sito nel Comune di Monte Argentario;

**Visto** il piano di monitoraggio e controllo, contenuto nella documentazione tecnica allegata alla domanda, e, dunque, sottoposto anch'esso all'esame della conferenza di servizi nelle sedute indicate in premessa ed alle successive revisioni e relativa approvazione da parte della competente Arpat dipartimento di Grosseto;

**Visto** che sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'impianto in esame può ritenersi conforme ai requisiti del d.lgs. n. 152/2006 e smi per la riduzione e la prevenzione integrata dell'inquinamento;

**Ritenuto** di fissare le prescrizioni ed i limiti di emissione, conseguenti all'adozione delle migliori tecniche disponibili (MTD), nonché la frequenza e le modalità di comunicazione dei dati ottenuti, come riportati nell'allegato tecnico (All. "1"), nel piano di monitoraggio e controllo (All. "2");

**Tenuto conto** che è necessario subordinare l'inizio dei conferimenti dei rifiuti autorizzati alla presentazione, a favore di questa Provincia, di idonea ed adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dalla lettera g) comma 11 dell'art. 208 del D.lgs 152/2006 e smi e sulla base di quanto dettato dall'allegato 3 della decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14/R/2004;

**Ricordato** che, come previsto dal predetto regolamento, la sopra citata garanzia bancaria o assicurativa dovrà essere stipulata con primaria compagnia di assicurazione operante sul territorio dell'Unione europea, che risulti in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 348/1982 per il rilascio delle garanzie finanziarie in materia ambientale;

**Ricordato** altresì che la garanzia di cui ai paragrafi precedenti dovrà superare di anni due la scadenza della presente autorizzazione e dovrà prevedere la dicitura: *"Lo svincolo della suddetta fidejussione avverrà solo su esplicita richiesta dell'Ente garantito"*, e, inoltre, nel caso di utilizzo totale o parziale, da parte di questa Provincia, della garanzia finanziaria (fidejussione) la stessa dovrà essere ricostituita per la continuazione dell'attività di gestione dell'impianto in questione con le stesse modalità di quelle determinate nel presente atto;

**Ritenuto**, pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, di poter rilasciare, con riferimento agli esiti della conferenza di servizi e nel rispetto ed a seguito della procedura stabilita dall'ex art. 5 del d.lgs. 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale all'Integra concessioni srl, in qualità di gestore dell'impianto lppc dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane sito in località Terrarossa nel Comune di Monte Argentario, al servizio dei Comuni di Monte Argentario e Comune di Orbetello, ove viene svolta l'attività di "gestione di rifiuti" – Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'Allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno" ubicato nel Comune di Monte Argentario nella persona del rappresentante legale ing. Marcello Milano, in qualità di Presidente ed amministratore delegato, subordinando la stessa al rispetto delle prescrizioni contenute nei sotto elencati allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- allegato tecnico (All. "1");
- piano di monitoraggio e controllo (all. "2");

**Vista** la legge n. 241 del 7 agosto 1990, *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo n. 195 del 19 agosto 2005, *"Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale"*;

**Visto** Il Dpr, n. 184 del 12 aprile 2006, *"Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"*;

**Visto** il decreto del Presidente della Provincia n. 78 del 30/03/2010, con il quale è stato conferito al dirigente, dott. Giampiero Sammuri, l'incarico di direzione dell'area Ambiente e conservazione della natura per l'espletamento delle funzioni di cui alla sopra citata deliberazione di Giunta provinciale n. 38/2010, dall'01/04/2010 al 31/03/2013;

**Richiamate** le note prot. n. 60131 e prot. n. 60139 del 11.04.2011 con le quale il dirigente dr. Giampiero



Sammuri ha stabilito le disposizioni della microstruttura "Area ambiente e conservazione della natura";

**Preso atto** che ai sensi della legge 241/90 e smi il responsabile del procedimento è il funzionario dott. Renzo Rossi;

### DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui riportati ad ogni effetto:

**1)** di rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale all'ing. Marcello Milano, in qualità di presidente ed amministratore delegato della società Integra Concessioni srl con sede legale in Vicenza viale dell'industria 42 e gestore dell'impianto di lppc denominato "impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio dei Comuni di Monte Argentario e Comune di Orbetello ubicato in località Terrarossa nel Comune di Monte Argentario, la cui attività è individuata nell'allegato 1, punto 5.3 del ex decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ("Gestione di rifiuti" – Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'Allegato 11A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno), subordinando la medesima al rispetto delle prescrizioni contenute nei sotto indicati allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- a. allegato tecnico (All. "1");
- b. piano di monitoraggio e controllo (All. "2");

**2)** di dare atto che :

- il presente provvedimento è rilasciato tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell'art. 29- terdecies, comma 4 e dei documenti Bref (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;
- a norma dell'art. 29 – quater comma 11, del d.lgs. 152/2006 e smi, il presente provvedimento "[...] *sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali [...]*";
- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 – octies del d.lgs. 152/2006 e smi, il presente atto ha validità di 6 (sei) anni, in considerazione che la società concessioni srl ha acquisito la certificazione UNI EN 14001:2004, dalla data di rilascio e, pertanto, andrà a scadere il giorno **23/05/2017**, e che la presente autorizzazione è rinnovabile mediante presentazione da parte della Società interessata della apposita domanda almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della stessa, secondo le modalità di cui al soprarichiamato articolo 29 - octies;
- la ditta Integra concessionaria srl dovrà rispettare tutte le prescrizioni inserite rispettivamente nell'allegato tecnico (All. "1") e nel piano di monitoraggio e controllo (All. "2");
- in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, di cui al presente provvedimento, da parte della ditta Integra concessioni srl, questa Provincia potrà procedere nei confronti della stessa secondo le modalità prescritte dall'art. 29 - quattordices d.lgs. n. 152/2006 e smi;
- il presente provvedimento potrà essere oggetto di riesame da parte della Provincia qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29 octies – del d.lgs. n. 152/2006 e smi;
- il Gestore dovrà comunicare alla Provincia di Grosseto eventuali modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 29 – nonies del d.lgs. 152/2006 e smi, nonché le variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto;
- l'importo, pari ad € 8.000,00 (ottomila) è stato versato dalla ditta in questione quale acconto da destinarsi alle spese di istruttoria, così come previsto dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 e dalla delibera di Giunta regionale n. 885 del 18/10/2010;
- in applicazione a quanto dettato dal decreto predetto e con le modalità indicate dalla Regione la Provincia si riserva di richiedere ulteriori importi spettanti quale conguaglio per gli oneri di istruttoria;



- l'impianto dovrà essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché le prescrizioni e puntualizzazioni contenute nel presente atto;
- alcune delle prescrizioni contenute nel presente atto possono includere indicazioni relative ad accorgimenti previsti negli elaborati prodotti e ne ribadiscono, pertanto, il contenuto, definendolo, se del caso, in modo più preciso;
- qualora il presente atto comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta, valgono le suddette prescrizioni;
- l'inizio dei conferimenti dei rifiuti autorizzati con il presente atto è subordinato alla presentazione, da parte della ditta Integra Concessionaria s.r.l, di idonea ed adeguata garanzia finanziaria a favore di questa Provincia, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14/R del 25/02/2004; detta garanzia, bancaria o assicurativa, dovrà essere stipulata con primaria compagnia di assicurazione operante sul territorio dell'Unione Europea, che risulti in possesso dei requisiti di cui alla legge 348/1982 per il rilascio delle garanzie finanziarie in materia ambientale;
- detta garanzia dovrà superare di anni due la scadenza della presente autorizzazione e dovrà prevedere la seguente dicitura: *"lo svincolo della suddetta fidejussione avverrà solo su esplicita richiesta dell'Ente garantito"*;
- nel caso di utilizzo titolare o parziale, da parte di questa Provincia, della garanzia finanziaria (fidejussione) la stessa dovrà essere ricostituita per la continuazione dell'attività di gestione dell'impianto in questione con le stesse modalità di quelle determinate nel presente atto;
- l'impianto dovrà essere condotto nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte le misure necessarie per evitare l'insorgenza di problemi igienico sanitari e/o ambientali, nonché dovranno essere adottate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza od incolumità degli addetti;
- l'autorità competente è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione;
- in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5, comma 3, della legge 241/1990, che:
  - a) l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento amministrativo è il dott. Renzo Rossi del servizio Ambiente dell'area Ambiente e conservazione della natura della Provincia di Grosseto, con sede in via Aurelia Nord n. 217/4 – 58100 Grosseto;
  - b) copia del presente atto e degli atti relativi al procedimento restano disponibili in visione presso il servizio Ambiente di cui sopra;
- così come previsto dalla normativa di settore, i relativi controlli delle emissioni, richiesti al Gestore secondo le modalità e le frequenze stabilite dalla presente autorizzazione, come pure i risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni della presente autorizzazione, o, comunque, in possesso della Provincia, vengono messi a disposizione del pubblico per mezzo del servizio Ambiente nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195;
- il presente provvedimento è redatto facendo salvi i diritti dei terzi e le autorizzazioni, le prescrizioni, concessioni delle altre autorità competenti interessate, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili, in riferimento all'attività di cui al presente atto;
- è prescritto l'obbligo di notificare alla Provincia ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento all'insediamento;
- è prescritto l'obbligo di notificare alla Provincia ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento, delle variazioni dei legali rappresentanti e dell'eventuale variazione della ragione sociale;
- l'autorità competente al controllo e' autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni contenute



nei provvedimenti autorizza tori; il gestore è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e consentire all'Autorità competente l'accesso all'impianto in questione;

- la mancata osservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, nonché di quelle che, in materia, potranno essere emanate successivamente, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, fatta salva l'eventuale revoca della presente autorizzazione.

*Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della legge n. 241 del 07/08/1990, si informa che il soggetto titolare del presente provvedimento può ricorrere contro il presente atto, nei modi di legge, alternativamente al Tar competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg o entro 120 gg, con decorrenza dalla data di ricevimento del presente.*

*Il presente provvedimento viene trasmesso, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza trasmesso:*

- alla ditta Integra concessioni srl;
- al Sindaco del Comune di Monte Argentario;
- al Sindaco del Comune di Orbetello;
- al dipartimento provinciale Arpat di Grosseto;
- all'azienda Usl 9 – zona Albegna;
- alla Regione Toscana – settore "Qualità dell'aria, rischi industriali, prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento";
- al settore Polizia provinciale di questa Provincia;
- al Nucleo investigativo di Polizia ambientale e forestale del Corpo forestale dello stato (Nipaf) di Grosseto;
- al Nucleo operativo ecologico dei carabinieri (Noe) di Grosseto;
- al Commissario straordinario per la tutela della laguna di Orbetello;
- al Ministero dell'Ambiente e Tutela delle Acque e del Mare;
- all'Aato 6 Ombrone,
- all'Acquedotto del Fiora spa

Il presente provvedimento è pubblicato all'albo pretorio provinciale di questa Amministrazione provinciale per 10 giorni consecutivi, ai sensi del capo II, art. 7, comma 5, del vigente "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 231 del 21/12/1998 e modificato ed integrato con successive deliberazioni del Consiglio provinciale n. 23 del 27/04/2001 e n. 13 del 04/03/2003.



IL DIRIGENTE

(DOTT. GIAMPIERO SAMMURI)



## **2.2      Determina N. 2062 del 16/07/2012 della Provincia di Grosseto**



**PROVINCIA  
di GROSSETO**

*Dipartimento  
Sviluppo Sostenibile*

**DETERMINAZIONE** N. 2062 del 16/07/2012

**OGGETTO:** INTEGRA Concessioni S.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1119 del 23/05/2011 per attività IPPC 5.3 Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs n. 152/2006 esercitata presso l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio dei Comuni di Monte Argentario ed Orbetello ed ubicato in località Terrarossa nel Comune di Monte Argentario (GR). Aggiornamento ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 D.Lgs n. 152/2006.

☐ ATTO CHE IMPEGNA LA SPESA

☐ ATTO CHE LIQUIDA UNA SPESA

☒ Da pubblicare all'Albo Pretorio.

☐ Da comunicare al Servizio Personale (art. 1.127 L. n. 662/96).

☐ Da comunicare al Servizio Personale (art. 58.8 D.Lgs. n. 29/93).

☐ Altro(specificare) \_\_\_\_\_

Adempimenti effettuati insieme alla pubblicazione. Sigla: \_\_\_\_\_

Si attesta che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7.5 del vigente Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale, la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_ e vi è rimasta dieci giorni consecutivi.

Grosseto, \_\_\_\_\_

IL MESSO NOTIFICATORE

CR 00030 AREA AMBIENTE

Class. 14.4.1.0.0.0 Fasc. 1/2012

I.P. 2489/2012

Prot. n. 108713 del 16/07/2012

TIPO 10 AUTORIZZAZIONI





## IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE E CONSERVAZIONE DELLA NATURA

**PREMESSO** che con Determinazione Dirigenziale n. 1119 del 23/05/2011 questa Amministrazione Provinciale rilasciava Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, all'Ing. Marcello Milano, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato della Integra Concessioni S.r.l., con sede legale in Vicenza, viale dell'Industria n. 42, con riferimento all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio del Comune di Monte Argentario e del Comune di Orbetello sito in località Terrarossa – Comune di Monte Argentario ed in ordine all'attività IPPC di cui all'Allegato 1, punto 5.3 del D.Lgs n. 59/2005 (*"Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno"*);

**VISTA** la nota prot. n- 26/2011 MM della Integra Concessioni S.r.l., acquisita al Protocollo generale dell'Ente al n. 123426 del 22/07/2011, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione al conferimento presso l'impianto di ulteriori codici CER, provenienti dal settore "agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti" e di seguito elencati:

C.E.R.	Descrizione
020101	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020106	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

Nonché, in relazione al percolato generato dalla raccolta di alghe di Patanella, effettuata a cura del Commissario Delegato al Risanamento della Laguna di Orbetello:


C.E.R.	Descrizione
161002	Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001*

**DATO ATTO** che con nota prot. n. 142931 del 31/08/2011 questa Amministrazione ha provveduto a richiedere ad ARPAT – Dipartimento di Grosseto apposita valutazione tecnica;

**DATO ATTO** che con nota prot. n. 142934 del 31/08/2011, questa Amministrazione, riscontrando la richiesta della Integra Concessioni S.r.l. ha fatto presente che:

*"1. si esprimono dubbi sulla compatibilità con il processo depurativo a fanghi attivi dei rifiuti individuati con i codici CER 020701 e CER 020705 in quanto derivano dalla produzione di*



 bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao). Pertanto si chiede di specificare meglio quali sono i rifiuti individuati da tali codici CER che si intendono trattare e se sono idonei ad essere conferiti in un depuratore a fanghi attivi.

2. per quanto riguarda il percolato generato dalla raccolta delle alghe di Patanella si chiede di:

a) dimostrare, ai sensi della normativa vigente, che il codice CER 161002 sia quello esatto;  
b) dimostrare che tale rifiuto è conferibile all'impianto in parola e compatibile con il processo depurativo a fanghi attivi.

c) fornire idonee analisi chimiche di tale percolato al fine di verificare:

i. il rispetto dei limiti di cui alla Tab. 3 (colonna relativa allo scarico in pubblica fognatura), All. V, Parte III del D. Lgs 152/2006 e s.m.i;

ii. il valore del rapporto BOD<sub>5</sub>/COD....[.]"


**VISTO** che, con propria nota prot. n. 64822 del 30/09/2011 ed in riferimento alla sopra richiamata richiesta di valutazione tecnica da parte di questa Amministrazione, ARPAT – Dipartimento di Grosseto ha individuato la necessità di richiedere ad Integra Concessioni S.r.l. le seguenti ulteriori informazioni:

- le quantità annue totali, e per tipologia di rifiuto, rimangono invariate rispetto a quanto autorizzato con AIA n.1119/2011,
- compatibilità del rifiuto liquido con il processo di trattamento dell'impianto (chimico-fisico e biologico) documentata con caratteristiche chimiche del rifiuto, per verificare la conformità a quanto riportato nel par 3.8.3 a pg.112 dell'Allegato Tecnico (All.1),
- approfondimenti sul percolato generato dalla raccolta delle alghe di Patanella con definizione idonea del codice CER, e l'accettabilità e compatibilità con il processo depurativo dell'impianto,

**VISTA** la nota prot. n. 44/2011 MM del 24/11/2011, acquisita agli atti prot. n. 201851 del 02/12/2011, con la quale Integra Concessioni S.r.l. ha fornito i chiarimenti richiesti dalla Provincia e da ARPAT – Dipartimento di Grosseto, dichiarando, altresì di voler rinunciare alla richiesta di autorizzazione del CER 161002, relativo al percolato scaturente dalle alghe di Patanella;

**VISTA** la nota prot. 207629 del 16/12/2011, con la quale questa Amministrazione ha chiesto nuovamente ad ARPAT – Dipartimento di Grosseto l'espressione di apposita valutazione tecnica;

**VISTA** la nota prot. 87382 del 28/12/2011, acquisita agli atti prot. n. 4741 del 10/01/2012, con la quale ARPAT –Dipartimento di Grosseto ha espresso una valutazione tecnica favorevole all'accettazione dei nuovi codici CER richiesti, a condizione che, per i CER 020705 e 020701, vista la pluralità delle lavorazioni possibili nelle cantine, venga effettuata un'analisi di omologa per ogni cantina conferente, ai fini del primo conferimento e, successivamente, con cadenza annuale;

 **DATO ATTO**, inoltre, che con nota prot. n. 7/2012 MM del 21/02/2012, acquisita agli atti prot. n. 27639 del 24/02/2012, Integra Concessioni S.r.l. ha trasmesso a questa Amministrazione la relazione "Effetti del ferro sul depuratore biologico di Terrarossa" a firma del prof. Claudio Lubello, docente dell'Università di Firenze alla Facoltà di Ingegneria Sanitaria Ambientale, ed ha contestualmente richiesto di essere autorizzata ad effettuare una sperimentazione con monitoraggio sul trattamento dei rifiuti liquidi per un periodo di 8 mesi durante il quale venga concesso, in deroga al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell'A.I.A. vigente, che il refluo in uscita possa presentare un contenuto di ferro disciolto pari ad un massimo di 40 mg/l;

**VISTA** la nota prot. n. 32356 del 02/03/2012, con la quale questa Amministrazione ha chiesto ad ARPAT – Dipartimento di Grosseto di fornire, in merito, il parere di competenza;



**DATO ATTO** che, con nota prot. 12/2012; acquisita agli atti prot. n. 88159 del 30/05/2012, Integra Concessioni S.r.l ha fatto pervenire un progetto di sperimentazione con monitoraggio del parametro Ferro costituito dai seguenti elaborati:

- effetti del ferro sul processo biologico del Depuratore di Terrarossa;
- Protocollo di Monitoraggio (revisione del 22 maggio 2012 comprensiva delle integrazioni alle osservazioni di ARPAT);

**VISTA** la nota prot. n. 38337 del 31/05/2012, acquisita al Protocollo generale dell'ente al n. 88663 del 31/05/2012, con la quale ARPAT - Dipartimento di Grosseto:

"...[.]..."

*Ritenendo che:*

- *ad oggi, non è possibile prevedere se lo scarico del trattamento chimico-fisico con concentrazione di Ferro a 40 mg/l possa o no alterare le capacità depurative dell'impianto di Terrarossa e che l'abbattimento, riscontrabile nel refluo in uscita, non sia ottenuto per semplice diluizione;*
- *solo la conclusione del progetto di sperimentazione, presentato dalla ditta Integra Concessioni, potrà dare delle indicazioni sull'effettiva azione del Ferro in concentrazione di 40 mg/l in uscita dal trattamento chimico-fisico.*

*Preso atto della richiesta di sperimentazione della Integra Concessioni S.r.l., Valutato che, per effettuare la sperimentazione, la ditta Integra Concessioni S.r.l. ha la necessità di introdurre ferro in quantità di 40 mg/l dallo scarico del trattamento chimico-fisico, si ritiene necessario che la Provincia di Grosseto si esprima sull'eventuale concessione della deroga al limite già riportato in Autorizzazione AIA n. 1119/2011 per il parametro Ferro in uscita dal trattamento chimico-fisico, limitatamente al periodo della sperimentazione. Resta inteso che lo scarico terminale dell'impianto dovrà essere sempre e comunque mantenuto entro i limiti dell'atto autorizzatorio e che il gestore dovrà garantire, ai fini della sicurezza ambientale, la pronta sospensione della sperimentazione in caso di anomalie";*

**CONSIDERATO** che:

- il D.Lgs n. 152/2006, all'art. 5, comma 1 – lettere l) e l-bis), così come modificato dalla lettera c) del comma 2, dell'art. 2 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128, definisce:
  - modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
  - modifica sostanziale di un progetto, opera o di impianto: la variazione della caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'Allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;
- L'art. 29-nonies del medesimo Decreto rubricato "modifica degli impianti o variazione del gestore", al comma 1 recita: "[...] Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'art. 5, comma 1 – lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1 – lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione [...]";





La deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 885 del 18/10/2010, all'Allegato 1, intitolato "linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i." distingue, nell'ambito delle modifiche non sostanziali, tra:

- Modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- Modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione;

prevedendo che debbano includersi nel primo gruppo, ove non ricomprese nelle definizioni di modifica sostanziale ed ove non valutate comunque sostanziali da parte dell'Autorità Competente:

- Modifiche considerate sostanziali dalle autorizzazioni settoriali sostituite;
- Modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto di soglia;
- L'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) o il sostanziale incremento di quelle esistenti;
- Modifiche qualitative significative delle emissioni;
- Secondo valutazioni dell'Autorità Competente potrebbero portare ad aggiornamento dell'atto autorizzativo le modifiche del ciclo produttivo riportato in autorizzazione;
- La variazione nel sistema di gestione dei rifiuti fatto salvo che sia soggetto a V.I.A.;
- Introduzione di nuovi C.E.R. trattati compatibili con il processo autorizzato in A.I.A.;

**TENUTO CONTO** che, dalle risultanze dell'istruttoria tecnica condotta da questa Amministrazione, risulta che:

Per quanto concerne la richiesta di introduzione di nuovi codici CER:

- I codici CER dei quali Integra Concessioni richiede l'introduzione sono tutti compatibili con l'attività IPPC autorizzata;
- che, pertanto, la loro introduzione può qualificarsi come variante non sostanziale comportante la necessità di un aggiornamento dell'AIA;

Per quanto riguarda la richiesta di sperimentazione relativa agli effetti del parametro Ferro sul depuratore biologico di Terrarossa:

- la presenza del parametro Ferro in misura pari a 40 mg/l nel refluo in uscita dal trattamento chimico-fisico operato dal depuratore non potrà essere correttamente valutata se non dopo un adeguato periodo di sperimentazione.
- A tal fine si rende necessario consentire in via temporanea una deroga del limite già fissato nel Piano di monitoraggio e Controllo approvato in ordine al suddetto parametro;
- Tale deroga deve essere qualificata come variante non sostanziale e, conseguentemente, comporta la necessità di aggiornare il suddetto Piano di Monitoraggio e Controllo;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs n. 152/2006, all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con D.D. n. 1119 del 23/05/2011;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 4 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2010, n. 186, S.O., che è entrato in vigore dal 26/08/2010 ed ha abrogato il D.Lgs n. 59/2005;

• il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III-bis "L'Autorizzazione Integrata Ambientale";







la L.R. Toscana 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati";

- il D.P.G.R. Toscana 25 febbraio 2004, n. 14/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche";
- la L.R.T. n. 61 del 22/11/2007 "Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti", pubblicata sul B.U.R.T. n. 40 del 30/11/2007;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Provinciale n. 51 del 03/04/2012, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta provinciale n. 100 del 25/05/2011 avente ad oggetto "Delibera G.P. n. 38 del 22.03.2010 di "Approvazione della nuova macrostruttura della Provincia di Grosseto ai sensi dell'art. 15 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" - Parziale modifica dell'assetto organizzativo";

**VISTO** l'atto presidenziale n. 78 del 30/03/2010, di conferimento al sottoscritto dell'incarico di direzione dell'Area "Ambiente e conservazione della natura", per l'espletamento delle funzioni di cui alla suddetta deliberazione G.P. n. 38/2010, dal 1/04/2010 al 31/03/2013;

**RICHIAMATO** l'atto datoriale del sottoscritto prot. n. 89663 del 31/05/2010, di definizione della microstruttura dell'Area "Ambiente e conservazione della natura", articolata in Servizi ed U.P., così come modificato e integrato con i successivi atti n. 60131 e n. 60139 dell'11/04/2011;

**CONSIDERATO** che con la nota sopra citata viene disposto la suddivisione del Servizio Ambiente in n. 2 Unità di Processo (U.P.) denominate U.P. "Tecnica" ed U.P. "Amministrativa";

**PRESO ATTO** che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dott. Renzo Rossi;

**ACCERTATO** il rispetto dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto della Provincia di Grosseto e il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

#### **DETERMINA**

Per i motivi espressi nella premessa e qui riportati ad ogni effetto:

- 1) di aggiornare, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 1119 del 23/05/2011 apportando alla medesima le seguenti modifiche non sostanziali:

- a) autorizzazione al trattamento, ferme restando la quantità massima annua (50.000 t/anno) e la quantità massima istantanea (240 t/giorno) attualmente autorizzate, dei seguenti nuovi codici CER:

C.E.R.	Descrizione
020101	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020106	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti





	separatamente e trattati fuori sito
020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

tenendo conto che, per i CER 020705 e 020701, vista la pluralità delle lavorazioni possibili nelle cantine, il Gestore dovrà effettuare un'analisi di omologa per ogni cantina conferente in occasione del primo conferimento e, successivamente, dovrà effettuarla con cadenza annuale;

b) approvazione delle seguenti modifiche al PMC (Piano di Monitoraggio e Controllo):

- introduzione, a pag. 18, del paragrafo 3.2.1.1:

*"Protocollo di sperimentazione – Refluo in ingresso impianto*

*Nel periodo di sperimentazione, verranno effettuati ulteriori determinazioni analitiche, descritte in allegato n. 1."*

- introduzione, a pag. 25, del paragrafo 3.2.2.3:

*"Protocollo di sperimentazione – scarico a mare*

*Nel periodo di sperimentazione, verranno effettuati ulteriori determinazioni analitiche, descritte in allegato n. 1."*

- Introduzione, a pag. 33, del paragrafo 3.3.1.1:

*"Protocollo di sperimentazione – fango biologico*

*Nel periodo di sperimentazione, verranno effettuati ulteriori determinazioni analitiche, descritte in allegato n. 1."*

- Introduzione, a pag. 34, della seguente ulteriore riga alla *Tabella 16 - monitoraggio ulteriori parametri, uscita trattamento chimico-fisico*:

PARAMETRI MONITORATI	VALORI GUIDA	NORMA DI RIFERIMENTO	PERIODICITÀ
ferro	Tabella 3 Allegato 5 alla parte III del D. Lgs 152/2006, scarico in rete fognaria x 10 (40 mg/l)	-	mensile

- Introduzione, a pag. 35, del paragrafo 3.3.2.1:

*"Protocollo di sperimentazione – rifiuti addotti /in uscita dal pre-trattamento*

*Nel periodo di sperimentazione, verranno effettuati ulteriori determinazioni analitiche, descritte in allegato n. 1."*

- Introduzione al paragrafo 3.6.1.1 "Prescrizioni" – *Tabella 18-Controllo quantità dei rifiuti gestiti – extraflussi*, delle seguenti righe:

CODICE CER	DESCRIZIONE REALE	UNITÀ DI MISURA QUANTITÀ RILEVATA	FREQUENZA RILEVAMENTO	MODALITÀ RILEVAMENTO
02 01 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	Kg	Ad ogni conferimento	pesata
02 01 06	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate) effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito			





CODICE CER	DESCRIZIONE REALE	UNITÀ DI MISURA QUANTITÀ RILEVATA	FREQUENZA RILEVAMENTO	MODALITÀ RILEVAMENTO
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia			
02 02 04	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti			
02 03 01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti			
02 03 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti			
02 04 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti			
02 05 02	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti			
02 06 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti			
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima			
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti			

- Introduzione al paragrafo 3.6.1.1 "Prescrizioni" – Tabella 19-Controllo qualità dei rifiuti gestiti - extraflussi, delle seguenti righe:





**PROVINCIA  
di GROSSETO**

*Dipartimento*

*Sviluppo Sostenibile*



Codice CER	Descrizione reale	Tipo controllo effettuato	Finalità del controllo	Motivazione del controllo	Tipo di determinazione (test di cessione, composizione)	parametri	Modalità campionamento	Punto di campionamento	Frequenza campionamento
02 01 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	analisi	Classificazione e caratterizzazione	ammissibilità in impianto Terrarossa	composizione	Vedi Tabella 20 Parametri rifiuti in ingresso	APA IRSA Q64 Volume 3, 1985 - Appendice I / UNI 10802 : 2004	presso il produttore, nel deposito preliminare	almeno annuale
02 01 06	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate) effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	analisi	Classificazione e caratterizzazione	ammissibilità in impianto Terrarossa	composizione	Vedi Tabella 20 Parametri rifiuti in ingresso	APA IRSA Q64 Volume 3, 1985 - Appendice I / UNI 10802 : 2004	presso il produttore, nel deposito preliminare	almeno annuale
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	analisi	Classificazione e caratterizzazione	ammissibilità in impianto Terrarossa	composizione	Vedi Tabella 20 Parametri rifiuti in ingresso	APA IRSA Q64 Volume 3, 1985 - Appendice I / UNI 10802 : 2004	presso il produttore, nel deposito preliminare	almeno annuale
02 02 04	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	analisi	Classificazione e caratterizzazione	ammissibilità in impianto Terrarossa	composizione	Vedi Tabella 20 Parametri rifiuti in ingresso	APA IRSA Q64 Volume 3, 1985 - Appendice I / UNI 10802 : 2004	presso il produttore, nel deposito preliminare	almeno annuale
02 03 01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	analisi	Classificazione e caratterizzazione	ammissibilità in impianto Terrarossa	composizione	Vedi Tabella 20 Parametri rifiuti in ingresso	APA IRSA Q64 Volume 3, 1985 - Appendice I / UNI 10802 : 2004	presso il produttore, nel deposito preliminare	almeno annuale



Codice CER	Descrizione reale	Tipo controllo effettuato	Finalità del controllo	Motivazione del controllo	Tipo di determinazione (test di cessione, composizione)	parametri	Modalità campionamento	Punto di campionamento	Frequenza campionamento
02 03 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	analisi	Classificazione e caratterizzazione	ammissibilità in impianto Terrarossa	composizione	Vedi Tabella 20 Parametri rifiuti in ingresso	APA IRSA Q64 Volume 3, 1985 - Appendice I / UNI 10802 : 2004	presso il produttore, nel deposito preliminare	almeno annuale
02 04 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	analisi	Classificazione e caratterizzazione	ammissibilità in impianto Terrarossa	composizione	Vedi Tabella 20 Parametri rifiuti in ingresso	APA IRSA Q64 Volume 3, 1985 - Appendice I / UNI 10802 : 2004	presso il produttore, nel deposito preliminare	almeno annuale
02 05 02	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	analisi	Classificazione e caratterizzazione	ammissibilità in impianto Terrarossa	composizione	Vedi Tabella 20 Parametri rifiuti in ingresso	APA IRSA Q64 Volume 3, 1985 - Appendice I / UNI 10802 : 2004	presso il produttore, nel deposito preliminare	almeno annuale
02 06 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	analisi	Classificazione e caratterizzazione	ammissibilità in impianto Terrarossa	composizione	Vedi Tabella 20 Parametri rifiuti in ingresso	APA IRSA Q64 Volume 3, 1985 - Appendice I / UNI 10802 : 2004	presso il produttore, nel deposito preliminare	almeno annuale
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	analisi	Classificazione e caratterizzazione	ammissibilità in impianto Terrarossa	composizione	Vedi Tabella 20 Parametri rifiuti in ingresso	APA IRSA Q64 Volume 3, 1985 - Appendice I / UNI 10802 : 2004	presso il produttore, nel deposito preliminare	almeno annuale
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	analisi	Classificazione e caratterizzazione	ammissibilità in impianto Terrarossa	composizione	Vedi Tabella 20 Parametri rifiuti in ingresso	APA IRSA Q64 Volume 3, 1985 - Appendice I / UNI 10802 : 2004	presso il produttore, nel deposito preliminare	almeno annuale



# PROVINCIA di GROSSETO

Dipartimento  
Sviluppo Sostenibile

Introduzione al paragrafo 3.6.1.1 "Prescrizioni" – Tabella 20 -Controllo qualità dei rifiuti in ingresso impianto – extraflussi, delle seguenti righe:

C.E.R.	Descrizione	Analisi annuale di omologa	Controllo minimo al primo conferimento, quindi almeno trimestralmente
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Aspetto, pH, solidi sospesi totali, BOD5, COD, rapporto BOD5/COD, alluminio, arsenico, bario, boro, cadmio, cromo, cromo VI, ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, stagno, zinco, cianuri totali, cloro attivo libero, solfuri, solfati, cloruri, fluoruri, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, grassi e olii animali/vegetali, idrocarburi, fenoli, aldeidi, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, tensioattivi totali, pesticidi fosforati, pesticidi totali (esclusi i fosforati, tra cui aldrin, dieldrin, endrin, isodrin); solventi clorurati	----
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	"	----
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	"	----
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	"	----
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	"	----
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	"	----
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	"	----
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	"	----
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	"	----
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	"	----
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	"	----



• Introduzione, a pag. 69, del *paragrafo 8 –Protocollo di monitoraggio su “Effetti del ferro sul processo biologico del Depuratore d Terrarossa”*;

- 2) di dare atto che rimangono invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nell'Autorizzazione suddetta e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della stessa e che, pertanto, la Integra Concessioni S.r.l. è tenuta al loro integrale rispetto;
- 3) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, al TAR della Toscana o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro termini rispettivamente di 60 giorni e 120 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- 4) il presente provvedimento viene trasmesso, in formato elettronico (CD), per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza:
  - alla Soc. Integra Concessioni S.r.l.;
  - al Sindaco del Comune di Monte Argentario;
  - al Sindaco del Comune di Orbetello;
  - al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T. di Grosseto;
  - all'Azienda U.S.L. 9 – Zona Albegna;
  - alla Regione Toscana – Settore "Qualità dell'aria, rischi industriali, prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento";
  - al Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale del Corpo Forestale dello Stato (N.I.P.A.F.) di Grosseto;
  - al Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale (C.C.T.A.) di Grosseto;
  - al Commissario Straordinario per la tutela della Laguna di Orbetello;
  - al Ministero dell'Ambiente e Tutela delle Acque e del Mare;
  - all'AATO n. 6 Ombrone;
  - all'Acquedotto del Fiora s.p.a.;
  - all'Area Polizia Provinciale di questa Amministrazione Provinciale;
- 5) Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale di questa Amministrazione Provinciale per 10 giorni consecutivi, ai sensi del Capo II, art. 7, comma 5, del vigente "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale", approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 231 del 21/12/1998 e modificato ed integrato con successive Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 23 del 27/04/2001 e n. 13 del 04/03/2003.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Giampiero Sammuri)



## **2.3      Determina N. 286 del 03/02/2014 della Provincia di Grosseto**



**DETERMINAZIONE N. 286 del 03/02/2014**

**OGGETTO: INTEGRA Concessioni S.r.l. - Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1119 del 23/05/2011 per attività IPPC 5.3 Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs n. 152/2006 esercitata presso l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio dei Comuni di Monte Argentario ed Orbetello ed ubicato in località Terrarossa nel Comune di Monte Argentario (GR). Aggiornamento per modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 D.Lgs n. 152/2006.**

☐ ATTO CHE IMPEGNA LA SPESA

☐ ATTO CHE LIQUIDA UNA SPESA

☒ Da pubblicare all'Albo Pretorio.

☐ Da comunicare al Servizio Personale (art. 1.127 L. n. 662/96).

☐ Da comunicare al Servizio Personale (art. 58.8 D.Lgs. n. 29/93).

☐ Altro(specificare) \_\_\_\_\_

*Adempimenti effettuati insieme alla pubblicazione. Sigla:* \_\_\_\_\_

Si attesta che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7.5 del vigente Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale, la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico in data \_\_\_\_\_ e vi è rimasta dieci giorni consecutivi.

Grosseto, \_\_\_\_\_

**IL MESSO NOTIFICATORE**

CR 00069 AREA AMBIENTE  
Class. 14.4.1.0.0.0 Fasc. 1/2013  
I.P. 320/2014  
Prot. n. 337 del 03/02/2014  
TIPO 10 AUTORIZZAZIONI



## IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE

### PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1119 del 23/05/2011 questa Amministrazione Provinciale rilasciava Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, all'Ing. Marcello Milano, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato della Integra Concessioni S.r.l., con sede legale in Vicenza, viale dell'Industria n. 42, con riferimento all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio del Comune di Monte Argentario e del Comune di Orbetello sito in località Terrarossa – Comune di Monte Argentario ed in ordine all'attività IPPC di cui all'Allegato 1, punto 5.3 del D.Lgs n. 59/2005 (*"Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno"*);
- con nota prot. n. 8/2012 MM del 21/02/2012, acquisita agli atti prot. n. 27639 del 24/02/2012, Integra Concessioni S.r.l., trasmettendo a questa Amministrazione la relazione tecnico-scientifica *"Effetti del ferro sul depuratore biologico di Terrarossa"* a firma del prof. Claudio Lubello, docente dell'Università di Firenze alla Facoltà di Ingegneria Sanitaria Ambientale, chiedeva di essere autorizzata ad effettuare una sperimentazione con monitoraggio sul trattamento dei rifiuti liquidi per un periodo di 8 mesi durante il quale le fosse concesso, in deroga al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell'A.I.A. vigente, che il refluo in uscita potesse presentare un contenuto di ferro disciolto pari ad un massimo di 40 mg/l;
- con nota prot. 12/2012 Ac/ac del 22/05/2012, acquisita al protocollo della Provincia al n. 88159 del 30/05/2012, Integra Concessioni S.r.l. trasmetteva formalmente, unitamente alla suddetta relazione, una proposta di Protocollo di Monitoraggio da definire con ARPAT-Dipartimento di Grosseto;
- con nota prot. 38337 del 31/05/2012 ARPAT – Dipartimento di Grosseto prendeva atto del progetto di sperimentazione richiesto dal Gestore e della proposta di monitoraggio avanzata da parte del Gestore;
- in accoglimento della suddetta richiesta di sperimentazione, con determinazione dirigenziale n. 2062 del 16/07/2012 questa Amministrazione decideva di modificare in via temporanea il Piano di Monitoraggio e Controllo della vigente AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006, come di seguito riportato:
  - introduzione, a pag. 18, del paragrafo 3.2.1.1:  
*"Protocollo di sperimentazione – Refluo in ingresso impianto  
Nel periodo di sperimentazione, verranno effettuati ulteriori determinazioni analitiche, descritte in allegato n. 1."*;
  - introduzione, a pag. 25, del paragrafo 3.2.2.3:  
*"Protocollo di sperimentazione – scarico a mare  
Nel periodo di sperimentazione, verranno effettuati ulteriori determinazioni analitiche, descritte in allegato n. 1."*
  - Introduzione, a pag. 33, del paragrafo 3.3.1.1:  
*"Protocollo di sperimentazione – fango biologico  
Nel periodo di sperimentazione, verranno effettuati ulteriori determinazioni analitiche, descritte in allegato n. 1."*
  - Introduzione, a pag. 34, della seguente ulteriore riga alla Tabella 16 - monitoraggio ulteriori parametri, uscita trattamento chimico-fisico:

PARAMETRI MONITORATI	VALORI GUIDA	NORMA DI RIFERIMENTO	PERIODICITÀ
-------------------------	--------------	-------------------------	-------------



ferro	Tabella 3 Allegato 5 alla parte III del D. Lgs 152/2006, scarico in rete fognaria x 10 (40 mg/l)	-	mensile
-------	--	---	---------

- Introduzione, a pag. 35, del paragrafo 3.3.2.1:

*"Protocollo di sperimentazione – rifiuti adottati /in uscita dal pre-trattamento*

*Nel periodo di sperimentazione, verranno effettuati ulteriori determinazioni analitiche, descritte in allegato n. 1."*

....[...].

- Introduzione, a pag. 69, del paragrafo 8 –Protocollo di monitoraggio su "Effetti del ferro sul processo biologico del Depuratore di Terrarossa";

**VISTA** la nota prot. n. 21 2012AC/ac del 09/08/2012, acquisita al protocollo della Provincia al n. 131134 del 16/08/2012, con la quale il Gestore ha comunicato che a partire dal 13/08/2012 avrebbe dato inizio alla sperimentazione del parametro Ferro secondo il calendario dei monitoraggi allegato alla medesima e di cui alla determinazione dirigenziale n. 2062 del 16/07/2012;

**VISTA** la nota prot. n. 16 2013 AC/ac del 28/03/2013, acquisita al protocollo della Provincia al n. 55089 del 29/03/2013, con la quale il Gestore ha trasmesso la relazione preliminare denominata "Effetti del Ferro sul processo biologico del Depuratore di Terrarossa" sul primo periodo di sperimentazione (1 agosto – 31 dicembre 2012);

**VISTA** la nota prot. n. 19/2013 del 08/05/2013, acquisita al protocollo della Provincia al n. 80659 del 10/05/2013, con la quale il Gestore ha comunicato la prosecuzione della sperimentazione fino al mese di luglio 2013, secondo l'allegato calendario;

**DATO ATTO** che, con nota prot. 92021 del 30/05/2013, questa Amministrazione ha richiesto ad ARPAT – Dipartimento di Grosseto l'espressione delle valutazioni tecniche di competenza;

**DATO ATTO** che, nel frattempo, con nota prot. n. 23/2013 del 25/06/2013, acquisita al protocollo della Provincia al n. 108874 del 28/06/2013, il Gestore ha fatto pervenire la relazione definitiva sulla sperimentazione in questione (periodo dal 1 agosto 2012 all'11/04/2013);

**VISTA** la nota PEC di ARPAT – Dipartimento di Grosseto prot. n. 46412 del 16/07/2013, acquisita al protocollo della Provincia al n. 120749 del 16/07/2013, con la quale l'Agenzia, in ordine alla relazione definitiva inoltrata dal Gestore, ha espresso le seguenti conclusioni:

*" La relazione presentata indica che:*

- *Il sistema biologico ha una elevata capacità di trattenere il ferro, con abbattimento di circa 95%, ascrivibile a adsorbimento e precipitazione del ferro nel fango.*
- *La concentrazione del ferro nei fanghi di depurazione è tale da non pregiudicare il riutilizzo.*
- *Non sono stati rilevati, con l'analisi respirometrica, effetti negativi sulla biomassa.*

*Per quanto sopra, la relazione presentata indica che l'impianto di depurazione di Terrarossa ha la capacità di rimuovere concentrazioni elevate di ferro pur mantenendo la concentrazione di ferro nello scarico finale entro il limite autorizzato.*

*Si osserva, altresì, che:*

- *Le valutazioni sui risultati di laboratorio sono riferite a campioni prelevati periodo autunno-inverno e non espresse sull'intero arco stagionale.*
- *Non sono state indicate le concentrazioni di ferro accettabili dall'impianto che non determinino effetti negativi sul metabolismo della biomassa e scarichi finali fuori limite.*

- Non è stato determinato l'indice biotico del fango.
- Non è stata determinata la qualità e la tipologia dei componenti del fango.

Si ritiene quindi necessario che siano chiariti i punti sopra indicati per esprimere una valutazione tecnica più completa sulla richiesta di deroga alla concentrazione del parametro ferro, come indicata nell'atto di AIA D.D. n. 1119 del 23/05/11";

**PRESO ATTO** che il Gestore, con nota prot. n. 31/2013 AC/vr del 30/07/2013, acquisita al protocollo della Provincia al n. 134061 del 05/08/2013, ha fornito le seguenti risposte alle osservazioni di ARPAT:

1. *per quanto attiene alle prove di laboratorio sui campioni di fango possiamo provvedere all'effettuazione di ulteriori rilievi su fango del periodo estivo che, in accordo col laboratorio di ricerca potranno venire prelevati ed analizzati tra la fine di agosto ed i primi di settembre.*
2. *la definizione di un valore limite di ferro accettabile dall'impianto sarà definito sulla base dei dati già raccolti e di quelli risultanti dall'ulteriore campione estivo. Evidenziamo comunque come il contributo della massa di ferro proveniente dal trattamento dei rifiuti sia trascurabile e che le variazioni di massa del ferro in ingresso al biologico sono dovuti ai picchi dei carichi fognari.*
3. *l'indice biotico del fango è stato monitorato mensilmente come da protocollo di monitoraggio AIA.*
4. *riguardo le componenti del fango provvederemo ad indicare la suddivisione in termini di componente organica/inorganica e di biomassa presente autotrofa/eterotrofa.";*

**DATO ATTO** che con nota prot. n. 36/2013 del 31/10/2013, acquisita al protocollo della Provincia al n. 190948 del 31/10/2013, il Gestore ha provveduto ad inviare la relazione finale sulla seconda campagna di monitoraggio (agosto – settembre 2013) sugli effetti del ferro sul processo biologico del depuratore di Terrarossa e, con riferimento alle già citate osservazioni formulate da ARPAT, ha evidenziato che:

1. *il monitoraggio e le analisi di laboratorio sui campioni di fango sono stati estesi anche alla stagione estiva in modo da poter disporre di informazioni relative all'intero anno solare di esercizio;*
2. *la definizione di un valore limite di ferro accettabile dall'impianto è stata determinata al paragrafo "Risultati Test 2" alla pagina 10 della relazione allegata;*
3. *l'indice biotico del fango è stato monitorato mensilmente come da protocollo di monitoraggio AIA;*
4. *le componenti autotrofa/eterotrofa del fango sono state determinate al paragrafo "Le componenti del Fango" alla pagina 15 della relazione allegata";*

**PRESO ATTO** che ARPAT – Dipartimento di Grosseto, con nota PEC prot. 1307/ del 09/01/2014, acquisita al protocollo della Provincia al n. 4514 del 09/01/2014, valutando il risultato finale della sperimentazione in questione, ha comunicato le seguenti valutazioni conclusive:

- *il sistema biologico ha una elevata capacità di trattenere il Ferro, con abbattimento di circa il 95%, ascrivibile ad adsorbimento e precipitazione del Ferro in forme particolate nel fango;*
- *il fango prodotto dall'impianto è circa di 2400 KG/die;*
- *quantità di Ferro di mg/L, sono adsorbite da 7,7 g SST/L, rilasciando nel surnatante quantità di Ferro disciolto inferiore a 2 mg/l, limite di emissione autorizzato;*
- *la capacità massima di abbattimento, da parte dell'impianto, per il parametro Ferro, è stimabile in 560 Kg/die;*

- detraendo gli apporti provenienti da pubblica fognatura, la capacità residua di abbattimento del Ferro, per il trattamento degli extraflussi, è di circa 460 kg/die;
- nel periodo di monitoraggio, la portata media dello scarico del trattamento chimico-fisico è stata di 130 m<sup>3</sup>/die. E' possibile ricalcolare la quantità teorica di ferro, che sarebbe stata immessa dall'impianto chimico-fisico nel periodo di monitoraggio, presupponendo una concentrazione di Ferro di 40 mg/l, limite richiesto come deroga al valore autorizzato, che sarebbe di 5,2 Kg/die;
- la concentrazione del Ferro nei fanghi di depurazione è tale da non pregiudicare il riutilizzo;
- non sono stati rilevati, con l'analisi respirometrica, effetti negativi sulla biomassa, anche ad elevate concentrazioni di Ferro.

Considerando che la concentrazione del Ferro, nei controlli 2012 e 2013 effettuati, sia nello scarico finale sia nello scarico del trattamento chimico-fisico, da questa Agenzia e dalla Soc. Integrale Concessioni, è stata conforme al limite autorizzato nell'atto AIA D.D. n. 1119 del 23/05/2011, si ritiene che possa essere applicata, per il parametro Ferro, la deroga al limite autorizzato di 4 mg/l fino a 40 mg/l per lo scarico dell'impianto di trattamento chimico-fisico del depuratore biologico. La concentrazione di ferro nello scarico finale deve, invece, rispettare il limite di 2 mg/l, come autorizzato dall'atto di AIA D.D. n. 1119 del 23/05/2011 .....[...].”;

**RITENUTO** che, alla luce delle risultanze dell'istruttoria tecnica condotta da questa Amministrazione con il supporto di ARPAT – Dipartimento di Grosseto, la sperimentazione condotta dal Gestore sugli effetti del parametro Ferro sul processo biologico del depuratore di Terrarossa possa ritenersi positivamente conclusa;

**DATO ATTO** che la vigenza delle modifiche apportate al Piano di Monitoraggio e Controllo relative all'attività di sperimentazione in questione ed approvate con determinazione dirigenziale n. 2062 del 16/07/2012 era risolutivamente condizionata all'esito positivo della stessa e che, conseguentemente, ad oggi devono ritenersi non più operanti;

**RICORDATO**, inoltre, che, già in occasione dell'ispezione ambientale condotta in data 26/06/2012 in attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo approvato, ARPAT – Dipartimento di Grosseto, alla pag. 9 del relativo Rapporto, evidenziava che, sebbene lo schema grafico di cui alla figura 13 "Deposito temporaneo dei rifiuti prodotti" alla pag. 116 de 120 dell'Allegato Tecnico prevedesse che lo stoccaggio temporaneo dei fanghi disidratati, del vaglio, dei rifiuti provenienti dall'eliminazione delle sabbie e del ferro ed acciaio dovesse avvenire nelle aree indicate con le lettere "A", "B", "C" e "D", l'accesso a tali aree non era consentito con viabilità interna;

**VISTA** la nota prot. n. 38/2013 MM del 06/11/2013, acquisita al protocollo della Provincia in pari data al n. 193843, con la quale il Gestore, al fine di porre soluzione a tale criticità, ha chiesto di essere autorizzata a realizzare all'interno dell'impianto una nuova piazzola, da pavimentare con materiale impermeabile (calcestruzzo), da perimetrare con un cordolo rialzato e dotare di sistema di raccolta e convogliamento alla fognatura di eventuali spanti, per il deposito temporaneo dei rifiuti sopra descritti nella posizione e con le modalità indicate nel nuovo schema grafico allegato alla nota stessa;

**VISTO** che:

- il D.Lgs. n. 152/2006, all'art. 5, comma 1 – lettere l) e l-bis), così come modificato dalla lettera c) del comma 2, dell'art. 2 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128, definisce:
  - modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;



- modifica sostanziale di un progetto, opera o di impianto: la variazione della caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'Allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;
- L'art. 29-nonies del medesimo Decreto rubricato "modifica degli impianti o variazione del gestore", al comma 1 recita: "[...] Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'art. 5, comma 1 – lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1 – lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione [...]";
- La deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 885 del 18/10/2010, all'Allegato 1, intitolato "linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i." distingue, nell'ambito delle modifiche non sostanziali, tra:
  - Modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
  - Modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione;

prevedendo che debbano includersi nel primo gruppo, ove non ricomprese nelle definizioni di modifica sostanziale ed ove non valutate comunque sostanziali da parte dell'Autorità Competente:

- Modifiche considerate sostanziali dalle autorizzazioni settoriali sostituite;
- Modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto di soglia;
- L'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) o il sostanziale incremento di quelle esistenti;
- Modifiche qualitative significative delle emissioni;
- Secondo valutazioni dell'Autorità Competente potrebbero portare ad aggiornamento dell'atto autorizzativo le modifiche del ciclo produttivo riportato in autorizzazione;
- La variazione nel sistema di gestione dei rifiuti fatto salvo che sia soggetto a V.I.A.;
- Introduzione di nuovi C.E.R. trattati compatibili con il processo autorizzato in A.I.A.;

**RAVVISATO** che, ai sensi dei provvedimenti sopra richiamati:

- Il sostanziale incremento della soglia massima di concentrazione prevista in Tab. 3 (colonna relativa allo scarico in pubblica fognatura), All. V, parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. del parametro Ferro nei rifiuti liquidi in uscita dall'impianto di pretrattamento chimico-fisico e prima di entrare nel reattore biologico di un parametro monitorato in AIA, andando ad incidere sulle emissioni idriche esistenti, costituisce modifica non sostanziale comportante un aggiornamento dell'AIA;
- la modifica progettata dal Gestore in ordine alla realizzazione di una piazzola destinata al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto si configura, parimenti, come modifica non sostanziale all'impianto comportante un aggiornamento dell'AIA vigente, andando ad incidere, variandolo, sul sistema di gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto stesso;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere ad aggiornare, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs n. 152/2006, la vigente autorizzazione integrata ambientale;

**PRESO ATTO** che il Gestore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e dalla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 885 del 18/10/2010, ha fatto pervenire a questa Amministrazione copia della ricevuta del versamento dell'importo pari ad € 2.000,00 effettuato in data 16/12/2013 tramite bonifico bancario presso il banco Popolare Società Cooperativa in favore della Provincia con la causale "Spese istruttoria aggiornam. Aut. Integrata Ambientale n. 1119 del 23/05/2011 Integra Concessioni - Impianto Terrarossa";

**VISTO** lo Statuto della Provincia di Grosseto;

**VISTO** il nuovo Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione G.P. n. 199 del 25/10/2013 e successivamente approvato con deliberazione G.P. n. 227 del 20/11/2013;

**VISTA** la nuova macrostruttura dell'Ente, adottata, ai sensi dell'art. 14 del suddetto Regolamento, con deliberazione G.P. n. 200 del 25/10/2013 e successivamente approvata con deliberazione G.P. n. 228 del 20/11/2013;

**VISTO** l'atto presidenziale n. 188 del 25/11/2013, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Ambiente per l'espletamento delle funzioni di cui alla deliberazione G.P. n. 228 del 20/11/2013 a far data dal 25/11/2013 fin o al termine del mandato presidenziale;

**ACCERTATO** il rispetto dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

#### **DETERMINA**

Per i motivi espressi nella premessa e qui riportati ad ogni effetto:

1. di dichiarare non più operanti le modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo della vigente AIA n. 1119 del 23/05/2011 relative alla sperimentazione degli effetti del parametro Ferro del depuratore biologico di Terrarossa ed approvate con precedente determinazione dirigenziale n. 2062 del 16/07/2012;
2. di aggiornare, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al punto precedente come di seguito riportato:
  - la prescrizione di cui al paragrafo 3.8.3. "Accettabilità dei rifiuti in ingresso", punto 3 - lettera b) deve intendersi sostituita dalla seguente nuova prescrizione:  
"b. i rifiuti liquidi in uscita dall'impianto di pretrattamento e prima di entrare nel reattore biologico:  
i. dovranno rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 (colonna relativa allo scarico in pubblica fognatura), All. V, parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per tutti i parametri elencati nei precedenti punti tranne che per il parametro ferro, che, in deroga ai limiti predetti, non dovrà superare il valore di concentrazione di 40mg/L"

- al paragrafo 3.8.5 dell'Allegato Tecnico lo schema grafico di cui alla fig. 13 "Deposito temporaneo dei rifiuti prodotti" deve intendersi sostituita con il nuovo schema grafico allegato all'istanza di modifica non sostanziale presentata;
- 3. di dare atto che rimangono invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nell'AIA suddetta e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della stessa e che, pertanto, la Integra Concessioni S.r.l. è tenuta al loro integrale rispetto;
- 4. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, al TAR della Toscana o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro termini rispettivamente di 60 giorni e 120 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

Il presente provvedimento viene trasmesso, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza a:

- Sindaco del Comune di Monte Argentario;
- Sindaco del Comune di Orbetello;
- Commissario Straordinario per la Tutela della Laguna di Orbetello;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Regione Toscana – Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico;
- Regione Toscana - Ufficio Tecnico del Genio Civile di Grosseto e Siena;
- ARPAT - Dipartimento di Grosseto;
- Azienda U.S.L. 9 di Grosseto – Zona 2 "Colline dell'Albegna";
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto;
- Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 6 "Ombrone";
- Acquedotto del Fiora Spa;
- ATO Rifiuti Toscana Sud;
- Area Polizia Provinciale;


  
IL DIRIGENTE  
(Ing. Massimo Luschi)



## **2.4      Determina N. 207 del 30/01/2015 della Provincia di Grosseto**



**PROVINCIA  
di GROSSETO**



**DETERMINAZIONE N. 207 del 30/01/2015**

**OGGETTO: INTEGRA Concessioni S.r.l. - Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1119 del 23/05/2011 per attività IPPC 5.3 Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs n. 152/2006 esercitata presso l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio dei Comuni di Monte Argentario ed Orbetello ed ubicato in località Terrarossa nel Comune di Monte Argentario (GR). Autorizzazione alla sperimentazione in riferimento al parametro Boro con deroga temporanea dei limiti AIA vigenti.**

☐ ATTO CHE IMPEGNA LA SPESA

☐ ATTO CHE LIQUIDA UNA SPESA

☒ Da pubblicare all'Albo Pretorio.

☐ Da comunicare al Servizio Personale (art. 1.127 L. n. 662/96).

☐ Da comunicare al Servizio Personale (art. 58.8 D.Lgs. n. 29/93).

☐ Altro(specificare) \_\_\_\_\_

*Adempimenti effettuati insieme alla pubblicazione. Sigla:* \_\_\_\_\_

Si attesta che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7.5 del vigente Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale, la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico in data \_\_\_\_\_

Grosseto, \_\_\_\_\_

IL MESSO NOTIFICATORE

CR 00069 AREA AMBIENTE  
I.P. 234/2015  
TIPO 10 AUTORIZZAZIONI



## IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE

### **RICHIAMATE:**

- la determinazione dirigenziale n. 1119 del 23/05/2011, con la quale questa Amministrazione Provinciale ha rilasciato Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, all'Ing. Marcello Milano, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato della Integra Concessioni S.r.l., con sede legale in Vicenza, viale dell'Industria n. 42, con riferimento all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio del Comune di Monte Argentario e del Comune di Orbetello sito in località Terrarossa - Comune di Monte Argentario ed in ordine all'attività IPPC di cui all'Allegato 1, punto 5.3 del D.Lgs n. 59/2005 (*"Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno"*);
- la determinazione dirigenziale n. 286 del 03/02/2014, con la quale questa Amministrazione ha aggiornato, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al punto precedente, modificandola come di seguito riportato:

"

- *la prescrizione di cui al paragrafo 3.8.3. "Accettabilità dei rifiuti in ingresso", punto 3 - lettera b) deve intendersi sostituita dalla seguente nuova prescrizione:*  
*"b. i rifiuti liquidi in uscita dall'impianto di pretrattamento e prima di entrare nel reattore biologico:*  
*i. dovranno rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 (colonna relativa allo scarico in pubblica fognatura), All. V, parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per tutti i parametri elencati nei precedenti punti tranne che per il parametro ferro, che, in deroga ai limiti predetti, non dovrà superare il valore di concentrazione di 40mg/L"*
- *al paragrafo 3.8.5 dell'Allegato Tecnico lo schema grafico di cui alla fig. 13 "Deposito temporaneo dei rifiuti prodotti" deve intendersi sostituita con il nuovo schema grafico allegato all'istanza di modifica non sostanziale presentata;*

...[...]....

**VISTA** la nota prot. 24/2014 del 18/11/2014, acquisita al protocollo della Provincia al n. 196910 del 19/11/2014, con la quale Integra Concessioni S.r.l. ha chiesto di poter avviare una sperimentazione atta a verificare la capacità di assorbimento dell'elemento Boro da parte della biomassa costituente il fango attivo dell'impianto di depurazione, ai fini dell'eventuale innalzamento della soglia di concentrazione in ingresso di tale parametro nei rifiuti conferibili presso la sezione di pre-trattamento e quindi al depuratore medesimo;

**VISTA** la nota del 12/12/2014, acquisita al protocollo della Provincia al n. 207698 del 15/12/2014, con la quale il gestore ha precisato le condizioni ed i termini della precedente richiesta come sotto riportato:

- ha chiesto di innalzare da 4 mg/l a 7 mg/l il limite di accettabilità della concentrazione del parametro Boro nei rifiuti in ingresso per tutto il periodo di sperimentazione e che tale valore costituisca anche il limite allo scarico della sezione chimico-fisica;
- ha chiesto di portare la frequenza delle analisi di autocontrollo da mensile a quindicinale;
- ha chiesto che la durata della sperimentazione sia di almeno 8 mesi consecutivi;
- ha dichiarato che, nell'ipotesi in cui si rilevassero allo scarico finale dell'impianto degli scostamenti significativi rispetto alla media storica registrata negli anni di

attività dell'impianto oppure qualora si registrassero valori di concentrazione del parametro Boro pari o superiori a 1,5 mg/l, la sperimentazione sarà immediatamente sospesa con automatico ripristino del limite di 4 mg/l in ingresso;

**TENUTO CONTO** che, dalle risultanze dell'istruttoria tecnica condotta da questa Amministrazione, risulta che:

- gli effetti dell'innalzamento da 4 mg/l a 7 mg/l del valore massimo di concentrazione del parametro Boro per i rifiuti autorizzati in ingresso al trattamento chimico-fisico potrà essere correttamente valutato solo a seguito di un adeguato periodo di sperimentazione.
- a tal fine si rende necessario consentire in via temporanea una deroga del limite già previsto in AIA in ordine al suddetto parametro;
- tale deroga temporanea, comportando una variazione al funzionamento dell'impianto, costituisce "modifica" ai sensi della definizione di cui all'art. 5 comma 1 lettera l) del D.Lgs n. 152/2006;

**VISTA** l'applicabilità dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs n. 152/2006;

**RITENUTO**, pertanto, sussistenti i presupposti per autorizzare il gestore ad effettuare la sperimentazione richiesta, consentendo al medesimo una deroga temporanea ai limiti di concentrazione per il Parametro Boro con innalzamento da 4 mg/l a 7 mg/l del valore massimo di concentrazione previsto in AIA per i rifiuti autorizzati in ingresso al trattamento chimico-fisico, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- il limite appena menzionato sarà valido anche in uscita dal pretrattamento chimico-fisico;
- la sperimentazione avrà durata di otto mesi. L'inizio della sperimentazione è subordinato a un preavviso da parte della società di almeno 10 giorni;
- durante la sperimentazione la frequenza delle analisi di autocontrollo passerà da mensile a quindicinale;
- la sperimentazione dovrà essere immediatamente sospesa nel caso in cui si rilevassero allo scarico finale dell'impianto degli scostamenti significativi rispetto alla media storica registrata negli anni di attività dell'impianto oppure qualora si registrassero valori di concentrazione del parametro Boro pari o superiori a 1,5 mg/l con automatico ripristino del limite di 4 mg/l per i rifiuti in ingresso;
- al termine del periodo di sperimentazione, il gestore dovrà inviare alla Provincia e ad ARPAT apposita relazione inerente i risultati della sperimentazione stessa;

**DATO ATTO** che, solo subordinatamente ed a seguito della positiva conclusione della sperimentazione autorizzata con il presente provvedimento, questa Amministrazione procederà, con apposito provvedimento, ad aggiornare l'Allegato tecnico ed il Piano di monitoraggio e controllo dell'AIA, con la previsione degli eventuali nuovi limiti di concentrazione del parametro Boro nei rifiuti in ingresso;

**VISTO** lo Statuto della Provincia di Grosseto;

**VISTO** il nuovo Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione G.P. n. 199 del 25/10/2013 e successivamente approvato con deliberazione G.P. n. 227 del 20/11/2013;

**VISTA** la nuova macrostruttura dell'Ente, adottata, ai sensi dell'art. 14 del suddetto Regolamento, con deliberazione G.P. n. 200 del 25/10/2013 e successivamente approvata con deliberazione G.P. n. 228 del 20/11/2013;

**VISTO** che, all'esito delle consultazioni elettorali di secondo grado svoltesi in data 12/10/2014 per l'elezione del Presidente e del Consiglio della Provincia di Grosseto, è risultato eletto quale nuovo Presidente della Provincia l'attuale Sindaco del Comune di Grosseto Emilio Bonifazi;

**VISTO** il decreto del Presidente della Provincia n. 184 del 23/12/2014 con il quale si dispone il rinnovo al sottoscritto dell'incarico di direzione ad interim dell'Area Ambiente dal 01/01/2015, fino al termine del mandato presidenziale e compatibilmente con le nuove e superiori disposizioni approvate con la legge di stabilità in materia di dotazione del personale della Provincia;

**VISTA** la nota prot. 213368 del 30/12/2014 con la quale il sottoscritto ha disposto di rinnovare l'incarico di responsabile del Servizio Ambiente e Impianti al dipendente Renzo Rossi con identiche disposizioni normative, indirizzi operativi e di gestione già disposti e identiche funzioni, attività e pesatura, senza soluzione di continuità dal 01/01/2015, fino al termine dell'incarico di direzione ad interim dell'Area Ambiente e compatibilmente con le nuove e superiori disposizioni approvate con la legge di stabilità in materia di dotazione del personale della Provincia;

**DATO ATTO** che il responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, è il dott. Renzo Rossi;

**ACCERTATO** il rispetto dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

#### **DETERMINA**

Per i motivi espressi nella premessa e qui riportati ad ogni effetto e fermo restando quanto stabilito dalla D.D. n. 1119 del 23/05/2011, come modificata con determinazione dirigenziale n. 2062 del 16/07/2012 e con determinazione dirigenziale n. 286 del 03/02/2014,

1. di autorizzare la società Integra Concessioni S.r.l. ad effettuare la sperimentazione richiesta con nota prot. 24/2014 del 18/11/2014 e successiva nota prot. n. 207698 del 15/12/2014, consentendo alla stessa una deroga temporanea ai limiti di concentrazione per il parametro Boro con innalzamento da 4 mg/l a 7 mg/l del valore massimo di concentrazione previsto in AIA per i rifiuti autorizzati in ingresso al trattamento chimico-fisico, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:
  - il limite appena menzionato sarà valido anche in uscita dal pretrattamento chimico-fisico;
  - la sperimentazione avrà durata di 8 (otto) mesi. L'inizio della sperimentazione è subordinato a un preavviso da parte della società di almeno 10 giorni;
  - durante la sperimentazione la frequenza delle analisi di autocontrollo passerà da mensile a quindicinale;
  - la sperimentazione dovrà essere immediatamente sospesa nel caso in cui si rilevassero allo scarico finale dell'impianto degli scostamenti significativi rispetto alla media storica registrata negli anni di attività dell'impianto oppure qualora si registrassero valori di concentrazione del parametro Boro pari o superiori a 1,5 mg/l con automatico ripristino del limite di 4 mg/l per i rifiuti in ingresso;
  - al termine del periodo di sperimentazione, il gestore dovrà inviare alla Provincia e ad ARPAT apposita relazione inerente i risultati della sperimentazione stessa;
2. di dare atto che rimangono invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nell'AIA n. 1119 del 23/05/2011, come modificata con determinazione dirigenziale n.

2062 del 16/07/2012 e con determinazione dirigenziale n. 286 del 03/02/2014, e che, pertanto, il gestore è tenuto al loro integrale rispetto;


3. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, al TAR della Toscana o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro termini rispettivamente di 60 giorni e 120 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

Il presente provvedimento viene trasmesso, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza a:


- Sindaco del Comune di Monte Argentario;
- Sindaco del Comune di Orbetello;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Regione Toscana – Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico;
- Regione Toscana - Ufficio Tecnico del Genio Civile di Grosseto e Siena;
- ARPAT - Dipartimento di Grosseto;
- Azienda U.S.L. 9 di Grosseto – Zona 2 "Colline dell'Albegna";
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto;
- Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 6 "Ombrone";
- Acquedotto del Fiora Spa;
- ATO Rifiuti Toscana Sud;
- Area Polizia Provinciale;

In ordine alla regolarità del Procedimento

Il Responsabile del procedimento  
Dott. Renzo Rossi,



Il DIRIGENTE  
(Avv. Emilio Ubaldino)



## **2.5      Determina N. 3078 del 04/11/2015 della Provincia di Grosseto**



DETERMINAZIONE N. 3078 del 04/11/2015

**OGGETTO:** INTEGRA Concessioni S.r.l.. – Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1119 del 23/05/2011 per attività IPPC 5.3 Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs n. 152/2006 esercitata presso l'installazione IPPC denominata "Impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio dei Comuni di Monte Argentario ed Orbetello" ed ubicata in località Terrarossa nel Comune di Monte Argentario (GR). Aggiornamento per modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 D.Lgs n. 152/2006.

☐ ATTO CHE IMPEGNA LA SPESA

☐ ATTO CHE LIQUIDA UNA SPESA

☒ Da pubblicare all'Albo Pretorio.

☐ Da comunicare al Servizio Personale (art. 1.127 L. n. 662/96).

☐ Da comunicare al Servizio Personale (art. 53.8 D.Lgs. n. 165/2001).

☐ Altro(specificare) \_\_\_\_\_

Adempimenti effettuati insieme alla pubblicazione. Sigla: \_\_\_\_\_

Si attesta che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7.5 del vigente Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale, la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico in data \_\_\_\_\_

Grosseto, \_\_\_\_\_

IL MESSO NOTIFICATORE

CR 00069 AREA AMBIENTE  
I.P. 3342 /2015  
TIPO AUTORIZZAZIONI





## IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE

### RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale n. 1119 del 23/05/2011, con la quale questa Amministrazione Provinciale rilasciava Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, all'Ing. Marcello Milano, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato della Integra Concessioni S.r.l., con sede legale in Vicenza, viale dell'Industria n. 42, con riferimento all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio del Comune di Monte Argentario e del Comune di Orbetello sito in località Terrarossa – Comune di Monte Argentario ed in ordine all'attività IPPC di cui all'Allegato 1, punto 5.3 del D.Lgs n. 59/2005 (*"Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno"*);
- la determinazione dirigenziale n. 286 del 03/02/2014, con la quale questa Amministrazione aggiornava, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al punto precedente, modificandola come di seguito riportato:

"

- *la prescrizione di cui al paragrafo 3.8.3. "Accettabilità dei rifiuti in ingresso", punto 3 lettera b) deve intendersi sostituita dalla seguente nuova prescrizione:*  
*"b. i rifiuti liquidi in uscita dall'impianto di pretrattamento e prima di entrare nel reattore biologico:*  
*i. dovranno rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 (colonna relativa allo scarico in pubblica fognatura), All. V, parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per tutti i parametri elencati nei precedenti punti tranne che per il parametro ferro, che, in deroga ai limiti predetti, non dovrà superare il valore di concentrazione di 40mg/L"*
- *al paragrafo 3.8.5 dell'Allegato Tecnico lo schema grafico di cui alla fig. 13 "Deposito temporaneo dei rifiuti prodotti" deve intendersi sostituita con il nuovo schema grafico allegato all'istanza di modifica non sostanziale presentata;*

...[....]....";

- la determinazione dirigenziale n. 207 del 30/01/2015, con la quale questa Amministrazione, a seguito di apposita richiesta di sperimentazione avanzata dal gestore con nota prot. 24/2014 del 18/11/2014 e successiva nota prot. n. 207698 del 15/12/2014, autorizzava il medesimo a derogare temporaneamente ai limiti di concentrazione per il parametro Boro con innalzamento da 4 mg/l a 7 mg/l del valore massimo di concentrazione previsto in AIA per i rifiuti autorizzati in ingresso al trattamento chimico-fisico, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- il limite appena menzionato sarà valido anche in uscita dal pretrattamento chimico-fisico;
- la sperimentazione avrà durata di 8 (otto) mesi. L'inizio della sperimentazione è subordinato a un preavviso da parte della società di almeno 10 giorni;
- durante la sperimentazione la frequenza delle analisi di autocontrollo passerà da mensile a quindicinale;
- la sperimentazione dovrà essere immediatamente sospesa nel caso in cui si rilevassero allo scarico finale dell'impianto degli scostamenti significativi rispetto alla media storica registrata negli anni di attività dell'impianto oppure qualora si registrassero valori di concentrazione del parametro Boro pari o superiori a 1,5 mg/l con automatico ripristino del limite di 4 mg/l per i rifiuti in ingresso;



- al termine del periodo di sperimentazione, il gestore dovrà inviare alla Provincia e ad ARPAT apposita relazione inerente i risultati della sperimentazione stessa;

**VISTA** la nota prot. 28/2015 del 29/06/2015, acquisita al protocollo della Provincia al n. 110774 del 30/06/2015, con la quale il gestore ha richiesto di essere autorizzata ad apportare all'AIA vigente le seguenti modifiche:

1. attuazione, in affiancamento all'attuale sistema di disinfezione a raggi UV, di un sistema di dosaggio di acido peracetico nella vasca di accumulo delle acque (post disinfezione con UV);
2. autorizzazione all'effettuazione dell'operazione D15 a servizio dell'impianto di pre-trattamento chimico-fisico, mediante l'installazione di un nuovo serbatoio di accumulo dei rifiuti influenti della capacità di 30 m3 finalizzato allo stoccaggio provvisorio degli stessi prima dell'immissione nella sezione chimico-fisico;

Allegando, a tal fine, la seguente documentazione:

- relazione tecnica esplicativa
- nuova planimetria di impianto (elaborato tecnico 1 – rev 1 planimetria generale)
- P&I impianto di pretrattamento chimico-fisico (elaborato tecnico 3.4 – rev 1 P&I implementazione ridondanza disinfezione con acido peracetico e operazione D15);

**DATO ATTO** che, con nota prot. 113441 del 03/07/2015, questa Amministrazione, al fine di poter esprimere il parere di competenza in merito alla domanda suddetta, ha richiesto i seguenti chiarimenti:

“

1. *per quanto riguarda il sistema di dosaggio di acido peracetico si chiede quanto segue:*
  - a. *dovranno essere forniti maggiori dettagli costruttivi del serbatoio da 3.000 l usato per lo stoccaggio dell'acido*
  - b. *dovranno essere specificati i sistemi di contenimento usati in caso di rottura del suddetto serbatoio.*
2. *Per quanto riguarda il serbatoio destinato al deposito preliminare D15, si chiede quanto segue:*
  - a. *dovranno essere specificati per quanti e quali tipi di rifiuto, con relativi codici CER, si richiede il deposito preliminare in tale serbatoio;*
  - b. *in caso di deposito di diversi tipi di rifiuti (con codici CER diversi) dovranno essere fornite le procedure operative dello stoccaggio, e quali azioni verranno messe in atto passando dal deposito di un tipo di rifiuto a un altro tipo.*
  - c. *dovranno essere specificati i sistemi di contenimento usati in caso di rottura del suddetto serbatoio da 30.000 l.*
  - d. *dovrà essere specificata la durata massima di permanenza dei rifiuti nel serbatoio prima dell'avvio al trattamento;*
  - e. *dovrà essere specificato se i rifiuti dal serbatoio saranno sempre inviati alla sezione del pretrattamento chimico-fisico e solo successivamente alla sezione biologia;*
  - f. *Dovrà essere verificata l'applicazione della BAT E.5.1.3 "Stoccaggio e Movimentazione" come riportato nell'Allegato n. 1 della Det. Dir. n. 1119 del 23/05/2011";*

**PRESO ATTO** che, con nota acquisita al protocollo della Provincia al n. 114753 del 08/07/2015, il gestore ha provveduto a presentare apposito documento denominato "Integrazioni alla Relazione Tecnica di supporto alla variante non sostanziale";



**RICORDATO** che:

- il D.Lgs n. 152/2006, all'art. 5, comma 1 – lettere l) e l-bis), così come modificato dalla lettera c) del comma 2, dell'art. 2 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128, definisce:
  - modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
  - modifica sostanziale di un progetto, opera o di impianto: la variazione della caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'Allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;
- L'art. 29-nonies del medesimo Decreto rubricato *"modifica degli impianti o variazione del gestore"*, al comma 1 recita: *"[...] Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'art. 5, comma 1 – lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1 – lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione [...]"*;
- La deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 885 del 18/10/2010, all'Allegato 1, intitolato *"linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i."* distingue, nell'ambito delle modifiche non sostanziali, tra:
  - Modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
  - Modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione;

prevedendo che debbano includersi nel primo gruppo, ove non ricomprese nelle definizioni di modifica sostanziale ed ove non valutate comunque sostanziali da parte dell'Autorità Competente:

- Modifiche considerate sostanziali dalle autorizzazioni settoriali sostituite;
- Modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto di soglia;
- L'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) o il sostanziale incremento di quelle esistenti;
- Modifiche qualitative significative delle emissioni;
- Secondo valutazioni dell'Autorità Competente potrebbero portare ad aggiornamento dell'atto autorizzativo le modifiche del ciclo produttivo riportato in autorizzazione;
- La variazione nel sistema di gestione dei rifiuti fatto salvo che sia soggetto a V.I.A.;
- Introduzione di nuovi C.E.R. trattati compatibili con il processo autorizzato in A.I.A.;

**DATO ATTO** che, con nota prot. 139637 del 26/08/2015, questa Amministrazione, qualificando come non sostanziali le modifiche progettate dal gestore a seguito di apposita istruttoria tecnica, condotta sulla base della normativa sopra citata, ha deciso di accoglierle esprimendosi come appresso riportato:

"





- Per quanto riguarda la modifica n. 1 (sistema di dosaggio di acido peracetico nella vasca di accumulo delle acque (post disinfezione con UV): la modifica prevede una variazione in senso migliorativo dell'attuale ciclo produttivo pertanto, ad avviso di questa Amministrazione, trattasi di modifica non sostanziale comportante un aggiornamento dell'AIA vigente;
- Per quanto riguarda la modifica n. 2 (autorizzazione all'effettuazione dell'operazione D15 a servizio dell'impianto di pre-trattamento chimico-fisico): la modifica prevede una variazione nel sistema attuale di gestione dei rifiuti nell'installazione, pertanto trattasi di modifica non sostanziale comportante un aggiornamento dell'AIA vigente";

**RITENUTO** necessario procedere ad aggiornare, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs n. 152/2006, la vigente autorizzazione integrata ambientale;

**TENUTO CONTO** delle modifiche apportate al Titolo III-bis, parte seconda del D.Lgs n. 152/2006, dal D.Lgs n. 46/2014;

**RICHIAMATA** la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare prot. 22205 GAB del 27/10/2014 "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46" e, in particolare, quanto indicato al paragrafo 2 lettera d);

**DATO ATTO** che la scadenza della vigente AIA n. 1119 del 23/05/2011 e successive modifiche è attualmente fissata al giorno 23/05/2017;

**VISTA** la nota prot. 27/2015, acquisita al protocollo della Provincia al n. 92918 del 03/06/2015, con la quale il gestore, alla luce della sopra richiamata normativa, ha fatto presente che la scadenza dell'AIA vigente deve ritenersi fissata automaticamente al 23/05/2023 e si è impegnato ad estendere la validità della garanzia finanziaria in corso di ulteriori 2 anni;

**TENUTO CONTO** di quanto previsto dalla vigente Delibera G.R. Toscana n. 743/2012, come da ultimo modificata con Del. G.R. Toscana n. 751/2013;

**DATO ATTO** che la garanzia finanziaria attualmente in corso è costituita dalla polizza fideiussoria n. OL205130 stipulata dal gestore Integra Concessioni Srl con FINWORLD Spa, emessa in data 30/05/2011 per l'importo massimo garantito di € 774.685,35;

**PRESO ATTO** che il gestore, con nota prot. 42/2015 del 14/09/2015, acquisita al protocollo della Provincia al n. 152938 del 16/09/2015, ha presentato originale della polizza fideiussoria n. 173613/GR emessa in Roma il 02/09/2015, stipulata con ELITE INSURANCE Company Ltd per il medesimo importo massimo garantito di € 774.685,35 e con validità dal 30/05/2017 al 30/05/2025;

**TENUTO CONTO** della nota prot. 55035 del 07/04/2015, con la quale questa Amministrazione aveva invitato il gestore ad effettuare la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della "relazione di riferimento", ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del citato Decreto ministeriale, ed a presentarne gli esiti a questa Amministrazione nel rispetto delle previsioni di cui al citato Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/2014, precisando che, qualora risultasse sussistente tale obbligo, questa stessa Amministrazione avrebbe provveduto ad indicare un termine per la presentazione della relazione;





**VISTA** la nota prot. 26/2015, acquisita al protocollo della Provincia al n. 92904 del 03/06/2015, con la quale il gestore, allegando apposita relazione, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta di verifica, escludendo che l'installazione necessiti di Relazione di riferimento;

**PRESO ATTO**, infine, che il Gestore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. del 24/04/2008 *"Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"* e dalla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 885 del 18/10/2010, ha fatto pervenire a questa Amministrazione copia della ricevuta del bonifico bancario dell'importo di € 2.000,00 effettuato in data 08/09/2015 presso Veneto Banca S.c.p.a. in favore della Provincia con la causale *"Spese istruttoria aggiornam. Aut. Integrata Ambientale n. 1119 del 23/05/2011 Integra Concessioni – Impianto Terrarossa"*;

**VISTO** lo Statuto della Provincia di Grosseto;

**VISTO** il nuovo Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione G.P. n. 199 del 25/10/2013 e successivamente approvato con deliberazione G.P. n. 227 del 20/11/2013;

**VISTA** la nuova macrostruttura dell'Ente, adottata, ai sensi dell'art. 14 del suddetto Regolamento, con deliberazione G.P. n. 200 del 25/10/2013 e successivamente approvata con deliberazione G.P. n. 228 del 20/11/2013;

**VISTO** che, all'esito delle consultazioni elettorali di secondo grado svoltesi in data 12/10/2014 per l'elezione del Presidente e del Consiglio della Provincia di Grosseto, è risultato eletto quale nuovo Presidente della Provincia l'attuale Sindaco del Comune di Grosseto Emilio Bonifazi;

**VISTO** il decreto del Presidente della Provincia n. 184 del 23/12/2014 con il quale si dispone il rinnovo nei confronti dell'Avv. Emilio Ubaldino dell'incarico di direzione ad interim dell'Area Ambiente dal 01/01/2015, fino al termine del mandato presidenziale e compatibilmente con le nuove e superiori disposizioni approvate con la legge di stabilità in materia di dotazione del personale della Provincia;

**VISTA** la nota prot. 213368 del 30/12/2014 con la quale il suddetto dirigente ha disposto di rinnovare l'incarico di responsabile del Servizio Ambiente e Impianti al dipendente Renzo Rossi con identiche disposizioni normative, indirizzi operativi e di gestione già disposti e identiche funzioni, attività e pesatura, senza soluzione di continuità dal 01/01/2015, fino al termine dell'incarico di direzione ad interim dell'Area Ambiente e compatibilmente con le nuove e superiori disposizioni approvate con la legge di stabilità in materia di dotazione del personale della Provincia;

**DATO ATTO** che nella nota di cui sopra viene stabilito che il responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, è il dott. Renzo Rossi;

**ACCERTATO** il rispetto dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

#### **DETERMINA**

Per i motivi espressi nella premessa e qui riportati ad ogni effetto:



1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale vigente, autorizzando il gestore Integra Concessioni s.r.l. ad apportare all'installazione IPPC in oggetto le seguenti modifiche:

a) attuazione, in affiancamento dell'attuale sistema di disinfezione a raggi UV, di un sistema di dosaggio di acido peracetico nella vasca di accumulo delle acque (post disinfezione UV), mediante installazione di un serbatoio che dovrà essere realizzato secondo le specifiche costruttive indicate nella relazione tecnica e nella successiva relazione integrativa di supporto alla variante presentate dal gestore e di cui in premessa;

b) inserimento dell'operazione D15 a servizio dell'impianto di pretrattamento chimico fisico, tramite l'installazione di un nuovo serbatoio di accumulo di rifiuti liquidi da 30.000 litri, secondo le specifiche tecniche indicate nella relazione tecnica e nella successiva relazione integrativa di supporto alla variante presentate dal gestore e di cui in premessa, nonché subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- potranno essere adottati a tale serbatoio esclusivamente rifiuti con codice CER 19 07 03 "Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19 07 02"
- i rifiuti dovranno essere trattati entro le successive 72 ore dal conferimento;
- il rifiuto addotto al serbatoio per l'operazione D15 sarà, sempre, successivamente addotto all'impianto di pretrattamento chimico fisico, e, solo dopo tale pretrattamento, verrà addotto all'impianto biologico;
- rimangono invariati i quantitativi massimi di rifiuti che possono essere trattati presso l'impianto di Terrarossa e autorizzati con D.D. 1119 del 23/05/2011 pari a 240 tonn/giorno e 50.000 tonn/anno;

2. di approvare ed allegare al presente provvedimento i seguenti elaborati tecnici, che vanno a sostituire quelli approvati con l'AIA n. 1119/2011:

- elaborato tecnico 1 – rev 1 planimetria generale;
- elaborato tecnico 3.4 –rev 1 P&I implementazione ridondanza disinfezione con acido peracetico e operazione D15;

3. di dare atto che rimangono invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nell'AIA suddetta e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della stessa e che, pertanto, la Integra Concessioni S.r.l. è tenuta al loro integrale rispetto;

4. di fissare la nuova scadenza dell'AIA n. 1119 del 23/05/2015, come aggiornata ai sensi del punto 1, al 23/05/2023;

5. di accettare la polizza fideiussoria n. 173613/GR emessa in Roma il 02/09/2015 stipulata dal gestore Integra Concessioni Srl con con ELITE INSURANCE Company Ltd per l'importo massimo garantito di € 774.685,35 e con validità dal 30/05/2017 al 30/05/2025;

6. di dare atto che il gestore, in relazione all'installazione IPPC in oggetto, non risulta soggetto all'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/2014;

Si dà atto che, contro il presente provvedimento, può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, al TAR della Toscana o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro termini rispettivamente di 60 giorni e 120 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;


Copia del presente provvedimento viene rilasciata, in bollo, alla società Integra Concessioni srl.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza a:

- Sindaco del Comune di Monte Argentario;
- Sindaco del Comune di Orbetello;
- Commissario Straordinario per la Tutela della Laguna di Orbetello;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Regione Toscana – Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico;
- Regione Toscana - Ufficio Tecnico del Genio Civile di Grosseto e Siena;
- ARPAT - Dipartimento di Grosseto;
- Azienda U.S.L. 9 di Grosseto – Zona 2 "Colline dell'Albegna";
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto;
- Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 6 "Ombrone";
- Acquedotto del Fiora Spa;
- ATO Rifiuti Toscana Sud;
- Area Polizia Provinciale;

In ordine alla regolarità del Procedimento

Il Responsabile del procedimento  
Dott. Renzo Rossi



## **2.6 Decreto Dirigenziale 1324 del 24/03/2016 della Regione Toscana**



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE, AUTORIZZAZIONI RIFIUTI ED ENERGETICHE

**Il Dirigente Responsabile:** RAFANELLI ANDREA

Incaricato con DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6353 del 24-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

**Numero adozione: 1324 - Data adozione: 24/03/2016**

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1119 del 23/05/2011 per attività IPPC 5.3 Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs n. 152/2006- Aggiornamento per modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 D.Lgs n. 152/2006. INTEGRA Concessioni S.r.l.-

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1 lettera a Dlgs 33/2013


Data certificazione: 25/03/2016

**Signature Not Verified**

Firmato digitalmente da RAFANELLI  
ANDREA

Data: 24/03/2016 12:29:43 CET

Motivo: firma del dirigente



Numero interno di proposta: 2016AD001756



## IL DIRIGENTE

**Premesso** che:

- con determinazione dirigenziale n. 1119 del 23/05/2011, la Provincia di Grosseto rilasciava apposta Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, alla società Integra Concessioni srl, con sede legale in Vicenza, viale dell'Industria n. 42, nella persona del Presidente ed Amministratore Delegato della stessa, ing. Marcello Milano, con riferimento all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio del Comune di Monte Argentario e del Comune di Orbetello sito in località Terrarossa – Comune di Monte Argentario ed in ordine all'attività IPPC di cui all'Allegato 1, punto 5.3 del D.Lgs n. 59/2005 (*"Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno"*);
- con determinazione dirigenziale n. 286 del 03/02/2014, la Provincia di Grosseto provvedeva ad aggiornare, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006, la suddetta autorizzazione di cui al punto precedente, modificandola come di seguito riportato:

“

- *la prescrizione di cui al paragrafo 3.8.3. "Accettabilità dei rifiuti in ingresso", punto 3 – lettera b) deve intendersi sostituita dalla seguente nuova prescrizione:*  
*"b. i rifiuti liquidi in uscita dall'impianto di pretrattamento e prima di entrare nel reattore biologico:*  
*i. dovranno rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 (colonna relativa allo scarico in pubblica fognatura), All. V, parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per tutti i parametri elencati nei precedenti punti tranne che per il parametro ferro, che, in deroga ai limiti predetti, non dovrà superare il valore di concentrazione di 40mg/L"*
- *al paragrafo 3.8.5 dell'Allegato Tecnico lo schema grafico di cui alla fig. 13 "Deposito temporaneo dei rifiuti prodotti" deve intendersi sostituita con il nuovo schema grafico allegato all'istanza di modifica non sostanziale presentata;*

...[...]....”;

- con nota prot. 24/2014 del 18/11/2014, (prot. Provincia di Grosseto n. 196910 del 19/11/2014), Integra Concessioni S.r.l. chiedeva di poter avviare una sperimentazione atta a verificare la capacità di assorbimento dell'elemento Boro da parte della biomassa costituente il fango attivo dell'impianto di depurazione, ai fini dell'eventuale innalzamento della soglia di concentrazione in ingresso di tale parametro nei rifiuti conferibili presso la sezione di pre-trattamento e quindi al depuratore medesimo;
- con nota del 12/12/2014, (prot. Provincia di Grosseto n. 207698 del 15/12/2014), il gestore precisava le condizioni ed i termini della precedente richiesta come sotto riportato:
  - chiedeva di innalzare da 4 mg/l a 7 mg/l il limite di accettabilità della concentrazione del parametro Boro nei rifiuti in ingresso per tutto il periodo di sperimentazione e che tale valore costituisca anche il limite allo scarico della sezione chimico-fisica; chiedeva di portare la frequenza delle analisi di autocontrollo da mensile a quindicinale; chiedeva che la durata della sperimentazione fosse di almeno 8 mesi consecutivi;

- dichiarava che, nell'ipotesi in cui si fossero rilevati allo scarico finale dell'impianto degli scostamenti significativi rispetto alla media storica registrata negli anni di attività dell'impianto oppure qualora si fossero registrati valori di concentrazione del parametro Boro pari o superiori a 1,5 mg/l, la sperimentazione sarebbe stata immediatamente sospesa con automatico ripristino del limite di 4 mg/l in ingresso;
- con determinazione dirigenziale n. 207 del 31/01/2015, la Provincia di Grosseto provvedeva, ai sensi dell'art. 29-nonies D.Lgs n. 152/2006, ad autorizzare la società Integra Concessioni S.r.l. ad effettuare la sperimentazione richiesta con nota prot. 24/2014 del 18/11/2014 e successiva nota prot. n. 207698 del 15/12/2014, consentendo alla stessa una deroga temporanea ai limiti di concentrazione per il parametro Boro con innalzamento da 4 mg/l a 7 mg/l del valore massimo di concentrazione previsto in AIA per i rifiuti autorizzati in ingresso al trattamento chimico – fisico, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

“

- *il limite appena menzionato sarà valido anche in uscita dal pretrattamento chimico-fisico;*
  - *la sperimentazione avrà durata di 8 (otto) mesi. L'inizio della sperimentazione è subordinato a un preavviso da parte della società di almeno 10 giorni;*
  - *durante la sperimentazione la frequenza delle analisi di autocontrollo passerà da mensile a quindicinale;*
  - *la sperimentazione dovrà essere immediatamente sospesa nel caso in cui si rilevassero allo scarico finale dell'impianto degli scostamenti significativi rispetto alla media storica registrata negli anni di attività dell'impianto oppure qualora si registrassero valori di concentrazione del parametro Boro pari o superiori a 1,5 mg/l con automatico ripristino del limite di 4 mg/l per i rifiuti in ingresso;*
  - *al termine del periodo di sperimentazione, il gestore dovrà inviare alla Provincia e ad ARPAT apposita relazione inerente i risultati della sperimentazione stessa;*
- ...[...].”*

- con nota prot. 49/2015 del 01/10/2015 (prot. Provincia di Grosseto n. 161900 del 02/10/2015), il gestore Integra Concessioni srl avanzava formale richiesta di proroga per ulteriori 4 mesi della sperimentazione già autorizzata, alle medesime condizioni imposte dalla sopra citata determinazione dirigenziale n. 207 del 31/01/2015;
- con nota prot. 166821 del 08/10/2015, la Provincia di Grosseto riteneva di accogliere la suddetta richiesta di proroga alle medesime condizioni già fissate e stabilendo la nuova scadenza del periodo di sperimentazione al 23/02/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 3078 del 04/11/2015, la Provincia di Grosseto provvedeva ad aggiornare l'AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006, autorizzando il gestore ad apportare all'installazione IPPC in oggetto le seguenti modifiche:

“ ....[...].”

- *attuazione, in affiancamento dell'attuale sistema di disinfezione a raggi UV, di un sistema di dosaggio di acido peracetico nella vasca di accumulo delle acque (post disinfezione UV), mediante installazione di un serbatoio che dovrà essere realizzato secondo le specifiche costruttive indicate nella relazione tecnica e nella successiva relazione integrativa di supporto alla variante presentata dal gestore e di cui in premessa;*

- *inserimento dell'operazione D15 a servizio dell'impianto di pretrattamento chimico fisico, tramite l'istallazione di un nuovo serbatoio di accumulo di rifiuti liquidi da 30.000 litri, secondo le specifiche tecniche indicate nella relazione tecnica e nella successiva relazione integrativa di supporto alla variante presentata dal gestore e di cui in premessa, nonché subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:*
    - *potranno essere adottati a tale serbatoio esclusivamente rifiuti con codice CER 19 07 03 "Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19 07 02"*
    - *i rifiuti dovranno essere trattati entro le successive 72 ore dal conferimento;*
    - *il rifiuto adottato al serbatoio per l'operazione D15 sarà, sempre, successivamente adottato all'impianto di pretrattamento chimico fisico, e, solo dopo tale pretrattamento, verrà adottato all'impianto biologico;*
    - *rimangono invariati i quantitativi massimi di rifiuti che possono essere trattati presso l'impianto di Terrarossa e autorizzati con D.D. 1119 del 23/05/2011 pari a 240 tonn/giorno e 50.000 tonn/anno;*
- ...[...]."*

**TENUTO CONTO** che, con nota prot. 68/2015 del 30/11/2015 ed allegata Relazione tecnica esplicativa (prot. Provincia di Grosseto n. 194939 del 03/12/2015), Codesto gestore ha comunicato, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs n. 152/2006, di voler apportare le seguenti modifiche non sostanziali all'installazione in oggetto:

- a) la nomina di nuovo referente tecnico di impianto nella persona dell'ing. Andrea Alleva, che sostituisce ing. Alessandro Caviezel;
- b) la chiusura della sperimentazione sul parametro boro e la conferma del nuovo limite sull'effluente dal chimico fisico;

e proporre i seguenti nuovi limiti per il trattamento Conto terzi:

- c) un limite di conferimenti su base annua di 60.000 tonnellate;
- d) un limite giornaliero di 270 tonnellate/giorno conferibili all'impianto;
- e) l'introduzione dei codici CER in ingresso
  - CER 161002, rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli alla voce 161001\*
  - CER 190812, fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
  - CER191308 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), punto 1 della LR Toscana n. 22/2015, le funzioni in materia di rifiuti già esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della [legge regionale](#) 28 ottobre 2014, n. 61 sono trasferite alla Regione Toscana a far dal 01/01/2016 e che dunque questa Amministrazione risulta ad oggi competente in relazione alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto;

**DATO ATTO** che, con nota prot. 20829 del 27/01/2016 questa Amministrazione ha richiesto ad ARPAT – Dipartimento di Grosseto di fornire una valutazione tecnica in merito alla stessa;

**PRESO ATTO** che ARPAT – Dipartimento di Grosseto, con nota acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. 36175 del 10/02/2016, ha fatto presente di non potersi esprimere in merito in quanto l'attività di cui trattasi non rientra fra quelle previste dalla vigente "Carta dei Servizi e delle Attività di ARPAT", approvata con Deliberazione Consiglio Regionale della Toscana n. 9 del 30/01/2013;

**RITENUTO** che le modifiche comunicate dal gestore debbano qualificarsi, ai sensi dell'Allegato 1 alla Delibera Giunta Regionale n. 885/2010, come modifiche non sostanziali comportanti un aggiornamento dell'AIA;

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e qui riportati ad ogni effetto:

1. di accogliere, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs n. 152/2006, le modifiche non sostanziali all'installazione IPPC denominata *"Impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio dei Comuni di Monte Argentario ed Orbetello"* ed ubicata in località Terrarossa nel Comune di Monte Argentario (GR), comunicate dal gestore Integra Concessioni srl con nota prot. 68/2015 del 30/11/2015 (prot. Provincia di Grosseto n. 194939 del 03/12/2015) e di aggiornare l'AIA vigente come di seguito riportato:

In relazione al punto a) della comunicazione di modifica:

L'attuale tabella 31 del Piano di Monitoraggio e Controllo AIA (all. 2 alla determinazione dirigenziale n. 1119 del 23/05/2011 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Grosseto) viene sostituita dalla seguente nuova tabella:

*Tabella 31 ruoli dei soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del piano*

<b>SOGGETTI</b>	<b>AFFILIAZIONE</b>	<b>INDICAZIONE DEL REFERENTE</b>	<b>TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ</b>
<i>Gestore</i>	<i>INTEGRA Concessioni s.r.l. – sede legale in viale dell'industria, 42 Vicenza</i>	<i>Ing. Marcello Milano (Presidente ed amministratore delegato di Integra Concessioni s.r.l.)</i>	
<i>Referente tecnico impianto</i>	<i>INTEGRA Concessioni Srl</i>	<i>Ing. Andrea Alleva</i>	<i>Responsabile attività di controllo previste nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale</i>
<i>Referente IPPC</i>	<i>INTEGRA Concessioni Srl</i>	<i>Signor Silvano Zottarel</i>	<i>Controllo e coordinamento delle attività di monitoraggio e raccolta dati secondo modalità e frequenze stabilite nel presente Piano</i>
<i>RSPP</i>		<i>Geom. Luca Cerato</i>	
<i>RLS</i>		<i>Sign Edoardo Menchetti</i>	
<i>Autorità competente</i>	<i>Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia- Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche</i>  <i>Settore Ambiente</i>	<i>Dirigente del Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche</i>	<i>Autorizzazione</i>
<i>Ente di controllo</i>	<i>Dipartimento ARPAT di Grosseto</i>	<i>Responsabile della UO Prevenzione e Controlli Ambientali Integrati</i>	<i>Controlli programmati secondo le frequenze individuate nel presente Piano</i>

In relazione al punto b) della comunicazione di modifica:

Visti gli esiti positivi della sperimentazione autorizzata dalla Provincia di Grosseto con determinazione dirigenziale n. 207 del 30/01/2015 rilasciata dalla Provincia di Grosseto, si stabilisce in 7,0 mg/l il nuovo limite per il parametro Boro in uscita dal trattamento chimico fisico e in ingresso al reattore biologico.

In relazione ai punti c), d) e) della comunicazione

La tabella 1 dell'Allegato tecnico AIA (all. 1 alla determinazione dirigenziale n. 1119 del 23/05/11 rilasciata dalla Provincia di Grosseto) viene sostituita dalla seguente nuova tabella:

**Tabella 1 Rifiuti liquidi non pericolosi trattati**

<b>CER</b>	<b>Descrizione</b>
190703	<i>Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02*</i>
190802	<i>rifiuti dell'eliminazione della sabbia</i>
190805	<i>fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane</i>
200303	<i>residui della pulizia stradale</i>
200304	<i>Fanghi delle fosse settiche</i>
200306	<i>Rifiuti della pulizia delle fognature</i>
020101	<i>Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia</i>
020106	<i>Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito</i>
020201	<i>Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia</i>
020204	<i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>
020301	<i>Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti</i>
020305	<i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>
020403	<i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>
020502	<i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>
020603	<i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>
020701	<i>Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima</i>
020705	<i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>
161002	<i>soluzioni acquose di scarto, diversi da quelli alla voce 161001</i>
190812	<i>fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811</i>
191308	<i>rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307</i>

Inoltre, vista l'introduzione dei nuovi CER, si conferma la seguente prescrizione di cui al par. 2.1.1. punto 2 dell'Allegato tecnico AIA:

“Il gestore:

1. ....
2. ...., con cadenza mensile:
  - a. deve calcolare l'Indice Biotico del fango (*SBI*);
  - b. deve calcolare la classe di qualità del fango tramite la Tabella 62;



- c. deve adottare tutte le misure e le azioni necessarie per mantenere una classe di qualità del fango pari a I o II;
- d. nel caso in cui si raggiunga una classe III o inferiore, deve interrompere il conferimento di rifiuti e adottare tutte le misure e le azioni necessarie per riportare la classe di qualità del fango a valori pari a I o II"

Il par. 3.8 "Rifiuti" dell'Allegato tecnico AIA viene così sostituito:

“

### **3.8 Rifiuti**

#### **3.8.1 I rifiuti trattati nell'impianto**

Presso l'impianto di depurazione di Terrarossa, oltre alla depurazione di acque reflue urbane, viene effettuato anche il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi.

Il quantitativo massimo di **rifiuti liquidi non pericolosi** trattati giornalmente presso l'impianto, pari al massimo a 270 tonnellate al giorno, è dichiarato dal Gestore compatibile con la capacità depurativa residua dello stesso.

La quantità massima annua è fissata a 60.000 t.

L'impianto di depurazione in parola è autorizzato a trattare le tipologie e quantità di rifiuti non pericolosi riportati in Tabella 75.

**Tabella 75** Tipologie e quantità massime di rifiuti non pericolosi autorizzati ad essere trattati nell'impianto

<b>CER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Attività Impianto</b> All.ti B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06	<b>Quantità massima trattata t/anno</b>	<b>Quantità massima trattata t/giorno</b>
190703	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02*	D8/D9	60.000	270
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia			
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane			
200303	residui della pulizia stradale			
200304	Fanghi delle fosse settiche			
200306	Rifiuti della pulizia delle fognature			
020101	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia			
020106	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito			
020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia			
020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti			
020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti			
020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti			
020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti			
020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti			
020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti			

020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima			
020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti			
161002	soluzioni acquose di scarto, diversi da quelli alla voce 161001			
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811			
191308	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307			

*Si specifica che la capacità di trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi dell'impianto non può superare complessivamente 60.000 tonnellate annue e 270 tonnellate giornaliere.*

*Si precisa che la Società potrà scegliere di trattare una, più o tutte le tipologie di rifiuti indicate nella tabella precedente, a condizione che venga rispettato sia il limite massimo indicato per ogni singola tipologia, sia il limite massimo di capacità di trattamento annuale dell'impianto.*

### **3.8.2. Autorizzazioni al trattamento rifiuti liquidi non pericolosi**

*Il gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Terrarossa, con la presente Autorizzazione Integrata Ambientale:*

- 1) è autorizzato a trattare le tipologie e le quantità massime di rifiuti non pericolosi riportati in Tabella 75 specificando che la capacità di trattamento dell'impianto non può superare complessivamente 60.000 tonnellate annue e 270 tonnellate giornaliere. Si precisa che la Società potrà scegliere di trattare una, più o tutte le tipologie di rifiuti indicate nella tabella precedente, a condizione che:*
  - a) venga rispettato sia il limite massimo giornaliero indicato, sia il limite massimo di capacità di trattamento annuale dell'impianto;*
  - b) non vengano miscelati rifiuti diversi;*
- 2) per il conferimento di detti rifiuti liquidi dovrà rispettare le prescrizioni elencate nel par.2.1.1 e nel par. 3.8.3;*
- 3) è autorizzato a trattare i rifiuti non pericolosi riportati in tabella 75 nell'impianto in parola purchè non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi;*
- 4) rispettare quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo.*

### **3.8.3. Accettabilità dei Rifiuti in ingresso**

*Per l'accettabilità dei rifiuti di cui al par. 3.8.2 il gestore:*

- 1. può conferire in impianto i rifiuti liquidi non pericolosi di cui alla Tabella 75, con le quantità massime riportate in tabella e che rispettino le seguenti condizioni:*
  - a. i rifiuti liquidi in ingresso all'impianto di depurazione:*
    - i. dovranno rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 (colonna relativa allo scarico in pubblica fognatura), All.V, parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per i seguenti parametri: arsenico, boro, manganese, selenio, cromo totale, cromo VI idrocarburi, solventi organici aromatici; solventi organici azotati; pesticidi fosforati; pesticidi totali (esclusi i fosforiti) tra cui aldrin, dieldrin, endrin, isodrin) solventi clorurati e fenoli;*
    - ii. potranno superare i limiti di cui alla Tab. 3 (colonna relativa allo scarico in pubblica fognatura), All.V, parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per i seguenti parametri: alluminio, cadmio, ferro, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco. Le concentrazioni di tali parametri potranno essere minori e/o uguali a 10*

*volte i limiti di cui alla Tabella 3 (colonna relativa allo scarico in pubblica fognatura) Allegato 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.*

*iii. il rapporto BOD<sub>5</sub>/COD deve essere maggiore di 0,2;*

*2. i rifiuti liquidi di cui alla Tabella 75 possono essere conferiti direttamente al trattamento biologico, by-passando il pretrattamento chimico-fisico, solo se rispettano le seguenti condizioni:*

*a. i rifiuti dovranno rispettare i valori limiti previsti dalla normativa vigente per lo scarico delle acque reflue in rete fognaria per i seguenti parametri: metalli pesanti, oli minerali, solventi organici azotati ed aromatici, composti organici alogenati, pesticidi fosforati e clorurati, fenoli;*

*b. il rapporto BOD<sub>5</sub>/COD deve essere maggiore di 0,2;*

*3. i rifiuti liquidi di cui alla Tabella 75 devono subire il pretrattamento chimico-fisico e poi avviati al trattamento biologico, se rispettano le seguenti:*

*a. i rifiuti liquidi in ingresso all'impianto di pretrattamento:*

*i. dovranno rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 (colonna relativa allo scarico in pubblica fognatura), All.V, parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per i seguenti parametri: arsenico, manganese, boro, selenio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi, solventi organici aromatici; solventi organici azotati; pesticidi fosforati; pesticidi totali (esclusi i fosforiti) tra cui aldrin, dieldrin, endrin, isodrin) solventi clorurati e fenoli;*

*ii. potranno superare i limiti di cui alla Tab. 3 (colonna relativa allo scarico in pubblica fognatura), All.V, parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per i seguenti parametri: alluminio, cadmio, ferro, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco. Le concentrazioni di tali parametri potranno essere minori e/o uguali a 10 volte i limiti di cui alla Tabella 3 (colonna relativa allo scarico in pubblica fognatura) Allegato 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.*

*b. i rifiuti liquidi in uscita dall'impianto di pretrattamento e prima di entrare nel reattore biologico*

*i. dovranno rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 (colonna relativa allo scarico in pubblica fognatura), All.V, parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per tutti i parametri elencati nei precedenti punti tranne che per il ferro che non dovrà superare il limite di 40 mg/l e per il boro che non dovrà superare il limite di 7 mg/l*

*4. rispettare quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo.*

.....”.

2. di dare atto che rimangono invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nell'AIA n. 1119 del 23/05/2011, come modificata con determinazione dirigenziale n. 2062 del 16/07/2012, con determinazione dirigenziale n. 286 del 03/02/2014, e con determinazione n. 207 del 31/01/2015 e che, pertanto, il gestore è tenuto al loro integrale rispetto;

Si dà atto che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, al TAR della Toscana o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro termini rispettivamente di 60 giorni e 120 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

Il presente provvedimento viene trasmesso, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza a:

- Sindaco del Comune di Monte Argentario;
- Sindaco del Comune di Orbetello;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Regione Toscana - Ufficio Tecnico del Genio Civile di Grosseto e Siena;
- ARPAT - Dipartimento di Grosseto;

- Azienda U.S.L. 9 di Grosseto – Zona 2 “Colline dell’Albegna”;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto;
- Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 6 “Ombrone”;
- Acquedotto del Fiora Spa;
- ATO Rifiuti Toscana Sud;

IL DIRIGENTE



## **CERTIFICAZIONE**

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da FERRETTI ELENA

Data: 25/03/2016 10:02:16 CET

Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione



## **2.7 Decreto Dirigenziale 12973 del 02/12/2016 della Regione Toscana**



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE, AUTORIZZAZIONI RIFIUTI ED ENERGETICHE

**Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6353 del 24-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 12973 - Data adozione: 02/12/2016**

Oggetto: Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1119 del 23/05/2011 relativa all'installazione di depurazione delle acque reflue urbane al servizio dei Comuni di Monte Argentario ed Orbetello" ubicata in località Terrarossa nel Comune di Monte Argentario (GR), gestore Integra Concessioni srl.Modifiche non sostanziali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/12/2016

Numero interno di proposta: 2016AD016126

## IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1119 del 23/05/2011, con la quale Provincia di Grosseto ha rilasciato Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, alla società Integra Concessioni srl, con sede legale in Vicenza, viale dell'Industria n. 42, nella persona del Presidente ed Amministratore Delegato della stessa, ing. Marcello Milano, con riferimento all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio del Comune di Monte Argentario e del Comune di Orbetello sito in località Terrarossa – Comune di Monte Argentario ed in ordine all'attività IPPC di cui all'Allegato 1, punto 5.3 del D.Lgs n. 59/2005 ("Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno");

DATO ATTO che la suddetta autorizzazione integrata ambientale è stata successivamente aggiornata per modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 D.Lgs n. 152/2006, con determinazione dirigenziale n. 2062 del 16/07/2012 della Provincia di Grosseto, con determinazione dirigenziale n. 286 del 03/02/2014 della Provincia di Grosseto, con determinazione dirigenziale n. 207 del 31/01/2015 della Provincia di Grosseto, con determinazione dirigenziale n. 3078 del 04/11/2015 della Provincia di Grosseto ed, infine, con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 1324 del 24/03/2016;

TENUTO CONTO che, con nota prot. 84/2016 del 05/09/2016, acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGR/351820 del 05/09/2016/P.070, il gestore ha comunicato, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs n. 152/2006, di voler apportare alcune modifiche non sostanziali all'installazione in oggetto di cui alla allegata Relazione esplicativa finalizzate ad una razionalizzazione delle procedure di accettabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto di trattamento conto terzi che consenta, ferme restando le tipologie ammesse di cui ai codici CER già autorizzati, un più completo sfruttamento della capacità di abbattimento dei carichi inquinanti assicurato dall'impianto chimico-fisico attraverso la definizione di limiti quantitativi cumulativi, su base giornaliera, dei carichi inquinanti adottati all'impianto relativamente ai soli parametri sui quali ha efficacia l'impianto chimico- fisico stesso;

DATO ATTO che, questo Settore ha comunicato al gestore che, al fine di procedere alla valutazione delle modifiche comunicate, avrebbe dovuto previamente acquisire gli esiti dell'istruttoria effettuata dall'autorità competente in materia di VIA ed ha, conseguentemente, invitato il medesimo a presentare, ai sensi dell'art. 58 LR Toscana n. 10/2010, apposita al Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana;

VISTO che, con nota prot. 90/2016 del 04/10/2016, acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGR/396839 del 04/10/2016/P.050.040, il gestore ha presentato l'istanza suddetta al Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale di questa Amministrazione;

DATO ATTO che, in relazione all'istanza in questione, il Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, con nota prot. 445018 del 04/11/2016, si è espresso per la non sostanzialità delle modifiche proposte;

VISTA la nota prot. 102/2016 del 04/11/2016, acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGR/447034 del 07/11/2016/P.050.040.020, con la quale il gestore, in conseguenza del sopra richiamato parere del Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, ha chiesto il riavvio del procedimento inerente le modifiche non sostanziali proposte;

RITENUTO che le modifiche comunicate dal gestore debbano qualificarsi, ai sensi dell'Allegato 1 alla Delibera Giunta Regionale n. 885/2010, come modifiche non sostanziali comportanti un aggiornamento dell'AIA;

DECRETA

1. di accogliere, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs n. 152/2006, le modifiche non sostanziali all'installazione IPPC denominata *"Impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio dei Comuni di Monte Argentario ed Orbetello"* ed ubicata in località Terrarossa nel Comune di Monte Argentario (GR), comunicate dal gestore Integra Concessioni srl con nota prot. 84/2016 del 05/09/2016, acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGRT/351820 del 05/09/2016/P.070, e di aggiornare l'AIA n. 1119 del 23/05/2011 e s.m.i. modificando l'Allegato tecnico così come riportato nell'allegato 1, ed il Piano di monitoraggio e controllo così come riportato nell'allegato 2;
2. di dare atto che rimangono invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nell'AIA n. 1119 del 23/05/2011 e s.m.i, e che, pertanto, il gestore è tenuto al loro integrale rispetto;

Il presente provvedimento è trasmesso al competente SUAP del Comune di Monte Argentario per l'inoltro a Intergra Concessioni srl nonché, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza, a:

- Comune di Monte Argentario;
- Comune di Orbetello;
- ARPAT - Dipartimento di Grosseto;
- ASL Toscana Sud Est
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto;
- Acquedotto del Fiora Spa;
- Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE



*Allegati n. 2*

- 01            *Modifiche Allegato Tecnico*  
*c46d0a156bd6dc68aa520e2cf148583f3f444850ec428c56021e502973167309*
- 02            *Modifiche Piano di Monitoraggio e controllo*  
*443a1d831557fdc9087599aab5cd1f6f4d18517ebc997e048619696911464147*

## **2.8 Decreto Dirigenziale 18839 del 21/12/2017 della Regione Toscana**



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

**Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 18839 - Data adozione: 21/12/2017**

Oggetto: Integra Concessioni srl - AIA n. 1119 del 23/05/2011 relativa all'installazione di depurazione delle acque reflue urbane al servizio dei Comuni di Monte Argentario ed Orbetello ed ubicata in località Terrarossa nel Comune di Monte Argentario (GR) - Approvazione protocollo di sperimentazione denominato "Programma monitoraggio e controllo dei solfuri influenti ed effluenti - Rev. 1 - Settembre 2017" ed aggiornamento ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs n. 152/2006 per modifica non sostanziale del Piano di monitoraggio e controllo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/12/2017

Numero interno di proposta: 2017AD021753

## IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva Europea del 15/01/2008 n. 2008/1/CE, versione codificata della Direttiva Europea 96/61/CE, denominata anche “*Direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)*”, che ha introdotto una nuova disciplina di controllo dell’inquinamento, al fine di raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente attraverso la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento generato da varie categorie di impianti;

VISTA la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTA la Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Decisione 2014/955/CE);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 Della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

VISTI gli artt. 216-217 del R.D. n. 1265/1934 ”Testo Unico delle Leggi Sanitarie”;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTO il D.M. Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/04/2008 “Decreto Tariffe” (oggi sostituito con DM Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 58 del 06/03/2017;

VISTO il D.Lgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTA la Circolare Ministero Ambiente 27/10/2014 prot. 22995/Gab “*Primi indirizzi sull’applicazione dell’AIA alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 46/2014*”;

VISTO il DM Ambiente n. 272/2014 – Autorizzazione integrata ambientale – modalità per la redazione della relazione di riferimento;

VISTA la Nota Ministero Ambiente 17 giugno 2015, n. 12422 avente ad oggetto “*Ulteriori criteri del Ministero Ambiente sulle modalità applicative della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (cd. Aia) alla luce del D.lgs n. 46/2014 di modifica del D.lgs 152/2006*”;

VISTA la L.R. Toscana n. 25/1998 “*Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati*” e s.m.i.;

VISTA la L.R. Toscana 31/05/2006, n. 20 “*Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento*” e s.m.i.;

VISTA la L.R. Toscana n. 10/2010 e s.m.i.;

VISTA la L.R. Toscana 28 ottobre 2014, n. 61 *“Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 e alla L.R. n. 10/2010”*;

VISTA la L.R. n. 22/2015 *“Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014”*;

VISTA la L.R. 24 febbraio 2016, n. 15 recante il *“riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015”*;

VISTA la L.R. 25 febbraio 2016, n. 17 recante *“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014”*;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 29 marzo 2017, n. 13/R *“Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 ( Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”)”*;

VISTA la D.P.G.R. Toscana 8 settembre 2008, n. 46/R *“Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque”*;

VISTA la Del. G.R. Toscana n. 885/2010 *“Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A. – Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 – Revoca DGR del 15/06/2009 n. 195 e DGR 20/07/2009 n. 631”*;

VISTA la Del. G.R. n. 743/2012 come da ultimo modificata con Del . G.R. Toscana n. 751/2013;

VISTA la Del G.R. Toscana n. 12/2015 *“Prime linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209, 211 e 213 del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui al titolo III bis della parte II del medesimo decreto a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 “Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 e alla L.R. n. 10/2010”*;



RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1119 del 23/05/2011, con la quale la allora competente Provincia di Grosseto ha rilasciato, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, alla società Integra Concessioni srl, con sede legale in Vicenza, viale dell'Industria n. 42, apposita autorizzazione integrata ambientale con riferimento all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio del Comune di Monte Argentario e del Comune di Orbetello sito in località Terrarossa – Comune di Monte Argentario per lo svolgimento dell'attività IPPC di cui all'Allegato 1, punto 5.3 del D.Lgs n. 59/2005 ("Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno");

RICORDATO che la suddetta autorizzazione integrata ambientale è stata successivamente aggiornata per modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 D.Lgs n. 152/2006, con determinazione dirigenziale n. 2062 del 16/07/2012 della Provincia di Grosseto, con determinazione dirigenziale n. 286 del 03/02/2014 della Provincia di Grosseto, con determinazione dirigenziale n. 207 del 31/01/2015 della Provincia di Grosseto, con determinazione dirigenziale n. 3078 del 04/11/2015 della Provincia di Grosseto ed, infine, con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 1324 del 24/03/2016;

RICORDATO, altresì, che, questa Amministrazione, divenuta competente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), punto 1 della L.R. Toscana n. 22/2015, con decreto dirigenziale n. 12973 del 02/12/2016, ha provveduto ad aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs n. 152/2006, a seguito dell'accoglimento delle modifiche non sostanziali comunicate dal gestore con nota prot. 84/2016 del 05/09/2016, acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGR/351820 del 05/09/2016/P.070;

VISTO che, con nota prot. n° 29/2017 AA del 29/03/2017, acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGR/178652 del 04/04/2017/P.050, il gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs n. 152/2006, ha presentato richiesta di:

- variante non sostanziale all'AIA in oggetto per la razionalizzazione e l'aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo;
- avallo alla proposta di monitoraggio intensivo dei Solfuri influente ed effluente;

DATO ATTO che, con nota prot. AOOGR/178652/P.050 del 04/04/2017 questa Amministrazione ha comunicato al gestore la necessità di presentare, al competente Settore VIA, VAS ed Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale, l'istanza di cui all'art. 58 LR Toscana n. 10/2010 e smi ai fini dell'avvio del procedimento relativo alle suddette richieste;

DATO ATTO che, con nota prot. AOOGR/306199/P.140.010 del 15/06/2017, il Settore VIA, VAS ed Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale della Regione Toscana, in relazione all'apposita istanza presentata da parte del gestore, ha ritenuto che l'oggetto della medesima non rientrasse nell'ambito di applicazione delle procedure di VIA;

DATO ATTO che, con nota prot. AOOGR/326787/P.050.040.020 del 28/06/2017, questa Amministrazione ha comunicato che il procedimento doveva intendersi avviato a decorrere dal 15/06/2017 ed ha, contestualmente, trasmesso ad ARPAT l'istanza di modifica in questione con richiesta di espressione di apposita valutazione tecnica in merito;

DATO ATTO che, con nota acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGRT/382853 del 02/08/2017/P.050.040.010 ARPAT ha fatto pervenire propria valutazione tecnica, nella quale ha espressamente indicato le integrazioni ed i chiarimenti che il gestore avrebbe dovuto fornire ai fini di una positiva valutazione finale dell'istanza presentata;

DATO ATTO che, con nota prot. AOOGRT/426064/P.050.040.020 del 07/09/2017, questa Amministrazione ha provveduto a trasmettere al gestore la suddetta valutazione tecnica, invitandolo a fornire, entro 20 giorni dal ricevimento, le integrazioni ed i chiarimenti in esso esplicitati;

DATO ATTO che, con nota prot. 84/2017 del 14/09/2017, pervenuta in pari data al protocollo generale della Regione Toscana, il gestore ha presentato le integrazioni ed i chiarimenti richiesti da ARPAT;

TENUTO CONTO che, nota prot. 2017/0074313 del 24/10/2017, ARPAT, a seguito della valutazione delle integrazioni presentate si è espressa favorevolmente in ordine alla proposta di sperimentazione relativa al parametro solfuri ma ha, contestualmente, comunicato la necessità di richiedere al gestore i chiarimenti enumerati nella nota medesima in relazione alla proposta di aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo;

DATO ATTO che, con nota prot. 92/2017 del 25/10/2017, acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGRT/509713 del 25/10/2017/P.050.040.020, il gestore ha fornito gli ulteriori chiarimenti richiesti da ARPAT;

DATO ATTO che, con nota prot. AOOGRT/533406/P.050.040.020 del 08/11/2017, questa Amministrazione ha inoltrato ad ARPAT la nota di chiarimenti sopra citata, con richiesta di fornire apposita valutazione tecnica in merito;

DATO ATTO che, con nota acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGRT/553964 del 20/11/2017/P.070, ARPAT ha espresso valutazione positiva anche in ordine alla proposta di aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo;

RITENUTO, alla luce delle definizioni di modifica e di modifica sostanziale di cui all'art. 5, comma 1 lettere l) ed l-bis) del D.Lgs n. 152/2006 e di quanto specificato nell'allegato 1 della Del. G.R. Toscana n. 885/2010, le modifiche comunicate dal gestore debbano qualificarsi come modifiche non sostanziali comportanti un aggiornamento dell'AIA vigente;

PRESO ATTO del versamento del gestore, in favore di questa Autorità competente ai fini AIA, della tariffa istruttoria prevista ai sensi dal D.M. del 24/04/2008- Allegato III e della Delibera GR Toscana n. 885/2010 - Allegato 2 – paragrafo 2 per quanto riguarda le modifiche non sostanziali AIA comportanti aggiornamento dell'AIA, pari ad € 2.000,00;

#### DECRETA

1. di accogliere, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 D.Lgs n. 152/2006, le proposte di modifiche non sostanziali all'installazione IPPC denominata "Impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio dei Comuni di Monte Argentario ed Orbetello" ed ubicata in località Terrarossa nel Comune di Monte Argentario (GR), comunicate dal gestore Integra

Concessioni srl con nota prot. 29/2017 AA del 29/03/2017 (prot. Regione Toscana n. AOOGR/178652 del 04/04/2017/P.050) e successive note integrative prot. 84/2017 del 14/09/2017 e prot. 92/2017 del 25/10/2017, e conseguentemente:

- a) di approvare il protocollo di sperimentazione denominato “Programma monitoraggio e controllo dei solfuri influenti ed effluenti \_ Rev. 1 - Settembre 2017”, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
  - b) di aggiornare il Piano di monitoraggio e controllo dell’AIA vigente sostituendolo con il nuovo allegato “Piano di monitoraggio e controllo - Rev. 6”, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di dare atto che rimangono invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nell’AIA n. 1119 del 23/05/2011 e s.m.i, e che, pertanto, il gestore è tenuto al loro integrale rispetto;

Il presente provvedimento è trasmesso al competente SUAP del Comune di Monte Argentario per l’inoltro a Integra Concessioni srl nonché, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza, a:

- Comune di Monte Argentario;
- Comune di Orbetello;
- ARPAT - Dipartimento di Grosseto;
- ASL Toscana Sud Est
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto;
- Acquedotto del Fiora Spa;
- Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 2*

- 01            *Programma monitoraggio e controllo dei Solfuri*  
              *b85ebede8b69e92e0e2e41f68d34cccf35576b65f0b1b2141362cd4410b4b2e7*
- 02            *Piano Monitoraggio e Controllo rev.6*  
              *0944cb8d5a9b099011b18ccfb018e10440fb3aaa016e8e8aead1c371a881e35d*

## **2.9 Decreto Dirigenziale 13748 del 14/08/2019 della Regione Toscana**





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

**Responsabile di settore: MIGLIORINI SIMONA**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 12961 del 31-07-2019

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 13748 - Data adozione: 14/08/2019**

Oggetto: Integra Concessioni srl - Autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio del Comune di Monte Argentario e del Comune di Orbetello sito in località Terrarossa - Comune di Monte Argentario (GR)- Aggiornamento ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 D.Lgs n. 152/2006 per modifica non sostanziale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/08/2019

Numero interno di proposta: 2019AD015224

## IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusione di comuni);

VISTA la D.G.R.T. n. 121 del 23/2/2016 “Subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis, comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali”;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTA la L.R. Toscana n. 10/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 29 marzo 2017, n. 13/R: Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”);

VISTO il D.P.G.R. Toscana 11 aprile 2017, n. 19/R: “ Regolamento regionale recante disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010”;

VISTA la Del. G.R. Toscana n. 885/2010 “Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A. – Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 – Revoca DGR del 15/06/2009 n. 195 e DGR 20/07/2009 n. 631”;

RICHIAMATA l’Autorizzazione determinazione dirigenziale n. 1119 del 23/05/2011, con la quale la allora competente Provincia di Grosseto ha rilasciato, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, alla società Integra Concessioni srl, con sede legale in Vicenza, viale dell’Industria n. 42 e P.IVA 03466180241, apposita autorizzazione integrata ambientale con riferimento all’impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio del Comune di Monte Argentario e del Comune di Orbetello sito in località Terrarossa – Comune di Monte Argentario per lo svolgimento dell’attività IPPC di cui all’Allegato 1, punto 5.3 del D.Lgs n. 59/2005 (“Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno”);

RICORDATO che la suddetta autorizzazione integrata ambientale è stata successivamente aggiornata per modifiche non sostanziali, ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1 D.Lgs n. 152/2006, con determinazione dirigenziale n. 2062 del 16/07/2012 della Provincia di Grosseto, con determinazione dirigenziale n. 286 del 03/02/2014 della Provincia di Grosseto, con determinazione dirigenziale n. 207 del 31/01/2015 della Provincia di Grosseto, con determinazione dirigenziale n. 3078 del 04/11/2015 della Provincia di Grosseto, con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 1324 del

24/03/2016; con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 12973 del 02/12/2016, e, da ultimo, con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 18839 del 21/12/2017;

DATO ATTO che la società Integra Concessioni srl, con nota prot. 22/2019 del 05/03/2019, acquisita al protocollo regionale al n. 0105584 del 06/03/2019, ha presentato a questo Settore competente in materia di AIA un'istanza di variante non sostanziale dell'AIA vigente, consistente nella richiesta di modifica del Paragrafo. 3.4.3.1, secondo punto, dell'Allegato tecnico e, parallelamente, una modifica del Paragrafo 3.2.2.4, terzo punto, del Piano di Monitoraggio e Controllo, volta a garantire, nei momenti di attivazione dello scarico di emergenza del refluo depurato in Laguna per manutenzione della condotta a Mare, la possibilità di ricevere i rifiuti liquidi contraddistinti dai CER 20 03 06 "rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico" e CER 20 03 04 "fanghi delle fosse settiche" provenienti dal territorio dei comuni di Orbetello e Monte Argentario e dai sollevamenti dalla rete fognaria gestita da Integra Concessioni S.r.l.;

TENUTO CONTO che, con la medesima nota sopra citata, la società Integra Concessioni srl ha presentato al Settore competente in materia di VIA di questa Amministrazione apposita istanza ai sensi dell'art. 58 L.R. n. 1072010 e s.m.i. in relazione alle modifiche richieste;

VISTA la nota prot. 0114120 del 12/03/2019, con la quale il Settore VIA, VAS, Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale della Regione Toscana ha valutato, sulla base della documentazione consegnata e delle definizioni di cui all'art.5, comma1, lett. l) e l-bis) del Dlgs.152/06, che l'oggetto dell'istanza presentata dal gestore non rientri, ai fini VIA, nelle suddette definizioni, in quanto, nel caso specifico, si tratta di una richiesta di modifica degli allegati all'AIA vigente;

VISTA la nota prot. 27/2019 del 12/03/2019, acquisita al protocollo regionale al n. 0115935 del 13/03/2019, con la quale la società ha chiesto formalmente il riavvio del procedimento relativo all'istanza di variante non sostanziale AIA a seguito del parere espresso dal Settore competente in materia di VIA;

DATO ATTO che, con nota prot. 0179353 del 30/04/2019, questo Settore competente in materia di AIA ha richiesto ad ARPAT di fornire apposito parere tecnico in merito all'istanza di modifica in questione;

DATO ATTO che ARPAT, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 0227912 del 05/06/2019, si è espresso ritenendo accettabile la richiesta di modifica presentata da Integra Concessioni srl "in quanto detti rifiuti provengono dalla stessa linea fognaria e/o da carichi di abitazioni isolate che, in caso di presenza di fognatura pubblica, recapiterebbero al depuratore in oggetto";

RITENUTO che, alla luce delle definizioni di modifica e di modifica sostanziale di cui all'art. 5, comma 1 lettere l) ed l-bis) del D.Lgs n. 152 2006 e di quanto specificato nell'allegato 1 della Del. G.R. Toscana n. 885/2010, le modifiche comunicate dal gestore debbano qualificarsi come modifiche non sostanziali comportanti un aggiornamento dell'AIA vigente;

PRESO ATTO del versamento del gestore, in favore di questa Autorità competente ai fini AIA, della tariffa istruttoria prevista ai sensi dal D.M. del 24/04/2008- Allegato III e della Delibera GR Toscana n. 885/2010 - Allegato 2 – paragrafo 2 per quanto riguarda le modifiche non sostanziali AIA comportanti aggiornamento dell'AIA, pari ad € 2.000,00;

DATO ATTO che il Settore Responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana;

CONSIDERATO il decreto RT n. 12961 del 31 luglio 2019 che attribuisce la responsabilità a scavalco del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti alla Dott.ssa Simona Migliorini e che pertanto a decorrere dal 01 agosto 2019 la Responsabilità del Procedimento è assegnata alla stessa Dirigente del Settore dott.ssa Simona Migliorini;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 190 del 6/11/2012;

DATO ATTO che la presente proposta di decreto è stata visionata dal funzionario responsabile di P. O. "Autorizzazioni rifiuti. Presidio zonale distretto sud";

### DECRETA

1. di accogliere, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 D.Lgs n. 152/2006, la proposta di modifica non sostanziale all'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Integra Concessioni srl dalla Provincia di Grosseto con determinazione dirigenziale n. 1119 del 23/05/2011 come da ultimo aggiornata con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 18839 del 21/12/2017, in relazione all'installazione denominata "Impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio dei Comuni di Monte Argentario ed Orbetello" ed ubicata in località Terrarossa nel Comune di Monte Argentario (GR), presentata dal suddetto gestore con nota prot. 22/2019 del 05/03/2019, acquisita al protocollo regionale al n. 0105584 del 06/03/2019;
2. di aggiornare, in conseguenza del punto 1, rispettivamente il paragrafo Paragrafo. 3.4.3.1, secondo punto, dell'Allegato tecnico ed il Paragrafo 3.2.2.4, terzo punto, del Piano di Monitoraggio e Controllo, come sotto riportato:

#### Allegato tecnico - Paragrafo 3.4.3.1

- Interrompere il conferimento di rifiuti liquidi fino al ripristinarsi delle condizioni di normale esercizio. Tale interruzione non si applica per i rifiuti liquidi CER 200306 e CER 200304 provenienti dal territorio dei comuni di Orbetello e Monte Argentario e dai sollevamenti dalla rete fognaria gestita da Integra Concessioni S.r.l.”;

#### Piano di monitoraggio e controllo - Paragrafo 3.2.2.4

- Interrompere il conferimento di rifiuti liquidi fino al ripristinarsi delle condizioni di normale esercizio. Tale interruzione non si applica per i rifiuti liquidi CER 200306 e CER 200304 provenienti dal territorio dei comuni di Orbetello e Monte Argentario e dai sollevamenti dalla rete fognaria gestita da Integra Concessioni S.r.l.”;
3. di dare atto che rimangono invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nell'AIA n. 1119 del 23/05/2011 e s.m.i, e che, pertanto, il gestore è tenuto al loro integrale rispetto;

Il presente provvedimento è trasmesso al competente SUAP del Comune di Monte Argentario per l'inoltro a Integra Concessioni srl nonché, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza, a:

- Comune di Monte Argentario;
- Comune di Orbetello;
- ARPAT - Dipartimento di Grosseto;
- ASL Toscana Sud Est
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto;
- Acquedotto del Fiora Spa;
- Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE



## **2.10      Decreto Dirigenziale 5201 del 08/04/2020 della Regione Toscana**



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

**Responsabile di settore: GALLORI FRANCO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14948 del 13-09-2019

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 5201 - Data adozione: 08/04/2020**

Oggetto: Aggiornamento ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 D.Lgs n. 152/2006, dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Integra Concessioni srl dalla Provincia di Grosseto con determinazione dirigenziale n. 1119 del 23/05/2011 come da ultimo aggiornata con decreto dirigenziale n. 13748 del 14/08/2019, in relazione all'installazione denominata "Impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio dei Comuni di Monte Argentario ed Orbetello" ed ubicata in località Terrarossa nel Comune di Monte Argentario (GR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/04/2020

Numero interno di proposta: 2020AD005861

## IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusione di comuni);

VISTA la D.G.R.T. n. 121 del 23/2/2016 “Subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis, comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali”;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTA la L.R. Toscana n. 10/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 29 marzo 2017, n. 13/R: Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”);

VISTO il D.P.G.R. Toscana 11 aprile 2017, n. 19/R: “Regolamento regionale recante disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell’articolo 65 della l.r. 10/2010”;

VISTA la Del. G.R. Toscana n. 885/2010 “Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A. – Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 – Revoca DGR del 15/06/2009 n. 195 e DGR 20/07/2009 n. 631”;

RICHIAMATA l’Autorizzazione determinazione dirigenziale n. 1119 del 23/05/2011, con la quale la allora competente Provincia di Grosseto ha rilasciato, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, alla società Integra Concessioni srl, con sede legale in Vicenza, viale dell’Industria n. 42 e P.IVA 03466180241, apposita autorizzazione integrata ambientale con riferimento all’impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio del Comune di Monte Argentario e del Comune di Orbetello sito in località Terrarossa – Comune di Monte Argentario per lo svolgimento dell’attività IPPC di cui all’Allegato 1, punto 5.3 del D.Lgs n. 59/2005 (“Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno”);

RICORDATO che la suddetta autorizzazione integrata ambientale è stata successivamente aggiornata per modifiche non sostanziali, ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1 D.Lgs n. 152/2006, con determinazione dirigenziale n. 2062 del 16/07/2012 della Provincia di Grosseto, con determinazione dirigenziale n. 286 del 03/02/2014 della Provincia di Grosseto, con determinazione dirigenziale n. 207 del 31/01/2015 della Provincia di Grosseto, con determinazione dirigenziale n. 3078 del 04/11/2015 della Provincia di Grosseto, con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 1324 del

24/03/2016; con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 12973 del 02/12/2016, con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 18839 del 21/12/2017 e, da ultimo, con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 13748 del 14/08/2019;

DATO ATTO che la società Integra Concessioni srl, con nota prot. 138/19 del 25/11/2019, acquisita al protocollo regionale al n. 0437938 del 25/11/2019, ha presentato a questo Settore competente in materia di AIA un'istanza di variante non sostanziale dell'AIA vigente, consistente nella richiesta di variazione del referente IPPC, di aggiornamento della planimetria dell'area di deposito interno rifiuti e di upgrading tecnologico della sezione ossidativa ex biorulli, ed ha, a tal fine allegato la seguente documentazione di corredo:

- Documento di presentazione (cronistoria dell'iter che ha portato al rilascio della A.I.A. n.1119 – dati anagrafici)
- Relazione tecnica Esplicativa
- Planimetria Aree di deposito rifiuti prodotti
- Tavola Unica della Variante Non Sostanziale;

TENUTO CONTO che, con la medesima nota sopra citata, la società Integra Concessioni srl ha presentato al Settore competente in materia di VIA di questa Amministrazione apposita istanza ai sensi dell'art. 58 L.R. n. 1072010 e smi in relazione alle modifiche sopra descritte;

VISTA la nota prot. 0471392 del 18/12/2019, con la quale il Settore VIA, VAS, Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale della Regione Toscana si è espresso come di seguito riportato:

“ si ritiene pertanto che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e che quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica sostanziale di un impianto esistente.

Si ricorda al proponente che, in esito alla installazione delle nuove apparecchiature previste, devono essere comunque rispettati i limiti acustici del vigente Piano comunale di classificazione acustica.

Si raccomanda al proponente l'adozione di procedure operative che limitino la diffusione di sostanze odorigene e di tenere conto, a tale proposito, delle buone pratiche di cui alle Linee guida “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene”, approvate con delibera n.38/2018 del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA) e pubblicate sul relativo sito web istituzionale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010, in caso di riesame dell'AIA con valenza di rinnovo, l'installazione deve essere sottoposta ad un procedimento postumo in materia di VIA.

VISTA l'istruttoria effettuata;

RITENUTO che, alla luce delle definizioni di modifica e di modifica sostanziale di cui all'art. 5. comma 1 lettere l) ed l-bis) del D.Lgs n. 152 2006 e di quanto specificato nell'allegato 1 della Del. G.R. Toscana n. 885/2010, le modifiche comunicate dal gestore debbano qualificarsi come modifiche non sostanziali comportanti un aggiornamento dell'AIA vigente;

PRESO ATTO del versamento del gestore, in favore di questa Autorità competente ai fini AIA, della tariffa istruttoria prevista ai sensi dal D.M. del 24/04/2008- Allegato III e della Delibera GR Toscana n. 885/2010 - Allegato 2 – paragrafo 2 per quanto riguarda le modifiche non sostanziali AIA comportanti aggiornamento dell'AIA, pari ad € 2.000,00;

DATO ATTO che il Settore Responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana;

CONSIDERATO il decreto direttoriale della Regione Toscana n. 14144 del 28/08/2019, che attribuisce la responsabilità a scavalco del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti all'ing. Franco Gallori e che pertanto a decorrere dal 02 settembre 2019 la Responsabilità del Procedimento è assegnata allo stesso Dirigente del Settore ing. Franco Gallori;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 190 del 6/11/2012;

DATO ATTO che la presente proposta di decreto è stata visionata dal funzionario responsabile di P. O. "Autorizzazioni rifiuti. Presidio zonale distretto sud";

#### DECRETA

1. di accogliere, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 D.Lgs n. 152/2006, le modifiche non sostanziali all'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Integra Concessioni srl dalla Provincia di Grosseto con determinazione dirigenziale n. 1119 del 23/05/2011 come da ultimo aggiornata con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 13748 del 14/08/2019, in relazione all'installazione denominata "Impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio dei Comuni di Monte Argentario ed Orbetello" ed ubicata in località Terrarossa nel Comune di Monte Argentario (GR), comunicate dal suddetto gestore con nota prot. 138/19 del 25/11/2019, acquisita al protocollo regionale al n. 0437938 del 25/11/2019;

2. di dare atto che il nuovo referente IPPC è individuato, in luogo del sig. Silvano Zottarel, nella persona della dott.ssa Valentina Celleno, per la carica presso la sede legale della società Integra Concessioni S.r.l.;

3. di approvare ed allegare (allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo la planimetria acquisita al protocollo regionale al n. 0437938 del 25/11/2019 e denominata Elaborato A - Area stoccaggio rifiuti;

4. di dare atto che i lavori inerenti il progetto di upgrading tecnologico della sezione ossidativa ex biorulli approvato con il presente provvedimento dovranno essere avviati entro 30 giorni dalla data di rilascio del medesimo e dovranno essere eseguiti nel rispetto della tempistica di cui al cronoprogramma allegato al presente provvedimento (allegato B);

5. di dare atto che l'effettivo esercizio dell'attività impiantistica nell'assetto modificato a seguito della realizzazione dei lavori approvati, è subordinata al rilascio di apposito atto di nulla osta da parte di questa Autorità a conclusione del seguente iter:

- comunicazione da parte della ditta, tramite il competente SUAP, nel rispetto della normativa urbanistico- edilizia di riferimento;
- della data di inizio lavori ed ultimazione dei lavori;
- della dichiarazione della direzione lavori attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato (certificato di regolare esecuzione dei lavori), nonché eventuale relazione di collaudo delle opere (certificato di collaudo);
- della descrizione delle modifiche in corso d'opera effettuate ai sensi dell'art. 143 della L. 65/2014 e dei relativi aggiornamenti progettuali;



- verifica, da parte della Regione Toscana – Area Ambiente ed Energia – Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche, entro 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui sopra, della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto autorizzato;

6. di dare atto che rimangono invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nell'AIA n. 1119 del 23/05/2011 e s.m.i, e che, pertanto, il gestore è tenuto al loro integrale rispetto;

Ai sensi della Del G.R. Toscana n. 1227/2015, il presente provvedimento è trasmesso al competente SUAP del Comune di Monte Argentario per il rilascio dell'atto unico e per il successivo inoltro alla società Integra Concessioni srl e, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a:

- Comune di Monte Argentario;
- Comune di Orbetello;
- ARPAT - Dipartimento di Grosseto;
- ASL Toscana Sud Est
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto;
- Acquedotto del Fiora Spa;
- Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 2*

- 01      *Allegato A Planimetria Area stoccaggio rifiuti*  
763a3d5d202946a2d2a028a1d720c61754004a6b53da2532285bb012a4120a32
- 02      *Allegato B Cronoprogramma*  
bc1623f98abde97d53bbfce18e039e8fdd53a2f27e1623e71568167e19cea157

### **3 Proroga scadenza AIA**

**28/06/2012**

**COMMISSARIO DELEGATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL  
RISANAMENTO AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI ORBETELLO**

**-E-**

**INTEGRA S.R.L.**

**-E-**

**ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.**

---

**LETTERA DI INTENTI**

---

Con la presente Lettera di intenti (la "Lettera"), da valersi ai fini di legge:

**Tra**

**Sig. Rolando Di Vincenzo**, nato a Civita Castellana (VT) il 15.2.1939, in qualità di Commissario Delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, codice fiscale 91013030530 ("Commissario Delegato" o "Concedente")

**e**

**Integra S.r.l.**, con sede legale in Vicenza, Via dell'Industria n. 42, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 06613181004, rappresentata legalmente ai fini del presente atto da Milano Marcello, legale rappresentante, munito dei necessari poteri ("Integra" o "Concessionario")

**e**

**Acquedotto del Fiora S.p.A.**, con sede legale in sede in Grosseto, Via Mameli, 10, , codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Grosseto 00304790530, rappresentata legalmente ai fini del presente atto da Paolo Pizzari, Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri ("Fiora" o "Gestore")

(il Commissario Delegato e Integra di seguito indicati anche singolarmente la "Parte" e collettivamente le "Parti")

**Premesso che**

- (a) in forza della concessione n. 88/06 stipulata tra le Parti in data 25.05.2006 (di seguito la **Convenzione**), Integra – subentrata a Maltauro S.p.A. nel rapporto concessorio a seguito di fusione con la società Ecoveneta S.p.A. – esercita a far data dal 23.05.2008 la gestione definitiva della depurazione e, parzialmente della fognatura, delle acque reflue fognarie dei Comuni di Orbetello e Monte Argentario;
- (b) Fiora è gestore unico del Servizio Idrico Integrato (SII) dell'Autorità Idrica Toscana relativamente alla Conferenza Territoriale 6 Ombrone, giusta delibera di affidamento n. 14 del 28.11.2001;
- (c) con scrittura privata del 16.02.2010, Fiora e Integra hanno definito le modalità di corresponsione del corrispettivo per il servizio di depurazione delle utenze domestiche ed industriali dell'areale;
- (d) con determinazione della Provincia Grosseto n. 1119 del 23.05.2011 è stata rilasciata a Integra l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'esercizio dell'impianto di acque reflue urbane, al servizio dei Comuni di Monte Argentario e di Orbetello, ubicato in località Terrarossa con attività classificata all. 1, p.to 5.3 dlgs 18.02.2005 n. 59 quale impianto per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi D8 e D9 con capacità superiore a 50 ton/g (l'Impianto), subordinando la medesima autorizzazione al rispetto di una serie di



prescrizioni, tra le quali, l'obbligo di realizzare una nuova sezione di impianto per il pretrattamento chimico-fisico dei rifiuti;

- (e) la gestione economica dell'impianto ha subito talune alterazioni, rispetto agli elementi considerati nel piano economico-finanziario di cui alla Convenzione, tali da determinare il disequilibrio e l'alterazione finanziaria dell'iniziativa, tra i quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

- ✓ il quantitativo e costo unitario dell'energia elettrica;
- ✓ il quantitativo e costo unitario dello smaltimento dei fanghi;

- (f) inoltre, la realizzazione dell'impianto di pretrattamento chimico fisico prescritta dall'A.I.A. ha comportato un ulteriore investimento oltre a quello già sostenuto per la realizzazione delle opere impiantistiche previste dalla Convenzione, determinando un aumento della quota di ammortamento non assorbibile entro gli attuali termini temporali fissati dalla Convenzione;

**considerato che**

- (g) gli eventi richiamati alla precedente premessa sub (e) rappresentano condizioni pregiudizievoli, estranee alla disponibilità delle Parti, in grado di determinare l'applicazione di meccanismi per il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della Convenzione, trattandosi di circostanze che non rientrano nell'ordinaria alea contrattuale posta dalla Convenzione a carico del Concessionario;
- (h) l'art. 143, del D. Lgs. 163/2006, che disciplina le caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici, dispone al comma 8 che *"I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, (...), ne costituiscono parte integrante. Le variazioni ..., quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni"*;
- (i) come espressamente previsto dalla disposizione normativa sopra richiamata, è possibile quindi ripristinare le condizioni di riequilibrio economico-finanziario, anche tramite la proroga del termine di scadenza della concessione, senza che ciò determini conseguenze in grado di incidere sulla finanza pubblica;
- (j) è interesse delle Parti far coincidere le scadenze delle concessioni, rispettivamente, quella del Fiora, quale Gestore unico del SII, prevista per il 2026 e quella di Integra nel 2023, in quanto tale armonizzazione temporale rappresenta un elemento di semplificazione che consentirà il successivo esperimento di una gara unitaria per l'affidamento integrale della gestione del servizio idrico;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

**Articolo 1**

**(Premesse)**

- 1.1** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Lettera.

**Articolo 2  
(Oggetto)**

- 2.1** Il Commissario Delegato, fatta salva approfondita verifica della documentazione giustificativa in merito agli elementi determinanti il disequilibrio, manifesta la propria disponibilità a far sì che la durata della concessione di Integra sia prorogata fino al 2026, in modo da cessare contestualmente alla scadenza della concessione del Fiora, in qualità di Gestore unico del SII.
- 2.2** La presente Lettera viene altresì sottoscritta dal Fiora, che dichiara di prendere atto delle intese e determinazioni assunte dalle Parti, senza ciò costituisca tuttavia impegno e obbligo per la medesima.

**Articolo 3  
(Natura della Lettera di Intenti)**

- 3.1** La presente Lettera è da intendersi quale mera manifestazione degli intenti e degli interessi delle Parti e del Fiora
- 3.2** Resta, pertanto, espressamente inteso che, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2.1, sarà necessario predisporre apposito atto aggiuntivo alla Convenzione .
- 3.3** La presente Lettera prevale su ogni altra precedente intesa, verbale o scritta, eventualmente intervenuta tra le Parti e il Fiora.

**Articolo 4  
(Comunicazioni)**

- 4.1** Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalla presente Lettera dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera consegnata a mano, raccomandata a.r. ovvero telefax e dovrà essere indirizzata agli indirizzi dei destinatari seguenti, ovvero a quegli altri recapiti o destinatari che dovessero essere successivamente indicati per iscritto.

Per il <b>Commissario Delegato:</b>
<b>ROLANDO DI VINCENZO</b>
Via Don Carlo Steeb, 1
Città 58011 Orbetello
Telefax: 0564 867201
Email: <a href="mailto:salco@comune.orbetello.gr.it">salco@comune.orbetello.gr.it</a>

Per Integra:
Integra S.r.l.
Via dell'Industria, 42
Città 36100 Vicenza
Telefax: 0444 963151
Email: info@integramaltauro.com

Per il Fiora:
Acquedotto del Fiora S.p.A.
Via G.Mameli, 10
Città 58100 Grosseto
Telefax: 0564 422611
Email: info@fiora.it

- 4.2 Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante consegna a mano o lettera raccomandata) o nel momento in cui il telefax trasmittente avrà rilasciato la conferma di trasmissione al telefax ricevente.


#### Articolo 5 (Foro competente)

- 5.1 La presente Lettera sarà regolata dal diritto italiano. Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, interpretazione e/o adempimento della presente Lettera saranno di competenza esclusiva del Foro di Grosseto.

Letto, approvato e sottoscritto in Grosseto, 28/06/2012

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**

**Commissario Delegato al risanamento ambientale della Laguna di Orbetello**



*Il Commissario Delegato*


Sig. Rolando Di Vincenzo

**Integra S.r.l.**

 **INTEGRA s.r.l.**  
*Presidente e Amministratore Delegato*  
*Ing. Marcello Milano*

**Legale Rappresentante**

**Acquedotto del Fiora S.p.A.**



**Amministratore Delegato**

## **4 Voltura AIA - Acquedotto del Fiora**



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

**Responsabile di settore Sandro GARRO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 17473 del 08-10-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 10373 - Data adozione: 20/05/2023**

Oggetto: Voltura dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla allora competente Provincia di Grosseto con atto n. 1119 del 23/03/2011 ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., come da ultimo aggiornata con decreto n. 5201 del 08/04/2020 dalla Regione Toscana in relazione all'installazione denominata "Impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio dei Comuni di Monte Argentario ed Orbetello" ed ubicata in località Terrarossa nel Comune di Monte Argentario (GR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/05/2023

Numero interno di proposta: 2023AD011703

## IL DIRIGENTE

Richiamata la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla legge n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e alla l.r. n. 40/2009 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

Visto il D.lgs n. 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

Visto il D.P.G.R. n. 13R del 29/3/2017 “Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25”;

Visto il D.lgs 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

Vista la D.G.R.T. n. 743 del 8/08/2012 e s.m.i. “Art. 19, comma 2bis della l.r. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”;

Richiamato l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla allora competente Provincia di Grosseto con atto n. 1119 del 23/03/2011 ai sensi della parte prima del D.lgs 152/06 e s.m.i., come da ultimo aggiornata con decreto n. 5201 del 08/04/2020 dalla Regione Toscana, intestata alla Società Integra Concessioni in relazione all'installazione denominata “Impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio dei Comuni di Monte Argentario ed Orbetello” ed ubicata in località Terrarossa nel Comune di Monte Argentario (GR)

Considerato che risulta attivato un procedimento di Via postuma ai sensi della LRT n. 10/2010 art. 43 comma 6 e DGR n. 931/2019 in relazione al riesame AIA con procedimento avviato d'ufficio dalla Regione Toscana ai sensi del DDRT 16905/2018;

Vista l'istanza di Acquedotto del Fiora S.p.A., con sede legale in Grosseto (GR), Via Mameli n. 10, in atti regionali prot. n. 230863 del 18/05/2023, con la quale chiede la suddetta società chiede la voltura dell'autorizzazione sopra richiamata allegando:

- nota Autorità Idrica Toscana prot. 230863 del 18/05/2023;

Accertata l'idoneità di Acquedotto del Fiora S.p.A a subentrare nell'autorizzazione rilasciata dalla allora competente Provincia di Grosseto con atto n. 1119 del 23/03/2011 ai sensi della parte prima del D.lgs 152/06 e s.m.i., come da ultimo aggiornata con decreto n. 5201 del 08/04/2020 dalla Regione Toscana, ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., in favore della Società Integra Concessioni in relazione all'installazione denominata “Impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio dei Comuni di Monte Argentario ed Orbetello” ed ubicata in località Terrarossa nel Comune di Monte Argentario (GR)

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla legge 6 Novembre 2012, n. 190;



Dato atto che il presente Decreto è stato redatto sulla base delle risultanze istruttorie agli atti ed è stato verificato dal Funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Ufficio territoriale di Grosseto "Autorizzazioni Rifiuti Presidio Zonale Grosseto, Siena e Arezzo";

#### DECRETA

- 1) di volturare la titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla allora competente Provincia di Grosseto con atto n. 1119 del 23/03/2011 ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., come da ultimo aggiornata con decreto n. 5201 del 08/04/2020 dalla Regione Toscana, intestata alla Società Integra Concessioni, in relazione all'installazione denominata "Impianto di depurazione delle acque reflue urbane al servizio dei Comuni di Monte Argentario ed Orbetello" ed ubicata in località Terrarossa nel Comune di Monte Argentario (GR), alla società Acquedotto del Fiora SpA ( C.F. e P.IVA n. 00304790538) con sede legale in Grosseto (GR), Via Mameli n. 10,
- 2) di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento di voltura è subordinato alla presentazione, da parte di Acquedotto del Fiora SpA, della variazione della polizza fideiussoria n. 173613/GR della Elite Insurance Limited, che dovrà essere oggetto di formale accettazione da parte di questa Autorità competente;
- 3) di dare atto che resta fermo tutto quanto previsto nell'atto n. 1119 del 23/03/2011 rilasciato dalla allora competente Provincia di Grosseto come da ultimo aggiornata con decreto Regione Toscana n. 5201 del 08/04/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE